

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACIERNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Simone Benenati è detenuto presso il carcere di Pianosa per una condanna ancora, non definitiva, a dieci anni, di cui quasi cinque già scontati in custodia cautelare con l'applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975;

per circa due anni il suddetto ha invano tentato di iscriversi all'università con sacrifici economici notevoli, nella speranza di poter costruire, assieme alla sua famiglia, un degno futuro dopo la detenzione;

iscrittosi infine presso l'università « La Sapienza » di Roma, dove esiste un apposito ufficio per detenuti-studenti, doveva sostenere l'esame di storia contemporanea il 24 ottobre 1996, ma non è stato messo in condizione di sostenere lo stesso a causa di inspiegabili disguidi amministrativo-burocratici —:

chi abbia sostenuto le spese per la trasferta del detenuto a Roma (viaggio aereo Palermo-Roma e Roma-Palermo) e per la relativa scorta;

se gli uffici competenti (del carcere) di Palermo siano stati avvisati in ordine alla data dell'esame che il detenuto avrebbe dovuto sostenere e se gli uffici competenti del carcere di Rebibbia a Roma siano stati informati dell'arrivo della commissione esaminatrice;

quali sanzioni il Ministro intenda prendere nei confronti degli eventuali responsabili di questa assurda vicenda.

(4-06139)

RISPOSTA. — *Il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunica che dagli atti in suo possesso risulta*

che il detenuto Simone Benenati, in data 9.6.1996, ha richiesto di potere sostenere gli esami universitari di « Storia Contemporanea » e « Storia della Sociologia ». Il 30 settembre successivo, l'Università La Sapienza di Roma ha comunicato alla direzione della casa di reclusione di Pianosa, istituto di assegnazione del detenuto, che l'esame di « Storia contemporanea » si sarebbe svolto il 24.10.1996.

In conseguenza di ciò è stato disposto il trasferimento del Benenati presso la struttura di Rebibbia Nuovo Complesso, ove avrebbe dovuto recarsi la Commissione esaminatrice.

Detto trasferimento è avvenuto, in via del tutto eccezionale, con l'uso del mezzo aereo per due motivi:

la notevole distanza tra il luogo di partenza, Palermo, ove il Benenati si trovava per motivi di giustizia, e Roma;

la necessità di assicurare idonee misure di sicurezza, trattandosi di detenuto appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso e sottoposto al regime speciale ex articolo 41-bis 2° comma O.P.

Le relative spese, così come per legge, sono state sostenute da questa Amministrazione.

In data 22 ottobre 1996 il detenuto in questione ha fatto regolarmente ingresso presso la Casa Circondariale di Rebibbia.

Nella mattinata del 24.10.1996, la Direzione di quest'ultimo istituto ha confermato via fax alla Segreteria dell'Università, la disponibilità del Benenati a sostenere l'esame.

Non sono note al Dipartimento le ragioni per le quali la Commissione d'esami non si sia presentata.

Si evidenzia, altresì, che gli istituti di Palermo e Roma sono stati tempestivamente informati della fissazione della data dell'esame, tanto è vero che il detenuto Benenati si trovava a Rebibbia già due giorni prima della stessa.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per quanto di sua competenza, conferma che con nota dell'11.6.96 della Direzione Casa Reclusione

Isola Pianosa è pervenuta richiesta dello studente della Facoltà di Sociologia Benenati Simone intesa ad ottenere l'ammissione all'esame di « Storia Contemporanea ». La richiesta, pervenuta all'Ufficio competente in data 5.7.96 è stata inoltrata, a mezzo fax, alla Presidenza della Facoltà di Sociologia il 9.7.96, per la composizione della commissione esaminatrice nonché per la fissazione di data e ora dell'esame.

Comunica, inoltre, che il 17.9.96 la Presidenza ha comunicato i nominativi dei componenti la commissione esaminatrice e fissata per il 24.10.96 la data dell'esame.

In data 1.10.96 l'ufficio ha notificato quanto sopra, sempre a mezzo fax, alla Casa di Reclusione richiedente, al Ministero di Grazia e Giustizia e alla Casa Circondariale N.C. Rebibbia di Roma invitando, nel contempo la Casa Reclusione Isola Pianosa a « voler tempestivamente confermare con lo stesso mezzo la disponibilità dello studente predetto », atto preliminare necessario per accertare la disponibilità dell'esaminando e acquisire il necessario nulla osta da parte della Casa Circondariale.

La conferma dello studente è pervenuta all'ufficio da parte della Casa Circ. N.C. Rebibbia di Roma solo nella tarda mattinata del 24.10.96 e tuttavia immediatamente comunicata, prima telefonicamente e subito dopo via fax, alla Facoltà interessata.

Successivamente, con nota dell'8.11.96 inviata all'ufficio competente con fax del 12.11.96, la Facoltà ha fatto presente di non aver potuto raggiungere la sede dell'esame in questione in quanto il necessario nulla osta della Casa Circ. N.C. Rebibbia di Roma era pervenuto solo nella stessa mattinata fissata per lo svolgimento dell'esame.

Il Preside della Facoltà di Sociologia, con lo stesso fax, al fine di evitare il ripetersi di episodi del genere, auspicava che in futuro tali nulla osta pervengano alla Facoltà almeno due giorni prima della data dell'esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALOI. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e

gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in Calabria oltre cento persone, candidate non elette alle ultime consultazioni regionali, hanno ricevuto dal collegio regionale di garanzia elettorale ingiunzioni di pagare la somma di lire cinquanta milioni ciascuno, per avere violato l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, e cioè per avere omesso, in buona fede e a causa di oggettiva difficoltà ermeneutica, la presentazione del rendiconto delle spese elettorali —:

se siano a conoscenza del fatto che si tratta, in gran parte, di studenti, pensionati, eccetera, sovente candidati « di testimonianza », ed altresì della circostanza che i collegi di garanzia di altre regioni, come, ad esempio, Lazio e Toscana, eccetera, hanno più opportunamente concesso, in casi analoghi, la rimessione in termini consentita dalle legge;

quali urgenti misure intendano promuovere affinché tanti onesti cittadini, esposti a pesanti sanzioni unicamente in ragione della loro fede politica e da loro spirito di servizio verso la collettività, e tratti in inganno da norme complesse e dall'oscura esegesi, possano essere risparmiati dai rigori sproporzionati di una legislazione a volte troppo permissiva di fronte a fatti di estrema gravità, ed a volte, come nel caso di specie, oltremodo punitiva e persecutoria. (4-02109)

RISPOSTA. — Risponde il Ministero di Grazia e giustizia, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1997, avendo il Ministero dell'interno comunicato di non avere elementi per la risposta.

L'On.le Aloi, dopo avere rappresentato la situazione di circa cento candidati inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese elettorali, cui il Collegio di garanzia elettorale della Corte di Appello di Catanzaro ha comminato multe, chiede di conoscere se si intendano assumere iniziative per sanare la situazione stessa.

La Corte di Appello di Catanzaro, interpellata in merito, ha comunicato le seguenti informazioni:

il Collegio di garanzia elettorale della Corte di Appello di Catanzaro, in sede di verifica della regolarità dei rendiconti e della dichiarazione presentata dai candidati, ha inflitto n. 140 sanzioni pecuniarie dell'importo, ciascuna, di L. 50.000.000 ai sensi dell'articolo 15 della L. 515/93 in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 23.04.1995.

Risulta accertato che i candidati non avevano presentato entro il termine di 3 mesi dalle elezioni il rendiconto e la dichiarazione prescritti dall'articolo 7 commi 6° e 7° della legge citata e dall'articolo 5 n. 4 lett. a e n. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43; tale termine è perentorio e non suscettibile di proroga.

È vero, come ricordato dall'interrogante, che il comma 8 del citato articolo 15 L. 515/93 prevede la concessione al candidato, da parte del Collegio di garanzia, di un ulteriore termine di 15 giorni per depositare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ma tale possibilità, contestuale a formale diffida di poter altrimenti incorrere nella ulteriore sanzione della decadenza dal mandato elettorale, riguarda i soli candidati eletti, che possono evitare la seconda e più grave sanzione regolarizzando, negli ulteriori 15 giorni, la propria posizione.

La sanzione pecuniaria, riferibile tanto ai candidati eletti quanto ai non eletti e consegue al decorso dei tre mesi dalla proclamazione degli eletti senza che i candidati abbiano ottemperato gli obblighi previsti dal citato articolo 15 comma 5°, « il decorso di tale termine è condizione sufficiente per la sua applicazione prescindendo dall'esito elettorale ». Il termine ulteriore di 15 giorni riguarda la sola questione della decadenza, relativa, quindi ai soli eletti.

La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, al riguardo, comunica di non ravvisare profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati.

L'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia chiarisce che, nel rispetto

istituzionale per le determinazioni degli organi competenti in materia e degli eventuali aspetti giurisdizionali, non può esprimere valutazioni in ordine alle concrete iniziative sanzionatorie.

Si tratta inoltre di fattispecie « formali » in cui la sanzionabilità discende in maniera diretta dai termini legislativi previsti.

Ove ne ricorra la possibilità, gli interessati potranno invocare la buona fede, ovvero l'errore o la non esatta conoscenza della legge nei limiti in cui le norme vigenti, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, lo consentono, presentando ricorso presso il Collegio centrale di garanzia della Corte di Cassazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANEDDA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

al tribunale di Lanusei mancano due sostituti procuratori della Repubblica;

al tribunale suindicato mancano inoltre tutti i magistrati della pretura;

tale situazione di fatto ha determinato quale conseguenza il blocco dell'attività giudiziaria, con gravissime conseguenze per l'utenza che vede così allungarsi a tempo indefinito l'espletamento dei vari procedimenti sia in sede civile che penale —:

quali siano le iniziative che si intendano assumere al fine di porre al più presto rimedio alla gravissima situazione che si è venuta a creare;

come si intenda far fronte alle necessità della popolazione, che rischia di ricevere grave danno dall'attuale stato di paralisi che si è venuto a determinare.

(4-07488)

RISPOSTA. — Con riferimento alle problematiche sollevate con l'interrogazione in oggetto, si comunica la situazione del personale di magistratura presso il Tribunale e la Pretura di Lanusei unitamente agli interventi attuati ed a quelli da attuare.

TRIBUNALE DI LANUSEI**PERSONALE DI MAGISTRATURA**

La dotazione organica del personale di magistratura prevede: 1 Presidente (presente), 3 Giudici (2 presenti).

In data 14.12.1997, dopo il previsto termine di tirocinio, un uditore giudiziario nominato con decreto ministeriale 30.5.1996 prenderà possesso in questo ufficio.

PRETURA DI LANUSEI

La dotazione organica del personale di magistratura prevede: 1 Consigliere pretore dirigente (in entrata), 2 Pretori (uno presente, previsto in uscita).

In data 14.12.1997, dopo il termine di tirocinio previsto, due uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale 30.5.1996, prenderanno possesso in questo ufficio.

Quattro sono le innovazioni di natura normativa che assumono particolare rilievo per l'esigenze di organico degli uffici giudiziari.

1) GIUDICE UNICO.

È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di « Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado » che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, pertanto, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

2) TABELLE INFRADISTRETTUALI.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici, oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di incompatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di giu-

dice e delle indagini preliminari presso un Tribunale e quelle di giudice della udienza preliminare presso un altro Tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio Superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al Consiglio Superiore della Magistratura. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

3) INCENTIVI.

La situazione di carenza dei magistrati nelle regioni gravemente esposte alla criminalità organizzata necessita di interventi

straordinari al fine di garantire la funzionalità e la effettività della giurisdizione.

In particolare appare necessario garantire la presenza di magistrati in quelle sedi e in quegli uffici giudiziari ove più difficile si è rivelato assicurare la copertura degli organici al punto da dover ricorrere a procedure di trasferimento di ufficio.

Il disegno di legge presentato dal Ministero di Grazia e Giustizia prevede incentivi di ordine economico ed incentivi di altra natura. In primo luogo è previsto che il magistrato il quale accetti di essere destinato di ufficio in una sede disagiata dell'Italia meridionale o insulare (per precisione Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), riceva un'indennità che dura per 4 anni (i primi due per intero ed i secondi due ridotti alla metà - determinata sulla base del doppio della diaria giornaliera prevista quale indennità di missione in rapporto alla qualifica posseduta da ciascun magistrato) e che l'anzianità di servizio maturata nella sede disagiata valga il doppio al fine di un trasferimento successivo. Si vuole introdurre in questo modo un meccanismo che compensi il sacrificio sopportato dal magistrato consentendogli di ottenere con maggiore facilità la successiva sede di servizio o di fare rientro nella città ove originariamente prestava servizio, al fine di stimolare anche soggetti con una certa esperienza ai quali viene garantita la possibilità di far rientro nel luogo prescelto.

Va precisato, inoltre, che una esplicita previsione del disegno di legge allunga, sia per gli uditori sia per gli altri magistrati trasferiti d'ufficio, a tre anni il periodo di permanenza obbligatoria prima di poter chiedere ed ottenere altra sede.

Le sedi disagiate sono individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Ministro di grazia e Giustizia sulla base del concorso di almeno due dei seguenti parametri:

a) le vacanze siano superiori al 15% dell'organico e siano rimasti non coperti posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) un elevato tasso di criminalità organizzata;

c) un alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto di Corte di appello ed alla consistenza degli organici.

4) SEZIONI STRALCIO.

È stato definitivamente approvato dalla Camera il disegno di legge contenente « Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari ».

La suddetta legge prevede la nomina di mille giudici onorari aggregati per definire, nel tempo massimo di 5 anni, i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario.

La legge si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

I Tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio, il numero delle sezioni stralcio, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario saranno individuati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di Grazia e Giustizia,

ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANGHINONI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

nella seduta del 16 giugno 1993, in sede di discussione del disegno di legge recante « Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente », il Ministro pro tempore Valdo Spini dichiarava alla XI Commissione della Camera dei deputati:

a) che in teoria avrebbe dovuto disporre di 521 dipendenti, ma in realtà ne ho in servizio 450, di cui circa 180 sono di ruolo, e non comandati o distaccati. Inoltre, per effetto della legge n. 62 del 1993, 116 di essi avrebbero dovuto andarsene a fine giugno 1993, essendo dipendenti degli enti disciolti delle partecipazioni statali, trasformati in società per azioni (essendo per la maggior parte dipendenti ENEL);

b) che il disegno di legge in discussione era veramente urgente per impedire che il Ministero gli svanisse tra le mani;

c) che le associazioni ambientaliste che avevano considerato negativo il fatto che il Ministero dell'ambiente svolgesse funzioni delicate con personale non di ruolo;

l'allora Ministro aveva inoltre assunto l'impegno formale di dar luogo ai concorsi, in modo da garantire che il personale distaccato da altri enti, se ne andasse entro il 31 dicembre 1994, considerando questo un punto importante anche per chi aveva posto problemi di moralità e trasparenza per il Ministero dell'ambiente;

la legge n. 221 del 13 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993) aveva stabilito che il personale non appartenente ai ruoli del ministero dell'ambiente poteva, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994 —:

quanti fossero i dipendenti dell'Enel distaccati e/o comandati presso il ministero dell'ambiente alla data del 16 giugno 1995 e quanti di essi abbiano chiesto di essere trasferiti nei ruoli del ministero dell'ambiente e abbiano invece chiesto di essere mantenuti in servizio presso lo stesso ministero fino al 31 dicembre 1994;

quanti siano gli ex dipendenti dell'Enel già distaccati e/o comandati presso il ministero dell'ambiente attualmente inquadrati nei ruoli del ministero dell'ambiente;

quanti siano gli ex dipendenti dell'Enel già distaccati e/o comandati presso il ministero dell'ambiente tuttora in servizio presso il ministero medesimo senza essere ancora inquadrati nei ruoli dello stesso ministero. (4-06758)

RISPOSTA. — *In esito all'interrogazione parlamentare suindicata, si fa presente quanto segue.*

Nel condividere le preoccupazioni dell'On.le interrogante in ordine al sistema di reclutamento del personale del Ministero dell'Ambiente, che nella fase di istituzione ha necessariamente ispirato il legislatore, preoccupato di utilizzare risorse di personale disponibile presso altre Amministrazioni con la conseguente scelta del ricorso al comando, faccio rilevare che l'iniziativa assunta dal Governo su mia proposta di riordinamento del Ministero, recentemente approvata dal Senato, pur riservando una quota dei nuovi posti disponibili ai meccanismi della mobilità ed allo scorrimento delle qualifiche corrispondenti alle mansioni svolte dal personale attualmente in servizio, realizza finalmente un ampio ricorso alla procedura concorsuale per il reperimento delle necessarie professionalità tecniche.

Ciò premesso, ritengo tuttavia di dover fornire gli elementi delle informazioni richieste, precisando che:

i dipendenti Enel Spa in posizione di comando alla data del 16 giugno 1995 risultano essere in numero di 28;

i dipendenti Enel Spa in posizione di comando alla data del 31 dicembre 1994 risultano essere in numero di 30;

i dipendenti Enel Spa in posizione di comando presso il Ministero dell'Ambiente alla data del 3 marzo 1997 risultano essere in numero di 17.

i dipendenti Enel Spa inquadrati presso il Ministero dell'Ambiente risultano essere attualmente in numero di 4 (di cui 3 in servizio ed 1 in pensione).

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

gli organi di informazione hanno dato notizia dell'arresto di dieci persone, di una ventina indagate a piede libero nonché di numerose perquisizioni ordinate dalla procura della Repubblica di Asti nell'ambito dell'inchiesta denominata « Operazione Triangolo » avente per oggetto una sorta di triangolazione di rifiuti tossico-nocivi tra il Piemonte, la Lombardia e la Liguria, triangolazione gestita da tre società spezzine che da vent'anni operano nel settore dello smaltimento delle scorte di produzioni industriali inquinanti;

la società « contenitori trasporti », dopo aver creato circa venti anni fa in località Pitelli, nella zona est del Golfo di La Spezia, uno dei più vasti sistemi di smaltimento dei rifiuti, sarebbe arrivata, negli ultimi due anni ed in società con la « Sistemi ambientali », al fine di ampliare la discarica, a distruggere, col placet della regione Liguria, un'intera collina ricca di pini e di vegetazione mediterranea, protetta cime bene ambientale e paesaggistico

di particolare rilevanza da una legge degli anni venti (come riportato dai quotidiani *Il secolo XIX* e *La Nazione* di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 1996);

sempre da quanto riportato dai su indicati quotidiani, quattro ex dipendenti della discarica spezzina di Pitelli avrebbero raccontato di aver partecipato, con mansioni differenti, all'interessamento di fusti contenenti residui di industrie petrolifere, mentre uno di essi ha ipotizzato che fossero stati interrati anche rifiuti radioattivi, in particolare la diossina;

sino a questo momento le discariche oggetto dell'inchiesta non sono state poste sotto sequestro;

se non ritengano opportuno intervenire immediatamente per valutare in modo approfondito la vicenda;

se ritengano opportuno considerare con la dovuta attenzione le conseguenze sui comparti ambientali del territorio della presenza di eventuali rifiuti tossico-nocivi, come la diossina, che potrebbero causare effetti devastanti sulla cittadinanza e sull'ambiente interessato;

quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la salute pubblica della collettività e per scongiurare gravi ripercussioni sul sistema ambientale della zona interessata;

se intendano svolgere le opportune indagini per verificare se vi siano responsabilità oggettive e/o individuali imputabili agli uffici dei ministeri dell'ambiente e della sanità;

se intendano aprire una vera e propria inchiesta per fare luce sulle responsabilità di amministratori ed autorità locali che, sempre da quanto risulta dai quotidiani citati, avrebbero costituito con gli imprenditori interessati un vero e proprio *business* dello smaltimento dei rifiuti tossici, con dazione di tangenti e violazione delle vigenti normative a tutela della collettività. (4-04832)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.

Sulla questione si riferisce quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Autorità Giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta « Contenitori e Trasporti » cui dal 1993 è subentrata la « Sistemi Ambientali srl », ha operato fino al novembre 1984 quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale autorizzazione era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/92, rilasciate anche in base al parere dell'Ufficio d'Igiene Pubblica ed alle analisi del Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perché caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonché alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 915/92 prima, e del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10.11.1993 (prot. 18337/ARS/R) e 27.10.1994 (prot. 17852/ARS/R) sollecitava la Regione, la Provincia e il Comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla Procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con delibera n. 96 del 19.11.1996, il Consiglio Regionale ha istituito una Commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli Enti e gli Organismi interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, USL, Protezione Civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in corso. Alla riunione era presente anche il Procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21.1.1997 si è riunito il Comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica; comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto Comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in presenza di solventi organici, idrocarburi e derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossico nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contaminazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo;

in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, Provincia, Comune, USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del Comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'Autorità Giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con DL 22/97, articolo 47, comma 3, prevede, in primis, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della L. 24.2.92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inademp-

pienze, è di competenza del Ministero della Protezione civile, delegato ai sensi del DPCM 14.5.96, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione Grandi Rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossico-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge 1497/1939, da parte della Regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge 431/85 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria, il 13.7.89, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (Regione,

Provincia, Comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi 1497/39 e 47/85.

Per tale motivo l'Amministrazione per i Beni ambientali ha richiesto alla Regione Liguria, all'Amministrazione Provinciale della Spezia ed al Comune della Spezia con nota 16486 dell'8.1.97 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla Regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della Sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della Difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal T.U. di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24.12. 1976 n. 898, i Comandanti in Capo del Dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rilasciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/ubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta « della Marina », osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal Comune di La Spezia, in particolari situazioni di « emergenza rifiuti », richieste di conferimento di rifiuti urbani — per periodi limitati di tempo — su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ed altri Enti interessati, in data 11.12.96, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7.3.95 e del Programma di Emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonché per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in loc. Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni, nonché la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali Enel non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

BAMPO e CALZAVARA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei giorni che hanno proceduto « la marcia sul Po » del 15 settembre 1996,

numerosi militanti della Lega Nord venivano fermati mentre affiggevano manifesti sul territorio;

in provincia di Belluno, il segretario della sezione di Ponte nelle Alpi, De Biasi Giuseppe, dopo essersi fatto fotografare mentre affiggeva alcuni manifesti di protesta sul pagamento del canone televisivo, portava « la prova del delitto » alla polizia municipale di Ponte per autodenunciarsi come forma di protesta contro il clima di intimidazione e repressione politica di cui sono stati oggetto i militanti della Lega in quel periodo;

la polizia municipale, redatto il verbale, provvedeva ad irrogare al signor De Biasi una sanzione amministrativa per affissione abusiva;

trascorsi diversi mesi, nel febbraio scorso, il signor De Biase si vedeva notificare da parte della procura della Repubblica di Belluno un'informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1559 (Disposizioni penali in materia fiscale), che prevede la reclusione per coloro che con qualsiasi mezzo promuovono ed organizzano accordi tra i contribuenti al fine di sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette;

tale provvedimento dimostra come l'autorità giudiziaria ritenga che il contenuto dei manifesti affissi dal De Biasi integrino gli estremi di un reato, nella fattispecie un reato di opinione, evidentemente non considerando sufficiente che il militante abbia già subito l'irrogazione di una più che adeguata sanzione amministrativa;

se non intenda assumere iniziative che portino alla depenalizzazione dei reati puramente di opinione, che non si concretizzano in alcun atto di violenza, ma dovrebbero, al contrario, rientrare nella libertà di espressione in un Paese civile.

(4-09418)

RISPOSTA. — *I deputati interroganti premettono che nel febbraio scorso la Procura*

della Repubblica di Belluno ha inviato un'informazione di garanzia a certo Sig. De Biase per la violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1559, che prevede la reclusione per coloro che con qualsiasi mezzo promuovono ed organizzano accordi tra i contribuenti al fine di sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette.

La condotta tenuta dal De Biase, auto-denunciatosi per il fatto, era consistita nell'affissione di alcuni manifesti di protesta sul pagamento del canone RAI.

Sulla scorta di questa premessa, gli interroganti chiedono al Sig. Ministro quali iniziative intenda intraprendere per giungere alla depenalizzazione della indicata ipotesi di reato, qualificata come « reato di opinione » e perciò in contrasto con il diritto di manifestazione del pensiero.

Va in merito rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza 16 ottobre 1989 (v. in Cass. pen., 1990, 611), modificando il proprio precedente orientamento, ha escluso che la pubblica propaganda a non effettuare il pagamento delle imposte concreti tanto la fattispecie criminosa dell'articolo 415 c.p., quanto il reato di cui all'articolo 1 d.lgs. n. 1559/1947. A quest'ultimo riguardo, la Corte, con argomenti del tutto ineccepibili, ha sottolineato che la norma della citata legge speciale punisce esclusivamente l'istigazione a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte « in esazione », per le quali, cioè, sia già in corso la fase di realizzazione coattiva, si che esula dalla sua sfera di applicazione l'istigazione alla violazione delle leggi fiscali che incida sulle fasi della dichiarazione e dell'autoversamento.

Quanto alla non riconducibilità della condotta di istigazione a non pagare le imposte nella fattispecie dell'articolo 415 c.p., questa deriva dalla fisionomia del bene giuridico tutelato dalla norma, contrassegnato dalla protezione dell'ordine pubblico « in senso materiale », cioè la tranquillità e la sicurezza pubblica: questi concetti non si presentano compatibili con l'interesse pubblico sotteso alla normativa tributaria.

Con riguardo alla problematica scaturente dalla ricorrenza di condotte o di at-

tività di promozione di iniziative « antifiscali » o di istigazione alla « disobbedienza fiscale », i competenti Uffici del Ministero sono dell'avviso che andrebbe costruita un'apposita previsione incriminatrice che, da un lato salvaguardi l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, interesse, di sicuro rilievo costituzionale; dall'altro lato risulti compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero consacrata nell'articolo 21 Cost.

Allo stato, la ridefinizione del reato di istigazione a disobbedire alle leggi fiscali risulta specificamente affidata all'apposita Commissione interministeriale per la formulazione di una proposta di revisione organica del sistema penale tributario, costituita il 13 marzo u.s. con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERGAMO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nel piano di revisione delle circoscrizioni giudiziarie preparato dal ministero di grazia e giustizia, sarebbe prevista la soppressione delle strutture pretorili di Cetraro e di Belvedere Marittimo entrambi centri calabresi rientranti nella provincia di Cosenza;

tale notizia ha determinato un forte e giustificato allarme tra la popolazione delle zone interessate. Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Paola (città in cui ha sede la pretura circondariale da cui dipendono le due sezioni distaccate di Cetraro e Belvedere Marittimo), appresa la notizia, ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea degli iscritti, durante una riunione che si terrà a Paola alla presenza dei sindaci dei comuni interessati;

le due strutture pretorili rappresentano presidi di vitale importanza per l'intero territorio del Tirreno cosentino e, pertanto, vanno salvaguardate. L'eventuale

soppressione, invece di accelerare l'iter procedurale dilaterrebbe ulteriormente i tempi della giustizia, finendo con l'ingolfare le altre sedi pretorili distaccate, che peraltro necessiterebbero di un incremento del personale;

nei due comuni di Cetraro e di Belvedere Marittimo, onde scongiurare il pericolo della soppressione, sono state preannunciate iniziative da parte delle amministrazioni comunali, di numerose forze politiche e di molteplici organizzazioni sindacali;

la paventata soppressione renderebbe altresì ancora meno visibile la presenza dello Stato sul territorio, con possibili ripercussioni di ogni genere ed enormi vantaggi per i gruppi criminali, incrementando maggiormente il triste fenomeno della cosiddetta « giustizia alternativa »;

inoltre la giustizia civile, già in forte arretrato nonostante il grande impegno profuso dal personale giudiziario, rischierebbe la completa paralisi —

se tali notizie rispondano al vero ed, in caso affermativo, quali urgenti iniziative intenda adottare in merito, onde evitare il collasso della giustizia civile e penale e restituire la tranquillità alle popolazioni del territorio interessato. (4-06972)

RISPOSTA. — *Le sezioni distaccate di Cetraro e di Belvedere Marittimo della Pretura circondariale di Paola, benché inserite nel progetto iniziale di soppressione di 106 sezioni distaccate di pretura, non sono state soppresse a causa del parere contrario espresso in merito dal locale Consiglio dell'Ordine Forense.*

Si è proceduto, infatti, alla soppressione delle sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati (Presidenti di Corte di Appello, Consiglio Giudiziario, Consiglio dell'Ordine Forense) un parere favorevole di soppressione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sen-

tenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'*iter* di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'*iter* di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11179)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si riferisce quanto segue.*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si è provveduto a rendere uniforme l'elenco delle specie cacciabili, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/92, a quello della direttiva 79/409/CEE.

Tale atto era dovuto, dal momento che era in corso presso la Commissione comunitaria una specifica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, nonché a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee emessa in data 7 marzo 1996 promossa da una richiesta interpretativa da parte del TAR Veneto.

L'allora Ministero delle risorse agricole inoltrò contestualmente al DPCM summenzionato una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sostanzialmente ripristinava la caccia a tutte le specie non cacciabili mediante il richiamo alle deroghe previste nell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

A questo secondo atto non è stato dato seguito da parte del Ministero dell'ambiente, poiché esso rilevava palesi illegittimità.

Da una parte nei confronti della legge n. 157/92, che, disciplinando l'attività venatoria, recepisce ed attua la direttiva 79/409/CEE nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima e conseguentemente non consente di attivare alcuna deroga, se non quelle previste espressamente dalla medesima legge. Poiché una simile deroga non viene prevista dalla legge n. 157/92, un atto amministrativo in tale direzione sarebbe chiaramente in violazione di legge.

Dall'altra parte si aggiunga che anche in ambito comunitario si ritiene discutibile la legittimità di una deroga che consenta l'attività venatoria (intesa come attività ricrea-

tiva) su specie protette. Infatti l'atto proposto dall'allora Ministero delle risorse agricole si basa esclusivamente su di un'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva particolarmente estensiva e contraria allo spirito della normativa comunitaria, non condivisa dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Pertanto l'emanazione di un simile atto da parte dello Stato italiano potrebbe dar luogo ad una nuova ed ulteriore procedura di infrazione.

In merito alle preoccupazioni riguardanti danni causati alle colture agricole dall'avifauna protetta bisogna ricordare che questa ipotesi trova già una esplicita disciplina nella legge n. 157/92, laddove all'articolo 19, comma 2, si attribuisce alle regioni il potere/dovere di autorizzare abbattimenti, allorquando tali pericoli possano verificarsi. Pertanto questo potere, essendo già trasferito con legge alle regioni, non potrebbe essere abrogato o surrogato dallo Stato con atto amministrativo.

Quindi a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 21 aprile 1997 sembra decaduta ogni lamentela da parte della Commissione Comunitaria in merito alla caccia a specie protette.

Rimane, comunque, fermo che le deroghe previste dalla legge italiana (artt. 4 e 5, riguardo alla cattura di avifauna per uso di richiami vivi, e articolo 19, comma 2, riguardo agli abbattimenti per i danni alle colture o ad altri interessi rilevanti) prevedono comunque l'obbligo in capo allo Stato Italiano di comunicare i dati alla Commissione comunitaria. Per questo motivo il Ministero dell'ambiente ha proposto un atto di indirizzo e coordinamento per adempiere a tale compito.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 31 luglio 1996 con atto di giunta provinciale n. 898 veniva istituita l'azienda faunistica denominata « Boscoforte », designandosene quale direttore il

signor Gino Pasotti, residente a Bologna in via Galliera n. 15;

nella premessa di tale delibera si dichiara ammissibile la richiesta di istituzione dell'azienda faunistica-venatoria perché pervenuta nei termini e perché completa della documentazione obbligatoria;

nelle considerazioni espresse a pagina due della citata delibera vengono accettati, a riprova del possesso delle aree da destinare ad azienda faunistico-venatoria, cosiddetti « titoli dichiarativi ed equipollenti » dei certificati catastali;

con circolare n. 939 del 5 aprile 1995 l'ufficio caccia della provincia di Ferrara disciplinava le modalità ed i documenti da allegare a corredo delle domande istitutive delle aziende faunistico-venatorie ed in particolare al punto e) richiedeva il consenso, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore dei fondi ed inoltre, al punto f) per comprovare la proprietà veniva anche richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

dalla lettura del ricorso avanti al Tar Emilia Romagna proposto dall'avvocato Valgimigli per conto del comune di Comacchio in data 12 novembre 1996 si potrebbero ravvisare estremi di rilevanza penale;

per quanto sopra esposto, ed in particolare perché non sembra che la domanda fosse completa fin dall'origine come dichiarato, se si confronta la data di emissione dei certificati catastali che portano la data di maggio 1996 mentre la domanda è protocollata nel mese di marzo 1996, perché non è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la proprietà dei siti, perché non è stata richiesta la firma autenticata del conduttore o proprietario e per i dubbi di favoritismi espressi nel ricorso al Tar da parte dell'avvocato Valgimigli, in data 10 dicembre 1996 Gianni Berto, consigliere di Alleanza Nazionale di Comacchio, inoltrava un circostanziato esposto al Procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Ferrara —:

se risulti che siano state avviate al riguardo indagini e, in caso affermativo, quale ne sia lo stato. (4-08173)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha rappresentato che in relazione alla vicenda in questione pendono due procedimenti: uno a carico di tre persone riguarda il reato di cui all'articolo 323 c.p.; l'altro — iscritto al registro degli atti non costituenti notizia di reato — è stato determinato da un esposto.*

Le indagini relative sono ancora in corso, sicché manca la possibilità di ragguagli nel merito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARBONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Bono ha ottenuto nell'anno 1979 il finanziamento di 3.089.000.000 di lire per la costruzione del carcere mandamentale;

i lavori di costruzione dell'edificio sono stati iniziati il 16 giugno 1984 ed ultimati il 27 dicembre 1989;

successivamente, sono stati eseguiti tutti i collaudi, i controlli e le verifiche da parte delle competenti autorità e da parte dei Ministeri competenti;

tuttavia, ad oggi, la struttura è completamente inutilizzata, con evidenti condizioni di degrado —:

quali iniziative intendano assumere per utilizzare la struttura ed eseguirvi le non più differibili opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. (4-04813)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione dell'On. Carboni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunica che il vecchio istituto di Bono (capienza 10 uomini) è al momento aperto e ospita de-*

tenuti semiliberi (nel mese di dicembre ne risultavano presenti 4). Sono in servizio 3 custodi.

È stata costruita, a cura del Comune, una nuova struttura destinata a sostituire il vecchio istituto.

Già dal 1991, il competente Ufficio del Dipartimento aveva dato disposizioni per la presa in consegna della nuova struttura da parte della Direzione della Casa Circondariale di Nuoro, previo accertamento dell'approvazione del certificato di collaudo con delibera comunale. Quest'ultima, datata 11 febbraio 1993, veniva trasmessa dalla Direzione nell'agosto dello stesso anno.

Furono temporaneamente sospese le determinazioni in merito all'attivazione del nuovo istituto in vista della definizione del noto provvedimento legislativo di soppressione delle Case mandamentali.

Tuttavia, protraendosi la mancata emanazione della nuova legge ed essendo reiteratamente sollecitata dal Comune la consegna della struttura a questa Amministrazione, anche al fine di evitarne il prevedibile degrado si convenne, con gli Uffici Centrali interessati, di procedere alla dismissione del vecchio istituto e al trasferimento dei semiliberi alla nuova struttura ed in tal senso sono state più volte ribadite, in ultimo con ministeriale del 31 agosto 1995, direttive alla Direzione di Nuoro e al Comune, con l'invito a provvedere all'esecuzione degli interventi necessari segnalati dalla predetta Direzione in seguito a sopralluogo.

Tali lavori, quantificati per un importo di circa 50 milioni, non sono stati ad oggi realizzati perché il Comune di Bono ha rappresentato di non avere fondi disponibili.

Peraltro, in merito all'attivazione dell'istituto, la Direzione della Casa Circondariale di Nuoro ha manifestato perplessità, rilevando l'antieconomicità della gestione in relazione alla ridotta capacità ricettiva (15 celle).

Infine, nell'ambito del previsto provvedimento legislativo di soppressione delle Case mandamentali, non risulta ipotizzabile l'acquisizione dell'istituto, stante la modesta capacità ricettiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARDIELLO, COLUCCI, MALGIERI, COLA, IACOBELLIS, MIRAGLIA DEL GIUDICE, ANEDDA, ANTONIO RIZZO, SIMONE e MARINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Presidente della prima sezione penale del tribunale di Salerno ha lamentato la condizione di un'obiettiva, drammatica ed irreversibile decozione delle strutture delle sezioni penali;

la precarietà delle condizioni, a giudizio degli addetti ai lavori, potrebbe essere determinata indirettamente anche dal meccanismo innescato dalla Corte costituzionale con le declaratorie ripetute di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, per le ritenute incompatibilità dei magistrati derivanti dal compimento degli atti processuali;

questi ultimi atti hanno comportato la supplenza di due magistrati presso la seconda sezione della corte d'assise;

attualmente i quattro giudici componenti della prima sezione penale, oltre al presidente, operano per tre giorni settimanali, a parte alcune udienze straordinarie già fissate;

detti giudici sono inoltre impegnati nelle procedure, numerosissime e non rinviabili, di riesame dei provvedimenti cautelari emessi da tutte le autorità giudiziarie del distretto di corte d'appello, e relative anche ad ordinanze di custodia cautelare in carcere spedite in complessi procedimenti, pure per fatti di criminalità organizzata;

due dei componenti della prima sezione penale del tribunale di Salerno in particolare sono impegnati nel dibattimento, portato avanti anche con la fissazione di udienze straordinarie, a carico di imputati detenuti, relativo a spaccio anche internazionale di sostanze stupefacenti, di complessa trattazione per la mole degli atti processuali e la difficoltà degli atti di acquisizione probatoria, e con l'audizione a distanza di alcuni imputati collaboratori di giustizia per motivi di sicurezza, il tutto con udienze non rinviabili e con la già

dichiarata sospensione dei termini di custodia cautelare, che impone comunque la trattazione celere del dibattimento;

tutte le attività processuali si cumulano e, malgrado gli sforzi immani di tutti i componenti delle sezioni, non possono più consentire, almeno in questa fase, la gestione contemporanea;

l'inevitabile, defaticante concentrazione settimanale di tante multiformi e complesse attività processuali potrebbe rendere impossibili anche lo studio doveroso degli atti processuali e la redazione delle motivazioni;

la carenza di minima funzionalità non può più essere attenuata dalle applicazioni dei magistrati addetti alla prima e alla seconda sezione;

per questi motivi va operata una scelta dolorosa ma necessaria, tra le attività processuali di competenza della prima sezione penale, non potendosi umanamente pretendere altri inimmaginabili sacrifici personali da parte di tutti i magi-

strati della prima sezione, ormai impegnati anche nelle ore notturne nella redazione dei delicati e sempre più complessi provvedimenti, oltre che nell'ormai quotidiana attività in udienze dibattimentali ed in camera di consiglio, specie in quelle di riesame dei provvedimenti cautelari;

non risultano rinviabili *ex lege* né le procedure di riesame, né le attività relative ad imputati detenuti oppure sottoposti a misure cautelari in genere;

è stato emanato un decreto di differimento delle udienze del presidente della prima sezione penale del tribunale di Salerno del 18 marzo 1997 —:

quali utili interventi intenda adottare per rendere più agevole l'attività dei giudici delle sezioni penali che operano presso il tribunale di Salerno. (4-09095)

RISPOSTA. — *L'organico del Tribunale di Salerno, oggetto dell'interrogazione dell'On.le Cardillo risulta così composto:*

TRIBUNALE DI SALERNO

Funzione	organico	presenze	entrate	uscite	vacanze	posti pubblicati
Presidente Tribunale	1	1				
Presidente Sezione Tribunale	8	6	1		1	1
Giudici	37	32	3	1	3	2
TOTALE	46	39	4	1	4	3

Dal prospetto risulta che sono stati pubblicati due posti di giudici ed uno di presidente di sezione, rispettivamente con telex n. 08470 del 15.5.1997 e n. 8470 del 15.5.1997.

Pertanto allo stato risulta vacante un solo posto di giudice.

Si ricorda che l'assegnazione dei magistrati alle diverse funzioni avviene tramite la predisposizione da parte del capo dell'ufficio di « tabelle » — basate sulle esigenze dell'ufficio — che vengono comunicate sia agli interessati, per eventuali osservazioni, sia al Consiglio Superiore della Magistratura.

Infine, la segnalazione di situazioni come quelle ricordate dall'On.le interrogante, implicano il riconoscimento della necessità di un diverso modulo organizzativo degli uffici: a questo tende la legge sul giudice unico, recentemente approvata dal Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'associazione Anlaf-Fer (Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri), che riunisce tutti i ferrovieri anziani d'Italia, in servizio e non, ha tra i propri scopi anche quello di garantire ai propri iscritti un'assistenza in campo giudiziario;

negli ultimi anni l'associazione si è rivolta in maniera massiccia alla magistratura del lavoro per ottenere, in alcuni casi, il ripristino della legalità;

alcuni pretori di Roma, adducendo a motivo l'eccessivo numero di cause loro assegnate, in occasione di una riunione autoconvocata hanno dichiarato la loro incompetenza territoriale su ricorsi regolarmente presentati già da diversi anni, mettendo in discussione il principio sancito dall'articolo 413 codice procedura civile, che consente di scegliere la sede giurisdizionale fra il luogo di residenza del ricorrente e la sede legale della società o dell'amministrazione chiamata in causa;

è evidente il grave danno che deriva agli interessati non residenti a Roma, che sono ora infatti obbligati a dover nuovamente improntare dei nuovi ricorsi presso le preture del lavoro delle loro residenze dopo aver atteso, anche da diversi anni, il richiesto pronunciamento di sentenze da parte della pretura di Roma;

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto della normativa vigente, per

tutelare il diritto alla giustizia dei cittadini. (4-08981)

RISPOSTA. — *La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria non ritiene che nella scelta ermeneutica adottata dai giudici della sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma — declaratoria anche d'ufficio di incompetenza territoriale per le domande presentate da lavoratori dipendenti di aziende o società con sede legale in Roma, ma che svolgano attività in sedi diverse —, siano ravvisabili ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei suddetti magistrati.*

Al riguardo si osserva che le doglianze prospettate dal parlamentare hanno ad oggetto questioni di stretto diritto insindacabili in sede amministrativa se non in ipotesi determinate (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia), che non si ravvisano nella vicenda in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

su alcuni organi di informazione è apparsa la notizia secondo cui una commissione presso il ministero di grazia e giustizia, nell'ambito della revisione delle norme dell'ordinamento forense, starebbe predisponendo una norma transitoria tesa a far slittare l'appello di dicembre del 1997 per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato alla primavera del 1998;

tale ipotesi, se confermata, danneggerebbe migliaia di giovani che svolgono la pratica forense —:

se la notizia corrisponda al vero e quali iniziative intenda assumere per tutelare l'accesso dei giovani praticanti all'attività forense. (4-10119)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare dell'On.le Cento,*

l'Ufficio competente fa presente che la Commissione insediata presso questo Ministero e presieduta dal Sottosegretario On. Prof. Antonino Mirone ha il compito di formulare delle proposte in vista della riforma complessiva dell'Ordinamento forense.

In tale contesto la Commissione medesima ha definito una proposta di riforma dell'accesso alla professione di avvocato da trasmettere — unitamente al risultato complessivo dei lavori — agli organi competenti per il prosieguo dell'iter normativo.

Esula, pertanto, dalle attribuzioni della Commissione la possibilità di dar luogo ad uno spostamento della sessione di esame prevista ai sensi della normativa attualmente vigente.

Quanto poi alla previsione di un esame unico nazionale per l'accesso alla professione di avvocato, la scelta della Commissione sul punto è stata motivata dalla necessità di assicurare una maggiore uniformità di trattamento nella valutazione degli elaborati e di superare le sensibili differenze esistenti tra le varie commissioni esaminatrici sui criteri di selezione dei candidati.

Rappresenta, infatti, un dato preoccupante quello rappresentato dalle rilevanti (e talora notevolissime) differenze esistenti tra le percentuali degli idonei nei singoli distretti di Corte d'Appello ove attualmente vengono svolti gli esami di abilitazione alla professione forense: circostanza, questa, che, oltre ad essere indicativa di difformità nella selezione dei candidati, alimenta discutibili prassi — peraltro piuttosto diffuse — di trasferimento di sede dei praticanti nell'imminenza della sessione di esame al solo fine di svolgere la prova presso distretti ove sono ben maggiori le probabilità di superamento dell'esame di abilitazione medesimo.

L'esame unico su base nazionale, pertanto, consentirebbe un effettivo ed uniforme accertamento delle capacità tecnico-culturali dei candidati, assicurando contempo — anche nell'interesse della collettività — una selezione in grado di garantire la sussistenza dei requisiti di preparazione e professionalità indispensabili per lo svolgimento della professione di avvocato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CHINCARINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità, e per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

nel 1992 il nostro Paese ha approvato il regolamento attuativo previsto dalla convenzione di Washington del 1973 e dal regolamento comunitario n. 3626, sottoscritto nel 1982, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione e sulla tutela delle specie minacciate;

tale regolamento introduceva sanzioni prima di allora non previste per coloro che detenevano o commerciavano animali in via d'estinzione; un apposito organismo avrebbe dovuto individuare le strutture, riconosciute con documentazione ufficiale, idonee a funzionare come centri di raccolta degli animali sequestrati ed a questo proposito venivano per tempo stanziati i fondi necessari;

tale elenco non tu mai compilato ed a tutt'oggi in Italia non esiste una lista di centri di accoglienza e di raccolta ufficiali;

il recente decreto del Ministro dell'ambiente, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1996, fa riferimento ancora una volta ai centri di raccolta mai individuati e di cui pare sia ora la prefettura a doverne accertare l'idoneità;

nel solo parco « Natura Viva » di Pa-strengo (Varese), il corpo forestale dello Stato ha affidato dal 1992 al 31 dicembre 1996 ben sessanta esemplari di varia specie, derivati da sequestri operati per violazione delle normative in vigore —:

quale sia la reale situazione nel resto del nostro Paese in riferimento ai sequestri operati ed agli affidamenti fatti a strutture comunque non in regola;

chi abbia sin qui ricevuto finanziamenti o rimborsi per le cure e le assistenze sanitarie offerte ad animali affidati in molti casi sprovvisti di documentazione sanitaria;

se non ritengano che il decreto citato, laddove dice che i centri di raccolta idonei

possono sì detenere gli esemplari ma né cederli né acquisirne di nuovi, di fatto non comprometta l'attività di tutela e salvaguardia delle specie minacciate, che fin qui ha visto il parco « Natura Viva » inserito in progetti europei, che quindi, al contrario ritengono fondamentale la distribuzione degli stessi animali in strutture diverse;

come ritengano di fornire istruzioni alle prefetture per risolvere le problematiche illustrate, tenendo conto delle vive proteste di tutte le organizzazioni ambientaliste presenti nel nostro territorio per l'emanazione del recente decreto.

(4-06574)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione si precisa quanto segue.*

La disciplina della Convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, e del regolamento 82/3626/CEE è stata trasposta nel nostro ordinamento mediante la legge 7 febbraio 1992, n. 150. Questa legge ha disposto specifiche sanzioni per coloro che detenevano esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendice I, e allegato C, parte 1°, del regolamento 82/3626/CEE.

Con la medesima legge è stata istituita la Commissione Scientifica, la quale è tenuta a rilasciare i pareri per l'iscrizione in un apposito Registro delle Istituzioni Scientifiche, idonee a detenere, per motivi esclusivamente scientifici, esemplari di specie vive o parti di animali morti inclusi negli allegati precedentemente citati. Nell'adempimento di tale compito la Commissione ha già vagliato numerose domande e approvato una prima lista, che ricomprende ben 66 istituzioni museali e scientifiche.

Essa inoltre deve provvedere alla dichiarazione di idoneità per la detenzione degli animali pericolosi, per tutti i giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, che non rientrano tra le istituzioni scientifiche.

Tale dichiarazione di idoneità consente alle strutture ammesse di poter operare come centri di recupero o di prima accoglienza funzionali alla detenzione di animali confiscati e/o sequestrati. Per l'assolvimento

di tale compito la Commissione sta ancora procedendo all'esame, mediante sopralluoghi e specifiche istruttorie delle numerose domande pervenute. Solo al termine di tali procedimenti il Ministero dell'ambiente sarà in grado di rendere nota una prima lista di strutture idonee alla detenzione di tali animali.

Appare, invece, non corretta la premessa, laddove si afferma che il decreto 19 aprile 1996, di attuazione dell'articolo 6 della legge n. 150/92, faccia riferimento a centri di raccolta o di recupero. Esso invero si limita a definire i criteri in base ai quali individuare come potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica i mammiferi e i rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività elencati in appositi Allegati al decreto medesimo.

Riguardo al Parco Natura Viva, denominato Garda Zoological Park, sito nel territorio del Comune di Bussolengo (VR), che non rientra tra le istituzioni scientifiche, è in corso un'istruttoria e è previsto un sopralluogo per il 31 luglio p.v.

Relativamente ai sequestri e agli affidamenti finora operati, il Ministero dell'ambiente ha avanzato una specifica richiesta al Corpo Forestale dello Stato, il quale ha garantito la predisposizione di un apposito rapporto.

Il Ministero dell'ambiente non ha potuto, in quanto non previsto dalle disposizioni vigenti, accordare finanziamenti o rimborsi per le cure e le assistenze sanitarie per gli animali affidati.

In merito all'ultimo quesito, si rileva un'effettiva difficoltà a fornire istruzioni alle Prefetture, le quali sollecitano quasi quotidianamente un'assistenza tecnica. Esiste infatti una carenza di personale specializzato, alla cui mancanza non risulta possibile ovviare per mancanza di stanziamenti specifici.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

CREMA, BOATO e VALPIANA. — *Al Ministro dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento in data 15 dicembre 1994 DEC/VIA/1831 il Ministro del-

l'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, formulava giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ad un impianto d'inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi in località Caluri di Villafranca (VR) presentato dalla società Bastian Beton S.p.A.;

detto provvedimento veniva adottato oltre due anni dopo il parere positivo espresso dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale del ministero;

nella relazione istruttoria della Commissione s'affermava: « le informazioni assunte presso il servizio VIA del ministero dell'ambiente, il sopralluogo effettuato, l'esito degli incontri con i rappresentanti della regione e del proponente, l'esame della documentazione pervenuta, hanno consentito di verificare la corrispondenza con la descrizione dei luoghi e con le loro caratteristiche ambientali, quali documentate dal proponente »; a tale proposito il Comitato civico di Caluri a seguito di una perizia, corredata da probante documentazione, ha rilevato numerose omissioni e falsità, tra le quali:

a) per quanto riguarda lo stato dei luoghi, la Commissione VIA affermò che il sito della discarica di tipo 2B, collegato funzionalmente con l'impianto stesso, ricadeva in area « già assoggettata ad attività estrattiva (argilla) poi dismessa, mentre in realtà si trattava di un ex cava di ghiaia; come è noto l'argilla è un materiale ad alta impermeabilità, al contrario della ghiaia che è sinonimo di una zona ad alto rischio dal punto di vista idrogeologico; a conferma di ciò, nella delibera (n. 948 dell'8 marzo 1994) con la quale fu approvato, dalla regione Veneto, il PRG del comune di Villafranca si affermava: « essendo il territorio comunale d'alimentazione diretta delle falde freatiche poste giù a valle, si rende necessario prevenire ogni forma di smaltimento di sostanze nocive nel sottosuolo, in particolare modo nelle aree con terreni dotati di maggiore permeabilità;

b) il piano territoriale regionale di coordinamento (approvato dalla regione

Veneto il 13 dicembre 1991) all'articolo 16, direttive in materia di smaltimento dei rifiuti, dispone che « fino all'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi la realizzazione d'impianti per rifiuti speciali anche tossico nocivi deve avvenire in aree industriali (zone D) previste dai PRG comunali; il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato dato nonostante l'impianto in questione fosse, sia dal 1991, localizzato, nel PRG del comune di Villafranca, in zona agricola;

c) sia nella relazione istruttoria sia nel parere espresso nella riunione plenaria della Commissione VIA e nel giudizio ministeriale di compatibilità non s'accenna minimamente al fatto che la localizzazione dell'impianto rientra nella zona di ricarica degli acquiferi in base al piano regionale di risanamento delle acque;

d) altre irregolarità si possono riscontrare, per quanto riguarda la relazione e il verbale di sopralluogo dei rappresentanti del VIA, sia in merito al capannone nel quale è stato realizzato l'impianto, sia per la distanza delle case più vicine e della scuola elementare che si trovano a molto meno dei trecento metri previsti per legge, per non parlare della zona logistica dell'aeronautica militare che confina a sud, al cui interno esiste un pozzo ad uso idropotabile per il consumo umano a meno di 200 metri dall'impianto;

infine è da notare che, in passato, in seguito ad interventi degli amministratori locali, più volte, proprio per le considerazioni di cui sopra, era stato bloccato l'avvio dei lavori per l'installazione di codesto impianto e della relativa discarica; tutti gli errori e le omissioni commessi sono stati segnalati, al Ministro dell'ambiente, dal locale comitato degli abitanti di Caluri —:

se sia stata predisposta la revisione del giudizio di compatibilità che appare, con tutta evidenza, necessaria ed urgente;

se non si ritenga opportuno, in ogni caso ed in via cautelare, predisporre la sospensione dei lavori dell'impianto, onde

evitare il crearsi di situazioni tali da compromettere sia l'equilibrio ambientale, sia la salute dei cittadini;

come intenda comportarsi, qualora si riscontrino gravi mancanze istruttorie, nei confronti dei funzionari del Servizio VIA e dei componenti della Commissione;

se sia stato verificato quanto denunciato dal comitato dei cittadini di Caluri, anche in merito al legale rappresentante della società Bastian Beton, che chiese il giudizio di compatibilità ambientale, ed il quale, come risulta all'interrogante, è stato sottoposto in passato a numerosi procedimenti penali, registrando anche condanne definitive. (4-04575)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto riguarda l'impianto di inertizzazione dei rifiuti tossici-nocivi della soc. Bastian Beton spa, sito nel comune di Villafranca (VE) in località Caluri.*

Si premette, innanzitutto, che la predetta società è presente sul territorio del Comune per svolgere la sua attività fin dal 1979, quando con delibera della Regione Veneto n. 6634 veniva autorizzata ad aprire e coltivare una cava di ghiaia denominata « Caluri », catastalmente censita ai mappali 2-9-10-30, Fg.6, Sez. C del comune di Villafranca (VE).

Successivamente la medesima ditta presentava in epoche diverse varie richieste sia al fine di adibire parte dell'area della cava a discarica di materiale di inerti provenienti da scavi, sbancamenti, sterri, demolizioni fabbricati, sia per un impianto di discarica di 2° cat. B con esclusione dei rifiuti putrescibili, quindi adeguamenti e varianti.

In data 21.1.91 la soc. Bastian Beton presentava il progetto per un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi in un capannone di circa 2000 mq nello stesso comune e nella stessa località all'interno dell'area adiacente alla discarica di cui in premessa.

Si sottolinea anche con riferimento all'esposto del comitato civico di Caluri che dalla documentazione agli atti non risulta alcun equivoco tra l'impianto di inertizzazione e la discarica già in esercizio alla data

di presentazione dell'istanza di Via da parte della società interessata al progetto dell'impianto medesimo.

Inoltre, sia gli atti consultivi del Ministero dell'Ambiente sia quelli della Regione Veneto nonché i decreti di autorizzazione rilasciati non lasciano margine a dubbi sulla natura geologica del sottosuolo dell'area della ex cava di Caluri, che, peraltro, risultano anche dall'ampia relazione tecnica allegata al progetto dell'impianto di inertizzazione ove è stato dedicato un intero capitolo della ex cava, ora autorizzata a discarica 2B.

Le valutazioni sulla natura geologica del sito, sulla vulnerabilità della falda e sull'efficacia degli apprestamenti di sicurezza messi in atto al fine di salvaguardare l'integrità, sarebbero state espletate in sede di approvazione del progetto di discarica.

Anche lo studio di valutazione di impatto ambientale precisa che « Nell'area dell'impianto e della discarica esistente, il sottosuolo è costituito da un pacco di sedimenti granulari il cui spessore è di almeno 200 metri ».

Circa il contrasto tra il piano regionale di risanamento delle acque, ed il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) del 13.12.91, n. 250, che all'articolo 16 dà direttive in materia di smaltimento dei rifiuti nel senso che: « fino all'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti tossico-nocivi, la realizzazione di impianti per rifiuti speciali anche tossico-nocivi, deve avvenire in aree industriali (zona D), previste dai P.R.G. comunali », si precisa che la circostanza qui richiamata è stata puntualmente evidenziata anche nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto del Comune di Villafranca in data 22.2.1995, avverso il DPGR n. 2392 del 26.9.94, di approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi.

Già in sede di esame del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, presentato dal Comune di Villafranca avverso l'ordinanza T.A.R. n. 459 del 22.3.1995, che rigettava analoga istanza presentata sempre dal medesimo comune, la regione evidenziava che « il progetto de quo », presentato dalla ditta

in data 21.1.1991, era stato favorevolmente licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente, con parere n. 1336 del 5.12.1991.

Il pronunciamento sulla compatibilità ambientale dell'impianto di competenza ministeriale (ambiente e beni culturali e ambientali) veniva espresso positivamente con dec. VIA 1831 in data 15.2.1994 ed il progetto veniva quindi approvato con DPGR n. 2392 il 28.9.1994, cioè, in data successiva all'entrata in vigore della norma ostativa del PTRC.

Il presupposto indefettibile per il rilascio dell'approvazione, senza necessità di ulteriori valutazioni di ordine tecnico, si basava sul fatto che l'iter procedimentale amministrativo relativo all'impianto era stato avviato in epoca largamente antecedente e ne aveva esaminato le fasi di considerevole importanza ai fini del rilascio medesimo.

Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello proposto dal comune di Villafranca per l'annullamento dell'ordinanza TAR.

Considerata la natura dell'impianto approvato « inertizzatore di rifiuti speciali anche tossico-nocivi » e i presidi di sicurezza messi in atto al fine di evitare ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sia superficiali che di falda, il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione.

È evidente, quindi, che l'impianto ha la fondamentale funzione di « migliorare » la natura chimico-fisica dei rifiuti tossico-nocivi, smaltibili in discarica mediante un processo di « blocco chimico » dei metalli pesanti contenuti nei rifiuti e, a seguito dell'intimo mescolamento di questi con cemento, ossido di magnesio e acqua, si riduce sostanzialmente la possibilità di essere lisciviati dall'acqua e trasferiti, pertanto, dallo stato solido (rifiuto) allo stato liquido (percolato).

Tale blocco chimico rende quindi il rifiuto meno pericoloso nei confronti della falda acquifera proprio in conseguenza del fatto che i metalli pesanti, potenziali inquinanti della falda, restano « imprigionati » nella miscela formata che, oltretutto, nel giro di qualche settimana viene ad assumere

una consistenza notevole, paragonabile a quella di una malta bastarda, con conseguente ulteriore miglioramento delle caratteristiche fisiche del rifiuto che risulta essere una massa compatta, meno facilmente attraversabile dalle acque meteoriche che potrebbero entrare nella discarica e, pertanto, più sicuro nei confronti della falda freatica sottostante la discarica che, ha avuto una vita tecnica amministrativa completamente indipendente dall'impianto di cui si tratta.

La presenza di pozzi ad uso acquedottistico nell'intorno dell'area risulta dalla documentazione cartografica predisposta dalla Bastian Beton Spa (tavola B4-5B-4 e dalle informazioni rirpotate a pag. 37 dell'allegato B4 « quadro di riferimento ambientale ».

Gli elaborati predetti mai contestati da alcuno degli enti interessati, indicano che i pozzi ad uso acquedottistico del comune di Villafranca e del comune di Povegliano Veronese sono ubicati a valle del sito dove è situato l'impianto di inertizzazione e la discarica 2B.

Ad una distanza superiore a 200 metri dall'impianto si trova un pozzo per l'attinimento di acqua destinata al consumo umano e ad usi sanitari, situato in un'area di pertinenza della caserma del terzo stormo aeronautico militare, all'interno dei limiti della fascia di rispetto individuata ai sensi dell'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 236/1988. Tale pozzo risulta essere stato terebrato nel luglio 1987, in epoca pertanto successiva all'approvazione del progetto generale della discarica e prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 236, che avrebbe modificato la situazione.

Aggiungo ancora che le cartografie allegare allo studio VIA riferito all'impianto consentono di valutare la distanza delle varie abitazioni della frazione Caluri dall'impianto stesso.

Non risulta, pertanto, che si sia tentato di omettere la rappresentazione della reale situazione ambientale dell'area di progetto; dalle informazioni acquisite si evince che nel raggio di 100 metri dall'impianto vi è una sola abitazione e che la scuola elemen-

tare e la scuola materna si trovano ad una distanza di 350 metri.

Tale situazione è stata ritenuta compatibile con l'impianto approvato.

Per quanto concerne la distanza dell'impianto dalla zona logistica dell'aeronautica, valgono le stesse considerazioni espresse e, inoltre, si fa notare che a suo tempo: Comune, Provincia e USL, nulla hanno avuto da eccepire circa la vicinanza della zona logistica con la discarica che, per caratteristiche intrinseche, poteva presentare ben maggiori problemi di dispersione nell'aria di odori molesti.

L'ulteriore anello che si aggiunge alla vicenda della Società Bastian Beton riguarda la nota della ditta del 25.6.1996 con la quale questa trasmetteva il progetto di seconda variante all'impianto di inertizzazione dei rifiuti (il primo progetto di variante in corso d'opera relativo al sistema di raccolta delle acque di lavaggio interne al capannone veniva approvato dalla regione con DPGR 1654 del 4.8.1995), successivamente, con nota del 21.8.1996 la ditta comunicava la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto come da progetto approvato e l'avvio dell'esercizio provvisorio dal 26.8.1996.

In merito alla predetta dichiarazione di fine lavori come da progetto approvato, l'amministrazione provinciale di Verona, con nota prot. 9301/E del 23.8.1996, comunicava che la stessa non rispondeva a verità « poiché le opere sono state realizzate come da variante e non in conformità al progetto approvato. Pertanto ogni iniziativa assunta in ordine all'avvio dell'impianto è da ritenersi illegittima ».

Veniva nel frattempo convocata dai competenti uffici regionali una apposita riunione in data 30.9.1996 allo scopo di valutare il progetto di variante in argomento nella quale i rappresentanti della provincia di Verona, del comune di Villafranca e della USL n. 22 chiedevano che, preliminarmente all'esame del progetto della Commissione Tecnica Regionale fosse acquisito il parere del Ministero dell'ambiente in ordine alla necessità o meno di sottoporre il progetto di variante alla procedura VIA prevista dalla legge 349/86.

Con nota dell'11.10.1996 l'amministrazione regionale inviava il quesito sulla VIA al Ministero dell'ambiente che, con nota del 28.11.1996, rispondeva che « non si ravvisano le condizioni di ritenere la variante proposta una modifica sostanziale rispetto al progetto su cui è stata espressa la procedura VIA e, quindi, non si ritiene applicabile la procedura in parola. Pertanto la questione sarà sottoposta all'esame in una seduta della Commissione Tecnica Regionale.

Si può affermare, quindi, che tutte le osservazioni presentate con l'interrogazione avevano trovato risposta sia nel corso dell'istruttoria del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, presentato dalla ditta, sia in sede di esame davanti al TAR dei ricorsi presentati dal comune.

A seguito di istanza del comitato di Caluri del 16.12.1996 con la quale ha riproposto all'attenzione l'impianto, il Servizio VIA ha dato corso ad una verifica tecnica, in modo da poter stabilire l'eventuale sussistenza di scostamenti tra gli elementi forniti nello studio di impatto ambientale e la documentazione tecnica fornita dal comitato.

Da tale verifica è emerso che riguardo all'esattezza della documentazione presentata a suo tempo dal proponente ed esaminata nel corso dell'istruttoria per la pronuncia di compatibilità ambientale non risultano riscontrabili elementi di contrasto con i dati forniti dal Comitato riguardo alla descrizione del contesto ambientale e della adiacente discarica realizzata, come documentato dal proponente, in una ex cava di ghiaia, nonché riguardo alla distanza dell'impianto e della discarica dalle abitazioni, come rilevabile anche dalla cartografia fornita dal proponente; inoltre i dati considerati per gli aspetti urbanistici e programmatici si basano anche sulle indicazioni fornite in merito dalla Regione Veneto.

Con nota del 18 aprile 1997 il Servizio VIA ha provveduto a informare la Regione circa gli esiti di tale verifica, confermando le precedenti valutazioni in merito all'impianto di inertizzazione oggetto della procedura VIA.

Peraltro, in considerazione delle preoccupazioni della popolazione interessata relativamente alla presenza della discarica adiacente all'impianto di inertizzazione, nella stessa nota sono state richieste sempre alla Regione informazioni dettagliate circa l'iter autorizzativo espletato, nonché riguardo ai controlli e alle garanzie attivate per la migliore tutela dell'ambiente e della salute.

Dalla prima documentazione acquisita, il Servizio VIA ha potuto rilevare che a seguito di una approvazione in data 25.7.1986 per un « progetto generale » di discarica, la Giunta Regionale ha deliberato in data 8.2.1991 un progetto di variante relativamente al secondo lotto della medesima discarica applicando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 3 bis della legge 441/87. Ricordando che la vigente normativa concernente la Valutazione di Impatto Ambientale inserisce l'applicazione di tale procedura all'interno della sopracitata procedura di approvazione regionale attivata ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 441/87, secondo il disposto congiunto dell'articolo 8 della legge 475/88, si ritiene che in tale ambito avrebbe dovuto applicarsi per il progetto di variante del secondo lotto della discarica la procedura di valutazione del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 6 della legge 349/86. Sulla base della documentazione acquisita il Servizio VIA sta valutando con la Regione l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Comunque, questa Amministrazione sta valutando l'opportunità di un ulteriore sopralluogo, ove necessario con la collaborazione del NOE.

Si ha notizia che il legale rappresentante della ditta Bastian Beton, Sebastiano Cordioli, è stato denunciato per vari reati e che ha subito numerosi procedimenti penali. Degli stessi non se ne conoscono gli sviluppi.

Si precisa infine che ai sensi della legge regionale 61/85 il comune di Villafranca Veronese dovrà procedere all'irrogazione delle sanzioni per quanto attiene agli interventi edilizi realizzati in difformità del progetto approvato mentre alla provincia di

Verona competerà, invece, l'irrogazione delle eventuali sanzioni previste in base all'articolo 65 della legge regionale 33/85.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

DONATO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la stampa nazionale in data 9 febbraio 1997 riportava la notizia della signora Anna Iacono, la quale dopo aver subito ingiustamente nove mesi di detenzione ha ottenuto, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di lire 11.800.000 —:

l'autorità che abbia proceduto a tale quantificazione;

i criteri che siano stati seguiti per tale quantificazione;

le valutazioni che il Governo farà sull'intera vicenda;

quali provvedimenti il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere nei confronti di coloro che hanno compiuto sia la prima ingiustizia (arresto) sia la seconda (risarcimento). (4-07461)

RISPOSTA. — *Dalle notizie assunte dagli uffici giudiziari competenti, e sulla base degli atti del fascicolo relativo alla domanda di riparazione e dagli atti processuali penali, è emerso quanto segue: « Iacono Anna fu sottoposta a custodia cautelare l'11.1.1992 per il reato di cui agli artt. 110 - 112 - 416 bis c.p., per aver partecipato ad una associazione di tipo camorristico finalizzata alla commissione di gravi delitti (estorsione etc.) e fu detenuta in carcere fino al 21.10.1992 a seguito di revoca della misura cautelare.*

La predetta è stata assolta dall'imputazione ascrittale ex articolo 530 cpv. p.p.p. per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Napoli con sentenza 16.11.1993 confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 20.4.1995.

La donna, accusata di curare i collegamenti tra l'associazione camorristica ed i suoi componenti detenuti, fra i quali Ron-

caldi Andrea suo ex convivente e padre di una sua bambina, col quale aveva dei colloqui in carcere, è stata assolta in base alla norma di cui al cp. dell'articolo 530 c.p.p. secondo la quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Più specificamente, per quanto riguarda il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, si rileva che la Corte di Appello di Napoli ha determinato l'entità della riparazione in L. 11.880.000 corrispondente ad una misura giornaliera (L. 45.000) molto prossima a quella di L. 50.000 indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 9.7.1992, secondo la quale « il parametro essenziale cui deve aversi riguardo ai fini della quantificazione della riparazione è il rapporto tra la durata della privazione della libertà personale e la misura massima posta a disposizione dal legislatore (L. 100.000.000) per cui L. 100.000.000 di lire vanno rapportati alla durata massima di sei anni di custodia cautelare cioè 2.190 giorni per una indennità giornaliera di L. 50.000 ».

In ordine, poi, alla possibilità di aggiustamento del cennato dato aritmetico in conseguenza della valutazione di circostanze accessorie, la Corte ha statuito nel senso suindicato, nonostante la piena resistenza del Ministero del Tesoro ed il parere sfavorevole del Procuratore Generale, tenuto conto che la Iacono era all'epoca madre di una bambina circa due anni.

Da ultimo, si rileva che l'adeguatezza della entità della riparazione trova fondamento anche nella assoluzione della istante ex articolo 530 cpv. c.p.p., da parte di entrambi i giudici che hanno statuito sulla imputazione ascrittale, per la emersa sussistenza di elementi a suo carico anche se non decisivi ai fini di una dichiarazione di colpevolezza.

Si ricorda che l'articolo 314 c.p.p., nel riconoscere il diritto ad un'« equa riparazione » per la custodia cautelare ingiustamente subita, non indica specifici parametri di commisurazione della medesima. Il successivo articolo 315 c.p.p. si limita a propria

volta a stabilire che l'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni, richiamando, per il resto, nei limiti della compatibilità, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, e dunque anche l'articolo 643 1 c.p.p., in forma del quale la riparazione deve essere commisurata dalla durata della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

Il tema ha quindi visto affiorare nell'ambito della giurisprudenza di legittimità un contrasto interpretativo.

Alla stregua di un primo indirizzo, di vero, il giudice, nella liquidazione dell'indennità, dovrebbe attenersi a criteri equitativi fondati su un apprezzamento globale di tutti gli elementi di giudizio, pur tenendo presente che detta indennità non ha carattere propriamente risarcitorio (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI, 31 gennaio 1994, Petriccione; Cass., sez. I, 3 giugno 1991, Baranca). In tale cornice di pensiero, si è ritenuto quindi privo di ogni base normativa il riferimento ad una somma di denaro corrispondente all'importo giornaliero della pensione sociale, così come il richiamo ai criteri di liquidazione del c.d. « danno biologico » fissati dalla giurisprudenza civile; si è affermato, inoltre, che la durata modesta della custodia cautelare non è, di per sé, incompatibile con il riconoscimento della riparazione della misura massima, trattandosi di elemento che entra nel novero di quelli ai quali il giudice deve far riferimento nella determinazione del quantum, senza però che ad esso debba attribuirsi, in ogni caso, un valore preponderante rispetto agli altri, che il giudice deve ugualmente tener presenti ed ai quali può anzi attribuire un peso maggiore, quando ciò appaia ragionevole (cfr. Cass., sez. I, 17 dicembre 1991, Ruggiero).

In virtù di altro orientamento, per contro, il parametro essenziale ai fini considerati sarebbe rappresentato dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore (cento milioni), in riferimento alla durata massima della custodia cautelare; mentre solo in via sussidiaria il giudice potrebbe in via equitativa adattare al caso concreto la quantificazione

fondata su tale criterio aritmetico, valorizzando circostanze di carattere oggettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno) che soggettivo, riferibile al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine, strepitus fori, moralità dell'ambiente frequentato) (cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 28 giugno 1993, Girardi; Cass., sez. IV, 30 aprile 1993, Cariddi; Cass., sez. IV, 27 novembre 1992, D'Arrigo).

Al fine di comporre il contrasto, sono intervenute sull'argomento le Sezioni Unite, le quali hanno preso posizione in favore del primo indirizzo, escludendo che la liquidazione dell'indennizzo sia vincolata a rigidi parametri aritmetici o comunque a criteri rigidi, ed affermando che essa deve basarsi invece su una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'articolo 643 comma 1 c.p.p., sia in considerazione del valore « dinamico » che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (cfr. Cass. sez. un. 13 gennaio 1995, Castellani, sulla cui scia Cass., sez. IV, 15 marzo 1995; Cass., sez. IV, 8 ottobre 1996, Tilgher).

Sul piano delle iniziative di riforma, appare comunque apprezzabile e meritevole di approfondimento la soluzione ipotizzata nell'interrogazione, tesa all'introduzione di un limite minimo, ragguagliato al giorno, dell'indennità liquidabile, in guisa da assicurare al valore della libertà personale una tutela « minimale » e insensibile alle oscillazioni giurisprudenziali. A tal fine, più che il richiamo a criteri di liquidazione di taglio civilistico, che evocano una connotazione « risarcitoria » dell'indennità in questione (quale, ad esempio, l'importo giornaliero della pensione sociale o un multiplo di esso), potrebbe risultare utilmente sperimentabile l'ipotesi del riferimento (semplice o con moltiplicatore) al generale criterio di

ragguaglio stabilito dall'articolo 135 c.p., che attualmente « monetizza » per l'ordinamento penale in lire 75.000 ogni giorno di detenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAZZILLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

L'Associazione nazionale dei lavoratori anziani ferroviari (Anla-Fer) lamenta che molti pretori di Roma, aditi in funzione di giudici del lavoro da ferroviari in pensione in rapporto a provvedimenti illegittimi dell'amministrazione ferroviaria, hanno declinato la propria competenza territoriale nonostante il principio sancito dall'articolo 413 del codice di procedura civile —:

se quanto sopra sia venuto a conoscenza del Governo;

quali provvedimenti si intenda adottare per porre rimedio a tali arbitrarie decisioni. (4-08980)

RISPOSTA. — La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria non ritiene che nella scelta ermeneutica adottata dai giudici della sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma — declaratoria anche d'ufficio di incompetenza territoriale per le domande presentate da lavoratori dipendenti di aziende o società con sede legale in Roma, ma che svolgano attività in sedi diverse —, siano ravvisabili ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei suddetti magistrati.

Al riguardo si osserva che le doglianze prospettate dal parlamentare hanno ad oggetto questioni di stretto diritto insindacabili in sede amministrativa se non in ipotesi determinate (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia), che non si ravvisano nella vicenda in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GERARDINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo svolge le proprie funzioni di controllo in base alle seguenti disposizioni: a) legge 20 marzo 1975, n. 70, sugli enti pubblici (articolo 30); b) regolamento di organizzazione e di amministrazione dell'ente, approvato con deliberazione n. 69/11/77 del 28 novembre 1977 (articolo 1, comma 3); c) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sulla contabilità degli enti pubblici (articolo 32); d) legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette (articolo 9, comma 10);

il Collegio è organo dell'ente e deve svolgere quindi un'opera ispirata all'interesse del parco, tendente ad assicurare anzitutto la funzionalità dell'istruzione, oltreché la regolarità, la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa;

ciò comporta la tempestività degli interventi, la continua collaborazione con gli altri organi, la direzione e i servizi dell'ente, l'adozione delle procedure più semplici e snelle, l'emissione in tempi brevi dei prescritti pareri e la comprensione per le situazioni di obiettiva difficoltà eventualmente derivanti da fattori esterni o da cause di forza maggiore;

l'emissione dei pareri in relazione ai bilanci preventivi e consuntivi, in modo particolare, va assicurata entro i termini precisi previsti dalla vigente normativa, per non compromettere le finalità per cui i pareri stessi sono necessari;

i pareri possono ovviamente essere preceduti da ragionevole attività istruttoria, ma non certo da interminabili carteggi, in cui le osservazioni vengono centellate una ad una, con il risultato, a parte i costi amministrativi intollerabili, di procrastinare a tempo indeterminato i pareri stessi e di fatto paralizzando l'attività del Parco;

l'istruttoria per i pareri andrebbe condotta in stretto contatto e collaborazione con l'ente (presidenza, direzione e servizi, in special modo il servizio conta-

bilità e patrimonio, che ha sede in Pescasseroli), in modo da ottenere subito eventuali chiarimenti diretti, effettuando le opportune verifiche;

il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo ha subito numerose modifiche di composizione durante gli ultimi anni (tre nel corso dell'ultimo quinquennio) e, dopo un periodo di circa due anni di «vacanza» quasi totale (dal 7 settembre 1994 al 9 giugno 1996), causata anche da ritardi ed errori da parte dei competenti Ministri dell'ambiente e del tesoro, il collegio ha svolto le proprie funzioni in modo molto frammentario e disorganico, sottendendo criteri di efficienza ed efficacia;

la particolare situazione dell'ente Parco durante l'ultimo quinquennio (mancata o tardiva nomina degli organi responsabili; ritardo nell'adozione del decreto governativo di adeguamento e di assegnazione dei finanziamenti statali; cessione in comando al ministero, per lunghi periodi, dei due funzionari di grado più elevato dopo il direttore generale, allo scopo di favorire l'avviamento dei nuovi parchi; insufficienza del personale a causa della mancata approvazione della nuova pianta organica), avrebbe dovuto meritare, da parte degli organi di controllo, speciale comprensione e considerazione ed una adeguata valutazione delle difficoltà conseguenti alla corresponsione di finanziamenti tardivi ed inadeguati, più volte lamentata e denunciata dall'ente;

al contrario, la piena disponibilità e la continua collaborazione dell'ente sono state corrisposte con una totale chiusura e con un progressivo inasprimento, che certamente non sembrano ispirati a preoccupazioni positive per il bene del Parco nazionale d'Abruzzo;

in questa situazione l'ente Parco, pur con leggeri ritardi per evidenti cause di forza maggiore, ha sempre adottato gli atti di propria competenza, ed ha soprattutto promosso le attività di autofinanziamento,

peraltro sottovalutate se non ignorate, dall'organo di controllo —:

quale sia stata la dinamica temporale delle entrate derivanti da autofinanziamento nel periodo 1984-1995 della attività del Parco nazionale d'Abruzzo;

a quanto ammonti l'indice di autofinanziamento delle attività rispetto al bilancio complessivo dell'ente e l'eventuale tasso di incremento nominale annuo e se risulti essere il più elevato tra i parchi nazionali;

se sia vero che il collegio dei revisori dei conti non abbia mai partecipato, benché invitato regolarmente, ad alcuna seduta del consiglio di amministrazione;

quante riunioni abbia tenuto il collegio, in quali località ed a quanto ammonti il compenso per ciascun revisore;

se non ritenga opportuno accertare la singolarità delle modalità e dei tempi delle osservazioni, dei rilievi e delle contestazioni sollevate dal collegio dei revisori dei conti nei confronti dell'ente Parco;

se non ritenga opportuno verificare se alcune interpretazioni della documentazione posta a disposizione dell'Ente, abbiano portato il collegio dei revisori dei conti ad errori di conteggio, immediatamente confutati e chiariti dall'ente, ingenerando perplessità e dubbi a livello di Ministero dell'ambiente;

se si condivida la decisione del Servizio conservazione natura, che ha comunicato con una interpretazione restrittiva senza precedenti, stante l'attuale situazione, dopo il 30 aprile 1997 « non potrà procedersi all'utilizzazione delle somme a disposizione, con la conseguente sospensione dell'attività »;

se sia giustificato l'accreditamento, per di più tardivo, di una sola quota di quattro dodicesimi del contributo statale ordinario per l'anno 1997, calcolata addirittura su quello, già pesantemente decurtato, dell'anno precedente;

se non ritenga necessario valutare il comportamento e le eventuali responsabi-

lità degli organi di controllo, in particolare del presidente del collegio dei revisori dei conti e del dirigente del Servizio conservazione natura. (4-08830)

RISPOSTA. — L'on. Gerardini nella sua interrogazione pone il problema del funzionamento del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, richiamando il ruolo e le funzioni del Collegio, cui la legge affida compiti di supporto all'attività amministrativa del Parco. L'On. collega rammenta che il Collegio è organo dell'Ente, pertanto la sua azione deve svolgersi in piena e fattiva collaborazione con il Parco. Lamenta per contro che « la piena disponibilità e la continua collaborazione dell'Ente sono state corrisposte con una totale chiusura e con un progressivo inasprimento » dei rapporti tra Collegio e Parco « che certamente non sembrano ispirati a preoccupazioni positive » per il buon funzionamento del Parco stesso.

Nel prendere atto dei rilievi che l'interrogazione solleva in merito ai comportamenti del Collegio, occorre tuttavia osservare che questo è nominato con decreto del Ministro del Tesoro ed è formato da tre componenti, di cui due designati dal Ministro stesso (tra cui il Presidente) e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

L'attività di controllo sul Collegio è esercitata pertanto dal Ministro del Tesoro al quale inviamo per competenza, la documentata interrogazione dell'on. Gerardini. Per quanto attiene alle questioni d'interesse del Ministero dell'Ambiente sollevate dall'onorevole collega si precisa che a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, cui l'ente era sottoposto poiché non era stato ancora approvato il bilancio preventivo per il 1997, non può andare oltre il 30 aprile; e che, sempre a norma del citato articolo 12, l'accreditamento del contributo ordinario relativo all'esercizio provvisorio non può superare i 4/12 del totale, essendo destinato alla copertura delle sole spese di funzionamento.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione penitenziaria, a mezzo delle varie direzioni di case circondariali, indice appalti per la fornitura di materiale viario;

per quanto concerne le forniture di cancelleria e cartoleria in genere, partecipa a tali gare la ditta Karnak, con sede nello Stato di San Marino, la quale, non esponendo la voce relativa all'Iva, pari al 19 per cento, presenta costantemente prezzi migliori rispetto a quelli degli altri concorrenti;

nel corso delle gare non viene mai chiarito quale sia esattamente il regime dell'Iva applicabile alla ditta proveniente da San Marino, il che crea, negli altri concorrenti, sempre una situazione di incertezza e di diffidenza nei confronti della regolarità delle gare —:

se non intenda chiarire la vicenda riguardante la partecipazione della ditta Karnak di San Marino alle gare indette dagli enti pubblici, ed in particolare dalle direzioni delle case circondariali;

inoltre, per quanto riguarda le predette direzioni, se alle stesse sia effettivamente concessa la facoltà, che poi esse esercitano, di frammentare per singoli articoli le forniture rispetto alle indicazioni iniziali di gara, in modo tale, da ripartire fra numerosissime ditte le più svariate forniture, anche per importi ridotti.

(4-08665)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione dell'On. Giorgetti, si comunica che a seguito di apposita indagine effettuata dal competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è emerso che la ditta Karnak, con sede nello Stato di San Marino, è risultata aggiudicataria di gare per la fornitura di materiale di cancelleria presso vari istituti penitenziari.*

Per quanto concerne il pagamento dell'I.V.A., si evidenzia che tutte le direzioni si sono attenute a quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633 e dall'articolo 21 del Decreto del Ministero delle Finanze del 24.12.1993 che regola i rapporti di scambio commerciale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di frazionare gli acquisti si rappresenta che tale fattispecie assume rilevanza giuridica solamente quando gli stessi vengono effettuati in modo tale che la somma delle singole fatture superi il limite di spesa prefissato (L. 200.000.000) e di competenza del funzionario delegato. Ove ciò non avvenga, come nel caso in esame, non sembra che si possa parlare di frazionamento artificioso della spesa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI. — *Ai Ministri dell'ambiente, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da informazioni assunte e da fatti di cui si è venuti a conoscenza in una serie di incontri e di riunioni pubbliche, dedicate al problema dell'attuale livello del lago di Varese, risulta che nel lontano 1968 la vecchia darsena denominata « Maggioni » sita a Gavirate, venne abbattuta e in sua sostituzione venne costruita una nuova darsena;

sulla vecchia darsena era posizionata la scala idrometrica di riferimento della quota di livello « zero » del lago di Varese, che da documenti del Genio civile veniva fatta corrispondere a una quota di metri 238,20 sul livello del mare;

tale scala, terminata la costruzione della nuova darsena, venne posizionata sulla medesima;

non sembra possibile stabilire se vi fu errore di posizionamento della scala graduata o se la stessa venne in periodo successivo manomessa da ignoti;

di certo l'attuale posizionamento non è in linea con il precedente. Tanto risulta da misurazioni effettuate da tecnici inca-

ricati dalla Consulta delle associazioni ambientaliste della provincia di Varese nel 1988, da una segnalazione diretta al Genio civile di Varese dal consorzio degli utenti del fiume Bardello (dove il consorzio, con un sistema di chiuse, regola il deflusso delle acque del lago e, quindi, il livello dello stesso) e la scala graduata di Gavi-rate;

anche una successiva misurazione effettuata da docenti e studenti dell'Istituto tecnico per geometri « Nervi » di Varese nel 1993 ha evidenziato che l'attuale zero idrometrico riduce di circa 30 centimetri il livello del lago —:

se i fatti sopra esposti corrispondano al vero;

se il corpo idrico del lago di Varese subisca una diminuzione di quasi cinque milioni di metri cubi con impatto rilevante sul problema dell'inquinamento e sul progetto di risanamento predisposto dalla provincia;

se anche la pesca professionistica sia gravemente danneggiata, soprattutto per le difficoltà di riproduzione della fauna ittica in un ambiente ripario assai modificato;

se gravi incertezze insorgono nella corretta definizione del limite di proprietà del demanio dello Stato, con tutti gli intralci che ne derivano agli enti locali riveraschi;

se, essendo collegati al canale Brabbia, all'abbassamento del livello delle acque del lago corrisponda quello della palude Brabbia, compromettendo l'*habitat*, la flora e la fauna di una zona umida protetta da leggi regionali e da convenzioni internazionali;

quali azioni i Ministri interrogati intendano promuovere al fine di ripristinare la corretta gestione dell'ecosistema del bacino del lago di Varese. (4-00331)

RISPOSTA. — *L'interrogazione indicata in oggetto pone l'attenzione sulla situazione in cui versa lo stato di salute del lago di Varese*

anche in considerazione dell'abbassamento del livello idrometrico.

Per quanto riguarda quest'ultimo problema, si riferisce che la definizione dello zero idrometrico, rientra nelle competenze del magistrato del Po, l'indicazione di detta quota costituisce importante riferimento per la definizione delle aree del demanio idrico.

Da notizie assunte è stato riferito che nell'anno 1936 l'Ufficio idrografico e maregrafico di Parma, sezione Staccata di Milano installava sul lago di Varese, presso la darsena Maggioni in comune di Gavi-rate, un'asta idrometrica con quota zero idrometrico a 238,20 mt. slm.

Nel 1968 la vecchia darsena veniva abbattuta e ricostruita da privati e l'asta idrometrica veniva riposizionata.

Nel novembre 1995 la provincia di Varese chiedeva all'Ufficio competente di verificare il posizionamento dell'attuale zero idrometrico poiché, a seguito dell'esposto di alcune associazioni private, il posizionamento dell'asta sembrava essere modificato.

Nel giugno 1996 lo stesso ufficio, di concerto con il magistrato per il Po, ufficio operativo di Milano, eseguiva un sopralluogo e riquotava lo zero idrometrico dell'asta in oggetto.

In data 18.10.1996 quest'ufficio, in riscontro ad una richiesta inoltrata per le vie brevi dal richiamato Ufficio idrografico, comunicava le risultanze della livellazione eseguita in data 3.6.1996 nei seguenti termini: « allo stato lo zero idrometrico, sito in località darsena Maggioni, è posto alla quota di mt. 237,894 slm e pertanto inferiore di cm. 30,6 rispetto alla suindicata quota di mt. 238,20 slm di norma utilizzata quale riferimento in materia di delimitazione del demanio idrico ».

A questo proposito la direzione compartimentale del Ministero delle finanze dipartimento del territorio di Varese, con nota 10.12.1996 segnalava la questione alla direzione centrale dell'amministrazione finanziaria, per avere delle indicazioni precise, che al momento non risultano essere state date.

Per il tempo trascorso risulta difficile poter quantificare i possibili danni sulla vita acquatica, tanto più per il fatto che

negli stessi anni l'aumento del carico inquinante, soprattutto per quanto riguarda i nutrienti, ha portato il lago in una situazione di grave eutrofia.

Dalla documentazione trasmessa dalla provincia di Varese, assessorato all'ambiente relativa al « Piano di gestione e di controllo dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque del lago di Varese », risulta che è stato affidato all'Istituto ambiente del CCR-Ispra l'incarico di realizzare un piano per la gestione ed il controllo dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque del lago con l'obiettivo di: definire lo stato trofico attuale del lago e la sua evoluzione nell'ultimo ventennio; valutare l'efficacia degli interventi depurativi attuati in relazione agli obiettivi di risanamento previsti dal PRRA; individuare i possibili interventi diretti sul corpo idrico per accelerarne il recupero.

I risultati dello studio, realizzato nell'anno 1991, evidenziano che la modificazione della condizione trofica del lago di Varese è stata significativa negli anni e tale da classificare il lago da una condizione naturale di oligo-mesotrofia ad una attuale al limite superiore dell'eutrofia.

Il sistema depurativo, costituito da impianto di depurazione centralizzato e collettori intercomunali circumlacuali, ha consentito, nei suoi 10 anni di attività, una diminuzione considerevole dei composti del fosforo che alla data della ricerca risulta di un terzo rispetto a quello presente nel periodo precedente il 1986.

Infine, l'ipotesi conclusiva prevede un piano di gestione globale del territorio afferente al lago di Varese da attuarsi nel medio lungo termine, comprendente la palude Brabbia ed il lago di Briandotto. Una gestione ottimale della palude Brabbia contribuirebbe, inoltre all'intercettazione degli apporti di nutrienti dal bacino del lago di Comabbio e, quindi, a diminuire il carico residuo di fosforo al lago di Varese.

L'Autorità di bacino del Po ha comunicato che, partendo dallo studio svolto dal CCR-Ispra sono stati desunti i costi per gli ulteriori interventi tesi ad anticipare e migliorare gli effetti di riequilibrio ambientale, dopo che gli interventi di risanamento già

avviati hanno fermato la dinamica e la progressività dell'inquinamento.

I finanziamenti concessi per il risanamento del lago sono:

4000 milioni a carico del PTTA 94-96 legge n. 283/89);

8.593,9 milioni attraverso revoche di precedenti finanziamenti.

Pertanto il lago è oggetto di finanziamento e di prossima realizzazione di opere per un importo di 12.593,9 milioni.

Per esso, come per tutti i laghi prealpini, è stata riconosciuta una priorità di intervento di cui si attendono i risultati delle iniziative in essere.

È stata accolta la richiesta di un finanziamento per un importo complessivo di 12.000 milioni, inserito tra gli interventi prioritari del piano straordinario di depurazione e collettamento in corso di predisposizione da parte di questo Ministero (legge 135/97).

Si riferisce ancora che non si sono ricevute ad oggi comunicazioni di danni alla flora e/o alla fauna nell'area di cui si tratta.

Nella zona rientra l'area denominata « Palude Brabbia », che è stata individuata come zona umida d'importanza internazionale e, in quanto tale, soggetta alla convenzione di Ramsar del febbraio 1971, come da D.M. dell'11.6.1984.

Detta area fa parte delle riserve naturali riportate nell'allegato A-B della legge regionale n. 86 del 30.11.1983; ed è riserva naturale regionale orientata », istituita con deliberazione del consiglio regionale n. III/1855, del 19.12.1984, pubblicata sul B.U. della regione Lombardia, 1° supplemento straordinario al n. 12 del 20.3.1985, ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983.

Pertanto ogni attività di vigilanza sull'area, ivi compresa la sorveglianza sulla pesca professionistica è esercitata dalla regione.

Notizie circa la corretta definizione della priorità, in parte privata e in parte demaniale dell'area in oggetto, devono essere richieste all'amministrazione provinciale di Varese, in quanto istituzionalmente responsabile della gestione.

Infine, considerata l'importanza dell'area, lo scrivente Ministero ha richiesto ulteriori informazioni all'Istituto nazionale fauna selvatica, per notizie sull'habitat lacustre ed aggiornamenti alle autorità locali ed è in attesa di riscontro.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

GIANCARLO GIORGETTI, BIANCHI CLERICI, DOZZO, LEMBO e ANGHINONI.
— Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.
— Per sapere — premesso che:

in base ai rilevamenti dei competenti servizi sanitari delle regioni Lombardia e Piemonte, la concentrazione di ddt in alcune specie di pesci del lago Maggiore appare superiore ai valori massimi consentiti dalla legge;

i rispettivi assessorati regionali alla sanità hanno ordinato il divieto di pesca e di commercializzazione di alcune specie ittiche e si appresterebbero ad estendere tale divieto alle specie rimanenti;

tali decisioni traggono origine dall'applicazione della ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 del Ministro della sanità, in merito alle « Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione », nella misura dello 0,1 mg/kg;

le norme sanitarie concernenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca hanno trovato successivamente specifica disciplina nel decreto legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992 di recepimento della direttiva comunitaria n. 91/493, che rinvia al concetto di « dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo » per definire le quantità massime tollerabili;

alla previsione normativa del decreto legislativo n. 531 del 1992 non ha fatto seguito puntuale disciplina quantitativa dei limiti massimi ammissibili, anche con riferimento agli *standard* definiti dagli altri paesi comunitari, sì che venga considerata valida dagli organismi

sanitari la richiamata ordinanza ministeriale, sebbene originata da direttive comunitarie non direttamente relative ai prodotti della pesca e comunque antecedenti alla direttiva n. 91/493;

la Confederazione elvetica, legata da convenzioni internazionali all'Italia per la protezione delle acque e la disciplina della pesca nel lago Maggiore, ha disciplinato la materia in oggetto con ordinanza del 26 giugno 1995 fissando in 1 mg/kg il limite massimo di ddt tollerabile per quanto riguarda le specie ittiche in oggetto e quindi in misura dieci volte superiore a quella attualmente in vigore in Italia;

sul lago Maggiore opera una numerosa comunità di pescatori professionisti, notevolmente danneggiata dai provvedimenti sanitari di divieto a causa della mancata puntuale definizione dei limiti ammissibili secondo i principi direttivi del decreto legislativo n. 531/92 —:

se sia corretto il riferimento all'ordinanza ministeriale del Ministro della sanità del 18 luglio 1990 ai fini della disciplina sotto il profilo sanitario della materia in argomento, pur in presenza delle sopravvenute normative in merito;

se il Ministro intenda in tempi rapidissimi rispettare la previsione del decreto legislativo n. 531 del 1992, provvedendo con proprio decreto a fissare i limiti di tolleranza anche con riferimento agli *standard* degli altri paesi comunitari e a quelli della Confederazione elvetica;

se non ritenga paradossale che nel medesimo specchio lacustre l'esercizio della pesca sia consentito ai pescatori di nazionalità elvetica e negato a quelli di cittadinanza italiana;

quali azioni, ed in che tempi, il Governo intenda promuovere e risarcire economicamente i pescatori professionisti italiani, rimasti improvvisamente senza pos-

sibilità di reddito in relazione alla evidenziata emergenza sanitaria;

quali azioni il Governo intenda promuovere per evitare contraccolpi negativi per il settore turistico ed alberghiero del lago Maggiore. (4-01857)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente si forniscono gli elementi conoscitivi di seguito riportati.

In seguito alla comunicazione della delegazione svizzera nella commissione per la protezione delle acque italo-elvetiche, fatta in data 5.6.96, relativa al ritrovamento di DDT in alcuni pesci in concentrazioni superiori ai limiti previsti sia dalla normativa svizzera (1 ug/kg) che in quella italiana (0,1 ug/kg), venivano attivate le iniziative di indagine per meglio accertare il fenomeno e le sue cause.

Il PMIP della USL n. 1 di Varese confermava i dati della contaminazione rilevando concentrazioni di DDT comprese tra 0,15 e 0,62 ug/kg.

L'indagine condotta dai tecnici del Ministero dell'ambiente e dei carabinieri del nucleo operativo ecologico individuava nella attività produttiva della società ENICHEM di Pieve Vergonte (NO) la fonte della contaminazione.

Con l'ordinanza del Ministro dell'ambiente assunta il 17 giugno 1997, successivamente reiterata il 28.9.96, è stato vietato lo scarico della produzione di DDT della ditta ENICHEM.

Nello stesso tempo le autorità sanitarie regionali vietavano la pesca ed il consumo alimentare di alcune specie di pesce (agone, lavarello, coregone, bondella) che superavano i limiti di DDT per peso di pesce derivanti dalla circolare del Ministero della sanità del 18.7.1990.

A seguito delle ordinanze del Ministero ambiente e i rapporti intrapresi con la società ENICHEM, è stato raggiunto un accordo con la società per l'eliminazione della produzione del DDT.

In tal modo si è raggiunto l'obiettivo di eliminare definitivamente lo scarico diretto nelle acque.

Sempre in accordo con la società si è convenuto sulla bonifica del terreno e delle

acque di falda secondo un progetto da essa prodotto e approvato in data 14 aprile 1997 dalla commissione appositamente costituita. Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Ciò comporterà definitivamente la fine di tutti i rilasci di DDT e altre sostanze inquinanti nell'ambiente.

Bisogna però ricordare che, per le caratteristiche di tale inquinante, praticamente insolubile in acqua ma persistente e bio accumulabile per la sua forte affinità con i lipidi, pur non trovando quantità apprezzabili di DDT nelle acque, si ritroveranno per alcuni anni, concentrazioni significative di DDT tanto nei sedimenti che nelle carni dei pesci.

Infatti si ricorda che per il fenomeno della bio accumulazione, nelle specie che si trovano all'apice della catena alimentare (come ad esempio alcuni pesci predatori) si possono riscontrare concentrazioni significative di DDT nelle carni superiori di un fattore 4000-8000 rispetto a quelle delle acque.

Ferma restando la competenza del Ministero della sanità in merito ai limiti di contaminazione nelle carni dei pesci, si aggiunge infine che, a prescindere da eventuali nuove disposizioni sanitarie che potranno in futuro rivedere, alla luce di nuovi studi tossicologici i limiti sin qui usati come riferimento, è opportuno ricordare che trattasi di un prodotto estremamente pericoloso, per il quale non è stata esclusa la possibile cancerogenità sull'uomo (sembra ormai provata sul ratto), è quindi auspicabile una estrema prudenza circa il consumo di alimenti contaminati.

È peraltro utile studiare la possibilità di permettere la pesca professionale controllata, mirata sia al controllo dell'equilibrio ecologico tra le specie ittiche, sia per l'allontanamento definitivo, in tempi più rapidi, del DDT dall'ambiente lacustre attraverso la distruzione in adatte condizioni (incenerimento controllato) dei pesci o dei grassi opportunamente separati.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

IACOBELLIS e MARENGO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sempre più spesso al Consiglio di Stato risultano patrocinare cause avvocati

sempre più spesso al Consiglio di Stato risultano patrocinare cause avvocati che esercitano anche il mandato parlamentare;

tale circostanza, ad avviso dell'interrogante, rischia di confliggere con le regole della deontologia professionale e con le esigenze di garanzia proprie della funzione giurisdizionale, particolarmente nel momento in cui si è avviata la discussione delle proposte di riforma della Costituzione relativamente alla magistratura e, dunque, anche relativamente all'assetto della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato —:

se non ritenga opportuno assumere le idonee iniziative di carattere amministrativo e normativo al fine di escludere i pericoli segnalati e necessarie per garantire l'indipendenza del giudizio amministrativo.

(4-10191)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva che l'eventualità di iniziative legislative svolte ad inibire l'esercizio della professione di avvocato ai parlamentari appare a tutta prima difficilmente ipotizzabile. Infatti, al di là di possibili evenienze di carattere patologico, non sembra possa ravvisarsi un istituzionale concreto pericolo di interferenza tra mandato parlamentare ed attività forense.*

La questione è stata comunque segnalata alla Commissione ministeriale che ha allo studio la riforma dell'ordinamento forense.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LA RUSSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è allo studio di una commissione governativa, presieduta dal sottosegretario Mirone, una modifica delle modalità di

ammissione nonché di espletamento dell'esame per l'abilitazione alla professione forense;

non è dato sapere alle forze politiche di opposizione, estranee alla composizione della commissione stessa, quali siano i criteri che ispirerebbero le modifiche oggetto dei lavori della predetta commissione;

si è diffusa la notizia che, nelle more dei lavori della predetta commissione, si intenderebbe, da parte del Governo, sospendere la normale effettuazione degli esami di abilitazione alla professione a cui legittimamente aspirano migliaia di laureati in giurisprudenza che hanno regolarmente adempiuto al periodo di praticantato legale, nel rispetto delle modalità attualmente previste —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per eliminare l'incertezza che si è determinata e per ovviare al grave ed ingiusto danno che tale situazione sta provocando. (4-10276)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare dell'On.le La Russa, l'Ufficio competente fa presente che la Commissione insediata presso questo Ministero e presieduta dal Sottosegretario On. Prof. Antonino Mirone ha il compito di formulare delle proposte in vista della riforma complessiva dell'Ordinamento forense.*

In tale contesto la Commissione medesima ha definito una proposta di riforma dell'accesso alla professione di avvocato da trasmettere — unitamente al risultato complessivo dei lavori — agli organi competenti per il prosieguo dell'iter normativo.

Esula, pertanto, dalle attribuzioni della Commissione la possibilità di dar luogo ad uno spostamento della sessione di esame prevista ai sensi della normativa attualmente vigente.

Quanto poi alla previsione di un esame unico nazionale per l'accesso alla professione di avvocato, la scelta della Commissione sul punto è stata motivata dalla necessità di assicurare una maggiore uniformità di trattamento nella valutazione degli

elaborati e di superare le sensibili differenze esistenti tra le varie commissioni esaminatrici sui criteri di selezione dei candidati.

Rappresenta, infatti, un dato preoccupante quello rappresentato dalle rilevanti (e talora notevolissime) differenze esistenti tra le percentuali degli idonei nei singoli distretti di Corte d'Appello ove attualmente vengono svolti gli esami di abilitazione alla professione forense: circostanza, questa, che, oltre ad essere indicativa di difformità nella selezione dei candidati, alimenta discutibili prassi — peraltro piuttosto diffuse — di trasferimento di sede dei praticanti nell'imminenza della sessione di esame al solo fine di svolgere la prova presso distretti ove sono ben maggiori le probabilità di superamento dell'esame di abilitazione medesimo.

L'esame unico su base nazionale, pertanto, consentirebbe un effettivo ed uniforme accertamento delle capacità tecnico-culturali dei candidati, assicurando nel contempo — anche nell'interesse della collettività — una selezione in grado di garantire la sussistenza dei requisiti di preparazione e professionalità indispensabili per lo svolgimento della professione di avvocato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano milanese *il Giornale*, ad avviso dell'interrogante testata coraggiosa per il dissenso che esprime nei confronti del Governo, è stato oggetto di perquisizioni da parte della polizia;

ove si dimostrasse che tali perquisizioni non siano motivate da concrete esigenze di prevenzione riconosciute dall'ordinamento, esse si rivelerebbero sostanzialmente dei soprusi, che ricorderebbero le tristi procedure in uso nei paesi dittatoriali;

simili dubbi non sembrano sfiorare né gli organismi associativi dei giornalisti né coloro che sono soliti essere definiti gli

uomini di cultura, i quali levano la loro voce con frequenza, ma non lo hanno fatto in questo caso —:

quali provvedimenti intendano assumere per acclarare presupposti e modalità esecutive delle perquisizioni. (4-09923)

RISPOSTA. — La risposta è fornita dal Ministero di Grazia e Giustizia, a ciò delegato dalla Presidenza del Consiglio di Ministri con nota 29 maggio 1997.

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'interno si rappresenta che lo scorso 28 settembre, con inizio alle ore 13.30 circa, il personale della D.I.G.O.S. ha dato esecuzione al decreto di perquisizione n. 8393/96 R.G.N.R., emanato lo stesso giorno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Sost. dott. Piercamillo Davigo) nei confronti del giornalista Stefano Zurlo sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), in quanto autore dell'articolo dal titolo « L'autista del Colle portava in giro Pacini », pubblicato (sempre lo scorso 28 settembre) sul quotidiano « il Giornale ».

Per l'esecuzione di tale provvedimento erano stati incaricati ufficiali di polizia Giudiziaria della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione della Polizia di Stato che ha subdelegato la D.I.G.O.S. di Milano.

La perquisizione — finalizzata al rinvenimento e sequestro del verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da persona informata sui fatti (l'autista citato nell'articolo in parola) nonché di documentazione concernente contatti telefonici fra utenze radiomobili è stata eseguita, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria, presso più obiettivi e precisamente nell'abitazione del citato giornalista, nell'autovettura e nel garage in suo uso, e nei locali di pertinenza esistenti all'interno della redazione de « il Giornale », ubicata a Milano, in Via Negri n. 4.

Le suddette operazioni di polizia giudiziaria sono state compiute contestualmente da complessivi dodici dipendenti, che hanno operato suddivisi negli obiettivi sopra indicati.

Tali perquisizioni hanno avuto esito negativo per quel che concerne l'oggetto del provvedimento.

Quindi il decreto di perquisizione citato in interrogazione risulta adottato dall'autorità Giudiziaria nell'ambito di indagine penale e in forza degli autonomi poteri attribuiti al Pubblico Ministero dagli articoli 247 e 55 del vigente codice di procedura penale, che consentono appunto — qualora vi sia fondato motivo, rinvenuto nel caso di specie nell'aver redatto l'articolo in maniera tale da far supporre che l'estensore fosse in possesso del verbale di S.I. rese alla polizia giudiziaria e di informazioni relative ai tabulati telefonici, di disporre perquisizioni personali e locali per acquisire il corpo di reato o comunque cose pertinenti al reato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MANZONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da alcuni organi di informazione si apprende che, presso il ministero di grazia e giustizia, si starebbe predisponendo la riforma degli esami di abilitazione per la professione di avvocato;

l'intenzione del ministero, da quanto si apprende dalla stampa, sarebbe quella di rinviare lo svolgimento degli esami agli inizi del 1998, predisponendo una norma transitoria tesa a fare slittare l'appello di dicembre 1997 per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato —:

se la notizia corrisponda al vero e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per non deludere le aspettative di tanti giovani praticanti i quali, confidando nella certezza della data fissata per lo svolgimento degli esami, stanno completando la preparazione. (4-10264)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione parlamentare dell'On.le La Russa, l'Ufficio competente fa presente che la Commissione insediata presso questo Ministero e presieduta dal Sottosegretario On. Prof. Antonino Mirone ha il compito di formulare

delle proposte in vista della riforma complessiva dell'Ordinamento forense.

In tale contesto la Commissione medesima ha definito una proposta di riforma dell'accesso alla professione di avvocato da trasmettere — unitamente al risultato complessivo dei lavori — agli organi competenti per il prosieguo dell'iter normativo.

Esula, pertanto, dalle attribuzioni della Commissione la possibilità di dar luogo ad uno spostamento della sessione di esame prevista ai sensi della normativa attualmente vigente.

Quanto poi alla previsione di un esame unico nazionale per l'accesso alla professione di avvocato, la scelta della Commissione sul punto è stata motivata dalla necessità di assicurare una maggiore uniformità di trattamento nella valutazione degli elaborati e di superare le sensibili differenze esistenti tra le varie commissioni esaminatrici sui criteri di selezione dei candidati.

Rappresenta, infatti, un dato preoccupante quello rappresentato dalle rilevanti (e talora notevolissime) differenze esistenti tra le percentuali degli idonei nei singoli distretti di Corte d'Appello ove attualmente vengono svolti gli esami di abilitazione alla professione forense: circostanza, questa, che, oltre ad essere indicativa di difformità nella selezione dei candidati, alimenta discutibili prassi — peraltro piuttosto diffuse — di trasferimento di sede dei praticanti nell'imminenza della sessione di esame al solo fine di svolgere la prova presso distretti ove sono ben maggiori le probabilità di superamento dell'esame di abilitazione medesimo.

L'esame unico su base nazionale, pertanto, consentirebbe un effettivo ed uniforme accertamento delle capacità tecnico-culturali dei candidati, assicurando nel contempo — anche nell'interesse della collettività — una selezione in grado di garantire la sussistenza dei requisiti di preparazione e professionalità indispensabili per lo svolgimento della professione di avvocato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e

giustizia, delle finanze e della difesa. — Per sapere — premesso che:

fra il 1990 ed il 1992 l'impresa Agredil di Roma ha realizzato e venduto allo Stato due complessi immobiliari, destinati a nuove sedi, rispettivamente, del tribunale di Velletri (Roma) e dell'ufficio tecnico erariale di Belluno;

la procura della Repubblica di Belluno, sulla base di un rapporto redatto dal locale reparto operativo dei Carabinieri e dopo aver acquisito copia dell'intero fascicolo presso il ministero delle finanze in Roma, ha in corso da oltre tre anni un'indagine riguardante l'acquisto della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale, peraltro deliberato dalla « commissione Merolli » di cui si è già occupata la magistratura romana;

tale indagine riguarderebbe, fra gli altri, il titolare dell'impresa Agredil ed i responsabili di importanti uffici statali di Belluno, stante l'elevato ammontare del prezzo di compravendita;

per parte sua, la vicenda del nuovo tribunale di Velletri, è stata oggetto di articoli particolarmente polemici pubblicati su organi di stampa nazionale e locale;

al riguardo, un articolo-inchiesta comparso sul settimanale « Liberazione » del 13 maggio 1994 definiva la vicenda del nuovo tribunale di Velletri « una magistrale speculazione, un'emorragia di miliardi, un grande groviglio di interessi »;

da alcuni anni la Lega Nord di Belluno, con interrogazioni parlamentari e *dossier* redatti con toni di dura denuncia, si è occupata delle due vicende;

in particolare, nell'interrogazione parlamentare 4-22288 del 18 marzo 1994, interamente dedicata alla situazione politico-amministrativa di Velletri, l'onorevole Paolo Bampo, della Lega Nord di Belluno, denunciava l'esistenza, nella cittadina laziale, di un « perverso connubio » fra costruttori, partitocrazia ed amministratori, causa di gravi episodi di malaffare nell'edilizia pubblica e privata;

nell'anno precedente un circostanziato *dossier*, diramato con la sigla Lega Nord, Liga Veneta di Belluno, diffuso largamente nel Veneto e nel Lazio, poneva in stretta correlazione le vicende delle nuove sedi dell'Ute di Belluno e del tribunale di Velletri, denunciando l'esistenza di una *lobby* affaristica originaria di Velletri ed estesasi in Veneto;

all'intendenza di finanza di Belluno, alle dirette dipendenze del direttore dell'ufficio oggetto di indagine, è in servizio dal 1985, con la qualifica di « operatore tributario », tale Marilena Zancristoforo, dal 1986 convivente con il pubblico ministero Saracini, con il quale si è unita in matrimonio all'inizio dell'anno 1995;

la signora Zancristoforo risulta intrattenere un'articolata serie di rapporti con alcune importanti imprese di costruzione e di compravendita di immobili operanti nella zona (attive anche nei settori estrattivo, dell'autotrasporto, degli impianti tecnologici e delle opere aeroportuali, marittime, stradali e ferroviarie), con particolare riguardo alla « Deon » srl di Belluno ed alla « Edilco » srl di Feltre;

da tali imprese, nel 1986 e nel 1989, la signora Zancristoforo ha rilevato in fitto due appartamenti siti rispettivamente in Belluno ed in Feltre, il primo dei quali congiuntamente al pubblico ministero Saracini;

la stessa signora Zancristoforo è stata titolare di partita IVA n. 00239700255 chiusa nel 1993, anno in cui peraltro fu diramato il *dossier* della « Lega Nord-Liga Veneta » di Belluno;

pervenuto il *dossier* a Velletri su iniziativa di uomini politici romani che ne avevano ricevuto copia direttamente dal Veneto, il locale comando compagnia Carabinieri, su incarico del pubblico ministero Saracini, apriva un'indagine volta a dimostrare che esso fosse un falso;

a tale fine sarebbero stati convocati in caserma, quali persone informate sui fatti, alcuni noti pregiudicati, i quali avrebbero reso dichiarazioni compiacenti;

sarebbero stati convocati, altresì, nella stessa veste, altri elementi, tutti con centinaia di milioni di protesti bancari a carico o condannati a più riprese per emissione di assegni a vuoto;

dette indagini sono state condotte dal capitano Marco Gervasi e dal maresciallo Riziero Martella, l'uno comandante della compagnia dei Carabinieri e l'altro comandante del nucleo radiomobile;

precedentemente, il 19 gennaio 1993 su ordine di custodia cautelare emesso dalla procura distrettuale antimafia di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sull'auto-parco di Milano, i Ros dell'arma arrestavano, fra gli altri, a Velletri Franco Assogna e Marco Borro, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga e di armi;

in una conferenza stampa convocata in caserma il capitano Gervasi dichiarava che « Assogna e Borro ricoprivano molto probabilmente un ruolo marginale nello spaccio di stupefacenti », laddove il procuratore Vigna aveva dichiarato agli organi di stampa nazionale che « il livello degli arresti è notevole, poiché non si tratta di semplici spacciatori "e che" Velletri dove sono stati arrestati Assogna e Borro era una delle centrali dello smercio »;

la credibilità di tali indagini del procuratore generale condotte da siffatto ufficiale e dal comandante del Nor, Martella, in ordine al *dossier* della Lega Nord di belluno, appare assai dubbia;

il 14 luglio 1994 il tribunale di Firenze condannava Assogna e Borro a 13 anni di reclusione per i reati ascritti, ivi compreso il narcotraffico;

ad avviso dell'interrogante il pubblico ministero Saracini, nella conduzione del procedimento penale riguardante la nuova sede dell'Ute di Belluno, potrebbe essere stato condizionato dal fatto che la propria consorte è stata diretta dipendente dell'Intendenza di finanza oggetto di indagine e potrebbe essersi, eventualmente, occupata della pratica, entrando così in contatto con il titolare dell'impresa Agredil; ciò rende

necessario verificare quali provvedimenti abbiano adottato i superiori del pubblico ministero Saracini per assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario;

inoltre nel loro operato, i carabinieri di Velletri potrebbero avere pesanti interferenze da parte di personaggi che si proponessero, attraverso una strumentale dimostrazione della calunniosa infondatezza del *dossier*, di favorire l'adozione, da parte del tribunale di Belluno, di un provvedimento di archiviazione del rapporto dei carabinieri della città veneta sulla nuova sede dell'Ute —:

se la citata Marilena Zancristoforo, anche in modo indiretto ed ufficioso si sia occupata a qualsiasi titolo presso l'Intendenza di finanza di Belluno della pratica inerente l'acquisto della nuova sede dell'Ute;

se, comunque, i rapporti che la detta signora Zancristoforo intrarrebbe o avrebbe intrattenuto con alcune imprese di costruzione e di compravendita immobiliare della zona siano ritenuti compatibili con lo *status* e i doveri di dipendente dell'amministrazione finanziaria;

se le stesse imprese, anche sotto il profilo di un eventuale contenzioso abbiano avuto o abbiano tutt'ora rapporti di ufficio con l'Intendenza di finanza di Belluno ed altri organi dell'amministrazione finanziaria;

per quale ragione, in anni decisivi in cui l'arma dei Carabinieri ha svolto una funzione determinante nell'opera della magistratura per lo smantellamento di tangenteopoli, i carabinieri di Velletri non abbiano, al contrario, effettuato alcuna indagine né sulla veridicità del contenuto del *dossier* della Lega Nord di Belluno al fine di accertare la presenza di eventuali ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, né sull'esistenza di collegamenti fra ambienti leghisti del Lazio e del Veneto;

sulla base di quali oggettive considerazioni gli stessi carabinieri abbiano ritenuto di indagare soltanto sulla identità

degli autori del *dossier* e di convocare, in tale ambito, quali « persone informate sui fatti », individui di dubbia affidabilità;

quale valutazione venga data circa le dichiarazioni rese dal comandante della compagnia dei carabinieri di Velletri dopo l'operazione diretta dalla procura distrettuale antimafia di Firenze e chi l'abbia autorizzato a rilasciare alla stampa affermazioni che si pongono in evidente contrasto con l'operato della stessa procura e dei suoi colleghi del Ros;

se non si ritenga di disporre un'ispezione presso la compagnia dei carabinieri di Velletri in ordine ai fatti sopraesposti.

(4-02701)

RISPOSTA. — *L'interrogazione, al pari di altre presentate da altri onorevoli, cui verrà data analoga risposta, riguarda la realizzazione e la vendita allo Stato da parte dell'impresa Agredil di Roma di due complessi immobiliari, destinati a nuove sede, rispettivamente, del Tribunale di Velletri e dell'UTE di Belluno.*

Dagli elementi acquisiti presso gli uffici giudiziari competenti, presso il Ministero delle Finanze, nonché dal Ministero della Difesa, emergono le seguenti circostanze:

Tribunale di Velletri:

In data 24.03.1989 il Ministero ha espresso parere favorevole all'acquisto da parte del Comune di Velletri di un edificio in costruzione, da destinare a sede di Uffici giudiziari, autorizzando il finanziamento di L. 13.804.000.000 ai sensi dell'articolo 19 della L. 30.03.1981 n. 119, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti il 27 giugno dello stesso anno.

Dall'esame della documentazione depositata in archivio della Direzione Generale Affari Civili e delle libere professioni Ufficio VII, risulta che l'immobile in questione è stato acquistato dalla sri Agredil 83 e che il prezzo di L. 11.600.000.000 oltre il 19% di IVA (complessivamente L. 13.804.000.000) è stato ritenuto congruo dal competente Ufficio Tecnico Erariale di Roma.

Successivamente con nulla osta del 22.12.1990 il Ministero ha autorizzato un finanziamento integrativo di L. 3.800.300.000 per il completamento dell'edificio; tale finanziamento, sempre ai termini dell'articolo 19 L. 119/81, è stato concesso dalla Cassa Depositi e prestiti al Comune di Velletri in data 02.08.1991.

La struttura in questione attualmente ospita il Tribunale con la relativa Procura.

Il Presidente del Tribunale di Velletri riferisce che non risulta che vi siano stati rilievi in ordine all'ammontare del prezzo corrisposto per l'acquisto da parte dei competenti organi di controllo.

La Procura del Tribunale di Velletri comunica altresì che sulla vicenda sono state dall'Ufficio svolte le seguenti attività d'indagine:

una prima notizia di reato, a carico di ignoti poiché coinvolgente quale parte offesa dei reati di diffamazione e calunnia un magistrato all'epoca in servizio presso lo stesso ufficio, venne trasmessa per competenza in data 19.03.1993 al Procuratore presso il Tribunale di Perugia;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia comunica che detto procedimento è stato archiviato in data 31.12.1993, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;

altra notizia di reato, in quanto connessa alle indagini in corso presso l'AG di Belluno, fu inviata a detta Autorità per riunione, in data 23.03.1993;

sono stati svolti accertamenti in merito all'operato di appartenenti alla Compagnia CC di Velletri (Martella Riziero e Gervasi Marco) che hanno dato luogo a due procedimenti penali, il primo dei quali conclusosi con decreto di archiviazione GIP del 02.05.1996; il secondo, per il quale l'Ufficio del PM ha avanzato richiesta di archiviazione, è in fase di perfezionamento della procedura di cui all'articolo 408 cpp (avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa).

Con riferimento all'arresto effettuato in Velletri di persone indagate per associazione

a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che nell'occasione il Capitano Gervasi non ebbe a fornire alcuna notizia agli organi di stampa.

Ufficio Tecnico Erariale di Belluno.

Con decreto ministeriale n. 20690 del 14.03.1991 impegnato per la spesa dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero delle Finanze in data 22.03.1991 e registrato alla Corte dei Conti il 30.07.1991, è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 33892 di repertorio datato 01.03.1991, con il quale lo Stato ha acquistato per il prezzo di L.9.000.000.000 + IVA, dalla società « Agr. Edil 83 », con sede in Roma, il compendio immobiliare in costruzione della superficie di mq. 1836, sito in Belluno, da destinare a sede dell'ufficio Tecnico Erariale di Belluno.

La perizia di stima sull'immobile era stata eseguita dall'UTE di Belluno, che si era pronunciato per il valore appunto di L. 9.000.000.000, contro una richiesta della società Agr. edil di L. 9.500.000.000.

Successivamente, essendosi verificate tutte le condizioni contrattualmente previste, con decreto dirigenziale del 18.05.1992 è stato autorizzato il pagamento in favore della società venditrice del prezzo pattuito.

In seguito, nel mese di ottobre 1992, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Belluno, sono state consegnate all'Autorità Giudiziaria copie della documentazione contenuta nei fascicoli in trattazione presso la Direzione del Dipartimento del Territorio e presso l'intendenza di Finanza di Belluno.

Successivamente, essendo stata ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova valutazione dell'immobile, con nota del 30.12.1993 è stato conferito incarico a tre funzionari in servizio presso Uffici Tecnici Erariali di far parte di una apposita Commissione competente a svolgere indagini di revisione di stima del complesso immobiliare de quo.

La Direzione del Dipartimento del Territorio comunica di avere sollecitato in data 30.11.1996 gli altri uffici competenti, in

merito alla formazione della Commissione suddetta e agli eventuali lavori svolti.

Con particolare riferimento al coinvolgimento della sig. Marilena Zancristoforo (interrogazione Maticena) le informazioni acquisite precisano che: la Zancristoforo non è dipendente dell'UTE di Belluno, ma era prima dipendente dell'Intendenza di Finanza (come addetta alla contabilità) ed attualmente — a far data dai primi mesi del 1995 — dell'Ufficio di Registro di Belluno.

Il dirigente del Dipartimento delle Entrate dell'Intendenza di Finanza, interpellato sul punto, afferma che mai la Zancristoforo è stata alle dipendenze dell'UTE, né ha avuto modo di occuparsi della procedura in questione.

Corrisponde al vero che la Zancristoforo è stata in passato titolare di partita IVA per il commercio di vestiario ed abbigliamento, negli anni 78-79.

Vera anche la circostanza che la predetta abbia intrattenuto due contratti di locazione con la srl Deon e la srl Educo, società peraltro completamente estranee all'edificazione del palazzo dell'UTE.

Pertanto l'AG interpellata conclude per l'esclusione di condizionamenti in qualsiasi modo esercitati dalla stessa sul sost. Proc. Dott. Fabio Saracini, suo coniuge, incaricato dell'indagine sino alla data della sua morte (15.02.1995).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha comunicato che al dott. Saracini vennero a suo tempo assegnate due indagini vertenti sullo stesso tema e cioè quella relativa alla sede dell'UTE e quella nata dalla diffusione in Veneto di un volantino anonimo, apparentemente diffuso dalla Lega Nord di Belluno, relativa a tale vendita.

Tale seconda indagine (n. 268194 RG) si è conclusa con richiesta di rinvio a giudizio — ovviamente a carico di autori identificati — del 4.5.1995 da parte del dott. Saracini per i reati di cui agli artt. 81, 595, 368, 494 C.P.; il Giudice dell'udienza preliminare con sentenza del 18.10.1995 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore dell'Autorità giudiziaria di Padova.

Quindi gli atti sono stati trasmessi a quella Procura il 9.1.1996.

L'indagine penale sui fatti relativi all'acquisto del complesso immobiliare UTE inizialmente seguita dal dott. Saracini, venne assegnata a diverso sostituto dopo la morte di quest'ultimo.

Nel corso delle indagini risultano compiute numerose acquisizioni di documenti sia presso imprese private che presso uffici pubblici, nonché complesse ed approfondite indagini bancarie su soggetti interessati alla vicenda, in particolare sul titolare della AGREDIL, citato dall'On.le Pecoraro Scania.

Il procedimento risulta archiviato dal Giudice per le indagini preliminari di Belluno in data 28 marzo 1997 su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-12407 del 25 luglio 1995, l'interrogante evidenziava che tutte le utenze telefoniche in suo uso (telefoni di abitazioni, di segreteria e « cellulari ») sarebbero state poste sotto controllo;

in data 13 novembre 1995, l'interrogante presentava un esposto al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, chiedendo, tra l'altro, che venisse disposta una consulenza volta ad acclarare, al più presto possibile, trattandosi di atto irripetibile, la sottoposizione a controllo di dette utenze telefoniche e di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale;

ad oggi non si è avuta risposta all'interrogazione né notizie da parte della procura della Repubblica di Reggio Calabria;

l'interrogante ha fondati motivi di ritenere che tale illecita attività di controllo continui tuttora;

se ciò fosse, tutto sarebbe avvenuto, ed avverrebbe, oltre che in violazione del

codice penale, anche e soprattutto in violazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione della Repubblica italiana, perché mira, indubbiamente, a censurare l'inviolabile esercizio delle funzioni di membro del Parlamento —:

se siano stati ordinati controlli sulle utenze telefoniche dell'interrogante e, in caso positivo, quando e per quali finalità;

chi abbia materialmente eseguito i lavori di « spionaggio », dove siano le « bobine » con le relative trascrizioni e che uso ne sia stato fatto sino ad oggi;

se non si ritenga di disporre una apposita ispezione presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria per verificare che fine abbia fatto l'esposto-denuncia presentato dall'interrogante;

quali severi provvedimenti si intendano adottare nei confronti di tutti coloro, che a qualsiasi titolo e con qualunque azione, si siano resi responsabili di tale inaudita e grave azione, in violazione delle leggi vigenti e della Carta costituzionale.
(4-09159)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha rappresentato che le indagini tempestivamente svolte a seguito di denuncia hanno consentito di escludere che le utenze in uso all'interrogante siano state oggetto di intercettazione dal 1989 in poi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MATRANGA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

rimangono spesso inapplicati le disposizioni sul recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti detenuti per reati connessi alla loro condizione;

esiste un caso attuale di inadempienze tra l'Asl n. 6 di Palermo e la casa circondariale « Pagliarelli »; queste, nono-

stante l'emergenza ed i solleciti, non hanno provveduto alla stipula dell'atto di convenzione;

tale inadempienza non fa che penalizzare i detenuti tossicodipendenti del « Pagliarelli », che, in assenza di tale convenzione, non possono effettuare i colloqui con gli operatori del Sert, vedendosi privato del loro diritto al recupero ed al reinserimento —:

se non ritenga urgente intervenire per verificare eventuali responsabilità dirette od omissioni da parte degli organi preposti e sveltire i tempi per la stipula della suddetta convenzione. (4-08132)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il 6 maggio scorso è stata stipulata la convenzione tra la ASL n. 6 di Palermo e la II Casa circondariale di Palermo Pagliarelli per il recupero ed il reinserimento dei detenuti tossicodipendenti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

l'ente parco nazionale dell'Aspromonte è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994;

con oltre un terzo del territorio della provincia di Reggio Calabria e dei trentasei comuni inclusi nella perimetrazione, il parco d'Aspromonte occupa un'area eccessiva, inaccettabile ed incontrollabile;

diversi ricorsi, pendenti dinanzi al TAR del Lazio, mettono in forse la legittimità dell'ente parco;

l'ente parco a tutt'oggi non ne assicura il funzionamento e, non avendo provveduto alla regolare tabellazione, sta creando grande disagio tra i cittadini, a causa dei costanti divieti e delle restrizioni che gli organi di controllo effettuano quotidianamente;

il parco non funzionante appare istituito solo per produrre divieti e restrizioni che continuano e deteriorare la già precaria situazione economica ed occupazionale delle popolazioni interessate —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per dare corso alla corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di parchi e per predisporre una revisione della mega-perimetrazione del parco d'Aspromonte. (4-00323)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata in oggetto si riferisce che l'Ente parco dell'Aspromonte è stato istituito con legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette) e DPR del 14.1.1994 ed ha sede provvisoria nel comune di Gambarie di Santo Stefano d'Aspromonte.*

Il parco comprende 37 comuni della provincia di Reggio Calabria e si estende su una superficie complessiva di circa 76.000 ettari.

Gli organi dell'Ente sono:

il consiglio direttivo, che si è riunito con cadenza frequente ogni 20 giorni ed i cui membri sono stati nominati con D.M. 28.4.94/68;

la giunta esecutiva che si riunisce una volta la settimana.

La comunità, composta dai legali rappresentanti dei territori in cui ricade il parco, il presidente della giunta regionale, il presidente dell'amministrazione provinciale ed i sindaci dei 37 comuni interessati.

Con D.M. del 28.4.94/62 è stato nominato il presidente del parco.

Con D.M. 18.6.1996 è stato approvato lo statuto.

È stata redatta la pianta organica del personale, approvata anch'essa dai tre Ministeri competenti, la quale consentirà, in virtù di norme contenute nella legge 23.12.96, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di avviare, quanto prima, le procedure per la creazione della struttura amministrativa e tecnica dell'Ente, la cui mancanza rappresenta tuttora il limite più grosso per la concreta operatività dell'Ente stesso.

Con decreto ministeriale del 17.1.97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.4.97, n. 79 è stato nominato direttore del parco il dottor Pasquale Nania.

Nell'ambito del piano triennale di tutela ambientale, l'Ente parco ha avuto approvate schede di interventi per 10.086 milioni, regolarmente finanziate e in fase di affidamento degli incarichi per le progettazioni esecutive e gli appalti.

Tra queste schede sono comprese quella per il piano del parco (2.500 milioni) e quella per il piano di sviluppo economico e sociale (1000 milioni). Con il primo si procederà alla zonizzazione del territorio in quattro zone a protezione diversificata ed al regolamento delle attività, anche produttive; con il secondo, che dovrà essere opera della comunità del parco, si programmeranno le attività di sviluppo.

Le altre schede prevedono interventi per la cartografica del perimetro del parco e la tabellazione delle zone di accesso, il sistema dei sentieri naturalistici; un sistema pilota di monitoraggio antincendio; un sistema integrato mirato allo sviluppo dell'ambiente rurale; la realizzazione di una rete di biomonitoraggio per il controllo degli ecosistemi forestali del parco.

Inoltre, a seguito di una recente delibera CIPE per interventi in aree povere, l'Ente sta portando avanti altri progetti di comuni e comunità montane interni al parco, che sono già alla valutazione del Ministero dell'ambiente.

In ossequio a quanto stabilito dalla legge 392/91, il parco si è dato un regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici e patrocini volti ad incentivare talune attività produttive compatibili con le proprie finalità.

Si segnala, peraltro, che mediante la definizione del perimetro del parco, potrà essere dato un quadro chiaro di sviluppo alle attività produttive e ai servizi consentiti, con particolare e auspicabile riferimento al turismo, con conseguenti favorevoli ricadute in termini economici e occupazionali per le popolazioni residenti nei territori ricompresi nel parco e limitrofi.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il bacino idrografico del fiume Sarno nel 1992 è stato dichiarato « area ad elevato rischio ambientale », individuato nei territori di Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dei tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, S. Marzano, S. Egidio Montalbino, S. Valentino Torio, Sarno, Scafati e Siano della provincia di Salerno e Montoro inferiore, Montoro Superiore e Solofra della provincia di Avellino;

il territorio della provincia di Napoli, corrispondente ai comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Giuseppe Vesuviano, S. Maria la Carità, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, coincidenti con la parte terminale del bacino del fiume Sarno, è stato dichiarato « area ad elevato rischio di crisi ambientale » con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 1987;

lo stato di qualità delle acque superficiali, come già da tempo rilevato dal ministero interrogato, risulta fortemente compromesso dagli alti livelli di inquinamento, in quanto queste, scarsamente o per nulla sottoposte a processi di trattamento o ritenzione, risultano gravate da forti contributi inquinanti che derivano: da una densità di popolazione che raggiunge punte di circa 50 volte il valore medio nazionale; dalla presenza consistente di poli industriali ad alto tasso di inquinamento, tra i quali l'agglomerato delle industrie conciarie, conserviere, casearie, farmaceutiche e manifatturiere in genere; da un'attività agricola intensiva con utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in quantitativi di gran lunga superiori ai valori medi nazionali per colture similari;

lo stato di qualità delle acque sotterranee resta correlato agli elevati scarichi inquinanti che insistono nell'ambito terri-

toriale del bacino del Sarno e alla pratica diffusa e indiscriminata di emungimenti dal sottosuolo;

la struttura del sistema di depurazione delle acque risulta di gran lunga inadeguata rispetto alle esigenze del territorio e ai carichi inquinanti che su di esso gravano;

a tutt'oggi, secondo alcune analisi sanitarie eseguite nella zona, risulta esserci un elevato rischio di contagio da malattie infettive;

da quattro anni si è in attesa del piano di risanamento ambientale del bacino idrografico del citato fiume;

è recentissima l'intenzione del sindaco del comune di Scafati, attraversato dal Sarno, di procedere allo sgombero di tutte le famiglie che abitano nei pressi del maleodorante fiume —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far fronte alla pericolosa situazione di emergenza ambientale provocata da quello che è stato considerato il fiume più inquinato d'Europa;

quale sia lo stato di attuazione del piano di risanamento del citato bacino.

(4-01769)

RISPOSTA. — *Per il bacino del Sarno è stato dichiarato dall'aprile del 1995 (con DPCM in data 14 aprile e poi in data 29 dicembre) lo stato di emergenza socio-economico-ambientale e sono stati, da quel momento, messi in atto dal Commissario Straordinario, con il supporto del Ministero dell'Ambiente, tutta una serie di interventi che hanno riguardato sia gli insediamenti produttivi, sia gli insediamenti civili, principali fonti di inquinamento del Sarno e dei suoi affluenti.*

Al momento dell'emanazione del citato DPCM la situazione, per quanto riguarda gli aspetti ambientali e occupazionali era la seguente:

i lavori di costruzione dell'impianto a servizio dell'Alto Sarno erano bloccati e le aziende conciarie avevano sospeso la loro attività;

per il Medio Sarno la soluzione prospettata nel Piano era fortemente avversata dalle popolazioni interessate e la Regione non era in condizioni di prospettare soluzioni alternative;

l'impianto a servizio del comprensorio Foce Sarno, parzialmente realizzato, non era in grado di funzionare per la carenza di fondi da destinare ad opere di completamento e per il contenzioso con le ditte appaltatrici.

Non affrontato in tutto il bacino era poi il problema del completamento delle reti fognarie dei comuni serviti dalla rete di collettori comprensoriali.

Ad oggi, grazie all'azione congiunta del Commissario Straordinario e del Ministero dell'Ambiente, la situazione si presenta notevolmente modificata.

Sono state individuate soluzioni che hanno consentito la ripresa delle attività produttive del settore conciario senza penalizzare l'ambiente: l'impianto a servizio del comprensorio dell'Alto Sarno è completato per la sezione di Solofra e in via di completamento per la sezione di Mercato S. Severino (i lavori termineranno a fine anno), per l'impianto di Foce Sarno sono stati reperiti i finanziamenti per il completamento e per l'adeguamento alle Direttive Comunitarie e i relativi lavori inizieranno entro l'anno; è stato affrontato in modo esteso il problema del completamento delle reti fognarie, per le quali si dispone di progetti, già validati, e dei relativi finanziamenti.

Per la soluzione dei problemi depurativi del Medio Sarno, si è adottato un approccio del tutto nuovo nel panorama italiano, individuando soluzioni di risanamento che incidono in modo rilevante sui modi di produrre beni e sui cicli di riutilizzazione delle acque e che portano a recuperare livelli di qualità delle acque del fiume compatibili con i vari usi.

Nel programmare l'attività di risanamento, una particolare attenzione è stata riservata anche al recupero dei valori naturali del bacino idrografico per i torrenti Cavaiola e Solofrana.

Tutti gli interventi previsti per il Medio Sarno, sia quelli a carico degli imprenditori del settore conserviero (parzialmente), che quelli a carico delle Amministrazioni pubbliche, per complessivi 480 miliardi, sono coperti da finanziamenti a valere sul Programma Operativo Multiregionale Ambiente, sull'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, sui fondi derivanti dall'attività di riprogrammazione del QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) 1994-1999, sulle disponibilità assegnate al Ministero dell'Ambiente con deliberazione del CIPE del 18-12-1996, concernente la ripartizione di risorse destinate alle aree depresse.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione degli interventi, si prevede di poter assegnare i lavori di completamento o realizzazione degli impianti di depurazione entro la fine dell'anno 1997, essendo già stati predisposti dalla struttura commissariale i relativi progetti preliminari.

Salvo imprevisti, tutte le opere si completeranno entro la fine del 1999 e quindi, a partire dai primi mesi dell'anno 2000, si potranno avere benefici generalizzati per tutto il bacino del Sarno.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-10405 del 29 maggio 1995, l'interrogante segnalava al Ministero di grazia e giustizia che negli anni scorsi il reparto operativo dei Carabinieri di Belluno aveva trasmesso alla locale procura della Repubblica un rapporto da cui emergono, in ordine alla costruzione e vendita allo Stato della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale di Belluno da parte dell'impresa Agredil di Roma, secondo quanto risulta all'interrogante, rilevanti ipotesi di reato a carico dell'Intendente di finanza della città veneta, dei due geometri dell'Ute che avevano stimato il prezzo, del direttore dei lavori e del titolare dell'impresa, Fausto Cianfano;

l'interrogante segnalava, altresì, come il conseguente procedimento penale, affi-

dato al pubblico ministero Fabio Saracini, non avesse fatto segnare alcun passo avanti, al punto che le citate persone non risultavano neppure essere state iscritte nel registro degli indagati, a cominciare dall'Intendente di finanza, titolare dell'ufficio che, di concerto con il Ministero delle finanze, aveva svolto tutte le fasi della pratica di acquisto della nuova sede Ute;

lo scrivente segnalava, inoltre, come lo stesso pubblico ministero si stesse prevalentemente occupando di un procedimento penale parallelo, diretto ad individuare gli autori di un *dossier*, diffuso nel marzo 1993 e recante la sigla « Lega nord-Liga veneta » di Belluno, che si occupava della vicenda della nuova sede Ute bellunese, posta in relazione con quella del nuovo tribunale di Velletri (Roma), realizzato dalla stessa srl Agredil;

nell'interrogazione n. 4-22288 del 18 marzo 1994, interamente incentrata sulla situazione politico-amministrativa di Velletri, l'onorevole Bampo della lega nord di Belluno, denunciava l'esistenza nella cittadina laziale di un « perverso connubio » fra costruttori, partitocrazia e amministratori, causa di gravi episodi di malaffare nell'edilizia pubblica e privata;

il citato *dossier* denunciava, fra l'altro, l'esistenza di una *lobby* affaristica originaria di Velletri ed estesasi in Veneto;

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante e citato sopra, l'allora titolare del dicastero di grazia e giustizia, Filippo Mancuso, comunicava evasivamente che il pubblico ministero Saracini non aveva ritenuto di procedere contro alcuno « in assenza di elementi indiziari di reità che non si evincano dalla succinta esposizione cronologica dei fatti svolta dai Carabinieri » in ordine alla vicenda della nuova sede Ute di Belluno —:

quali dipendenti del ministero interrogato si siano occupati presso l'Intendenza di finanza di Belluno della pratica di acquisto della nuova sede Ute e se tali dipendenti abbiano avuto rapporti con im-

prese di costruzione e di compravendita o possano essere in qualche modo riconducibili alla vicenda del *dossier*. (4-03686)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-10405 del 29 maggio 1995, l'interrogante segnalava al Ministero di grazia e giustizia che negli anni scorsi il reparto operativo dei Carabinieri di Belluno aveva trasmesso alla locale procura della Repubblica un rapporto da cui emergono, in ordine alla costruzione e vendita allo Stato della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale di Belluno da parte dell'impresa Agredil di Roma, secondo quanto risulta all'interrogante, rilevanti ipotesi di reato a carico dell'Intendente di finanza della città veneta, dei due geometri dell'Ute che avevano stimato il prezzo, del direttore dei lavori e del titolare dell'impresa, Fausto Cianfano;

l'interrogante segnalava, altresì, come il conseguente procedimento penale, affidato al pubblico ministero Fabio Saracini, non avesse fatto segnare alcun passo avanti, al punto che le citate persone non risultavano neppure essere state iscritte nel registro degli indagati, a cominciare dall'Intendente di finanza, titolare dell'ufficio che, di concerto con il Ministero interrogato, aveva svolto tutte le fasi della pratica di acquisto della nuova sede Ute;

l'interrogante segnalava, inoltre, come lo stesso pubblico ministero si stesse prevalentemente occupando di un procedimento penale parallelo, diretto ad individuare gli autori di un *dossier*, diffuso nel marzo 1993 e recante la sigla « Lega nord-Liga veneta » di Belluno, che si occupava della vicenda della nuova sede Ute bellunese, posta in relazione con quella del nuovo tribunale di Velletri (Roma) realizzato dalla stessa srl Agredil;

nell'interrogazione n. 4-22288 del 18 marzo 1994, interamente incentrata sulla situazione politico-amministrativa di Velletri, l'onorevole Bampo della lega nord di Belluno, denunciava l'esistenza nella citta-

dina laziale di un « perverso connubio » fra costruttori, partitocrazia e amministratori, causa di gravi episodi di malaffare nell'edilizia pubblica e privata;

il citato *dossier* denunciava, fra l'altro, l'esistenza di una *lobby* affaristica originaria di Velletri ed estesasi in Veneto;

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante e citato sopra, l'allora titolare del dicastero di grazia e giustizia, Filippo Mancuso, comunicava evasivamente che il pubblico ministero Saracini non aveva ritenuto di procedere contro alcuno « in assenza di elementi indiziati di reità che non si evincano dalla succinta esposizione cronologica dei fatti svolta dai Carabinieri » in ordine alla vicenda della nuova sede Ute di Belluno —:

per quale ragione i Carabinieri di Velletri non abbiano effettuato alcuna indagine né sulla veridicità del contenuto del *dossier* citato, al fine di accertare la presenza di eventuali ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, né sull'esistenza di collegamenti fra ambienti leghisti del Lazio e del Veneto. (4-03687)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4/10405 del 29 maggio 1995 l'interrogante segnalava al ministero interrogato che negli anni scorsi il reparto operativo dei Carabinieri di Belluno aveva trasmesso alla locale Procura della Repubblica un rapporto da cui emergono, in ordine alla costruzione e vendita allo Stato della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale di Belluno da parte dell'impresa Agredil di Roma, secondo quanto risulta all'interrogante, rilevanti ipotesi di reato a carico dell'Intendente di finanza della città veneta, dei due geometri dell'Ute che avevano stimato il prezzo, del direttore dei lavori e del titolare dell'impresa, Fausto Cianfano;

l'interrogante segnalava, altresì, come il conseguente procedimento penale, affidato al pubblico ministero Fabio Saracini, non avesse fatto segnare alcun passo avanti al punto che le citate persone non risultavano neppure essere state iscritte nel registro degli indagati, a cominciare dall'Intendente di finanza, titolare dell'ufficio che, di concerto con il ministero delle finanze, aveva svolto tutte le fasi della pratica di acquisto della nuova sede Ute;

l'interrogante segnalava, inoltre, come lo stesso pubblico ministero si stesse prevalentemente occupando di un procedimento penale parallelo, diretto a individuare gli autori di un *dossier*, diffuso nel marzo 1993 e recante la sigla « Lega nord-Liga veneta » di Belluno, che si occupava della vicenda della nuova sede Ute bellunese, posta in relazione con quella del nuovo Tribunale di Velletri (Roma) realizzato dalla stessa srl Agredil;

nell'interrogazione n. 4/22288 del 18 aprile 1994, interamente incentrata sulla situazione politico-amministrativa di Velletri, l'onorevole Bampo della Lega nord di Belluno, denunciava l'esistenza nella cittadina laziale di un « perverso connubio » fra costruttori, partitocrazia e amministratori, causa di gravi episodi di malaffare nell'edilizia pubblica e privata;

il citato *dossier* denunciava, fra l'altro, l'esistenza di una *lobby* affaristica originaria di Velletri ed estesasi in Veneto;

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante, e citato sopra, l'allora titolare del dicastero di grazia e giustizia, Filippo Mancuso, comunicava evasivamente che il pubblico ministero Saracini non aveva ritenuto di procedere contro alcuno « in assenza di elementi indiziari di reità che non si evincano dalla succinta esposizione cronologica dei fatti svolta dai Carabinieri » in ordine alla vicenda della nuova sede Ute di Belluno —:

se risulti che siano state avviate indagini in merito alle notizie di reato ri-

portate nel suddetto *dossier* e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-03688)

RISPOSTA. — *L'interrogazione, al pari di altre presentate da altri onorevoli, cui verrà data analogo risposta, riguarda la realizzazione e la vendita allo Stato da parte dell'impresa Agredil di Roma di due complessi immobiliari, destinati a nuove sede, rispettivamente, del Tribunale di Velletri e dell'UTE di Belluno.*

Dagli elementi acquisiti presso gli uffici giudiziari competenti, presso il Ministero delle Finanze, nonché dal Ministero della Difesa, emergono le seguenti circostanze:

Tribunale di Velletri:

In data 24.03.1989 il Ministero ha espresso parere favorevole all'acquisto da parte del Comune di Velletri di un edificio in costruzione, da destinare a sede di Uffici giudiziari, autorizzando il finanziamento di L. 13.804.000.000 ai sensi dell'articolo 19 della L. 30.03.1981 n. 119, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti il 27 giugno dello stesso anno.

Dall'esame della documentazione depositata in archivio della Direzione Generale Affari Civili e delle libere professioni Ufficio VII, risulta che l'immobile in questione è stato acquistato dalla srl Agredil 83 e che il prezzo di L. 11.600.000.000 oltre il 19% di IVA (complessivamente L. 13.804.000.000) è stato ritenuto congruo dal competente Ufficio Tecnico Erariale di Roma.

Successivamente con nulla osta del 22.12.1990 il Ministero ha autorizzato un finanziamento integrativo di L. 3.800.300.000 per il completamento dell'edificio; tale finanziamento, sempre ai termini dell'articolo 19 L. 119/81, è stato concesso dalla Cassa Depositi e prestiti al Comune di Velletri in data 02.08.1991.

La struttura in questione attualmente ospita il Tribunale con la relativa Procura.

Il Presidente del Tribunale di Velletri riferisce che non risulta che vi siano stati rilievi in ordine all'ammontare del prezzo corrisposto per l'acquisto da parte dei competenti organi di controllo.

La Procura del Tribunale di Velletri comunica altresì che sulla vicenda sono state dall'Ufficio svolte le seguenti attività d'indagine:

una prima notizia di reato, a carico di ignoti poiché coinvolgente quale parte offesa dei reati di diffamazione e calunnia un magistrato all'epoca in servizio presso lo stesso ufficio, venne trasmessa per competenza in data 19.03.1993 al Procuratore presso il Tribunale di Perugia;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia comunica che detto procedimento è stato archiviato in data 31.12.1993, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;

altra notizia di reato, in quanto connessa alle indagini in corso presso l'AG di Belluno, fu inviata a detta Autorità per riunione, in data 23.03.1993;

sono stati svolti accertamenti in merito all'operato di appartenenti alla Compagnia CC di Velletri (Martella Riziero e Gervasi Marco) che hanno dato luogo a due procedimenti penali, il primo dei quali conclusosi con decreto di archiviazione GIP del 02.05.1996; il secondo, per il quale l'Ufficio del PM ha avanzato richiesta di archiviazione, è in fase di perfezionamento della procedura di cui all'articolo 408 cpp (avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa).

Con riferimento all'arresto effettuato in Velletri di persone indagate per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che nell'occasione il Capitano Gervasi non ebbe a fornire alcuna notizia agli organi di stampa.

Ufficio Tecnico Erariale di Belluno.

Con decreto ministeriale n. 20690 del 14.03.1991 impegnato per la spesa dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero delle Finanze in data 22.03.1991 e registrato alla Corte dei Conti il 30.07.1991, è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 33892 di repertorio datato 01.03.1991,

con il quale lo Stato ha acquistato per il prezzo di L.9.000.000.000 + IVA, dalla società « Agr. Edil 83 », con sede in Roma, il compendio immobiliare in costruzione della superficie di mq. 1836, sito in Belluno, da destinare a sede dell'ufficio Tecnico Erariale di Belluno.

La perizia di stima sull'immobile era stata eseguita dall'UTE di Belluno, che si era pronunciato per il valore appunto di L. 9.000.000.000, contro una richiesta della società Agr. edil di L. 9.500.000.000.

Successivamente, essendosi verificate tutte le condizioni contrattualmente previste, con decreto dirigenziale del 18.05.1992 è stato autorizzato il pagamento in favore della società venditrice del prezzo pattuito.

In seguito, nel mese di ottobre 1992, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Belluno, sono state consegnate all'Autorità Giudiziaria copie della documentazione contenuta nei fascicoli in trattazione presso la Direzione del Dipartimento del Territorio e presso l'intendenza di Finanza di Belluno.

Successivamente, essendo stata ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova valutazione dell'immobile, con nota del 30.12.1993 è stato conferito incarico a tre funzionari in servizio presso Uffici Tecnici Erariali di far parte di una apposita Commissione competente a svolgere indagini di revisione di stima del complesso immobiliare de quo.

La Direzione del Dipartimento del Territorio comunica di avere sollecitato in data 30.11.1996 gli altri uffici competenti, in merito alla formazione della Commissione suddetta e agli eventuali lavori svolti.

Con particolare riferimento al coinvolgimento della sig. Marilena Zancristoforo (interrogazione Maticena) le informazioni acquisite precisano che: la Zancristoforo non è dipendente dell'UTE di Belluno, ma era prima dipendente dell'Intendenza di Finanza (come addetta alla contabilità) ed attualmente — a far data dai primi mesi del 1995 — dell'Ufficio di Registro di Belluno.

Il dirigente del Dipartimento delle Entrate dell'Intendenza di Finanza, interpellato sul punto, afferma che mai la Zancristoforo

è stata alle dipendenze dell'UTE, né ha avuto modo di occuparsi della procedura in questione.

Corrisponde al vero che la Zancristoforo è stata in passato titolare di partita IVA per il commercio di vestiario ed abbigliamento, negli anni 78-79.

Vera anche la circostanza che la predetta abbia intrattenuto due contratti di locazione con la srl Deon e la srl Educo, società peraltro completamente estranee all'edificazione del palazzo dell'UTE.

Pertanto l'AG interpellata conclude per l'esclusione di condizionamenti in qualsiasi modo esercitati dalla stessa sul sost. Proc. Dott. Fabio Saracini, suo coniuge, incaricato dell'indagine sino alla data della sua morte (15.02.1995).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha comunicato che al dott. Saracini vennero a suo tempo assegnate due indagini vertenti sullo stesso tema e cioè quella relativa alla sede dell'UTE e quella nata dalla diffusione in Veneto di un volantino anonimo, apparentemente diffuso dalla Lega Nord di Belluno, relativa a tale vendita.

Tale seconda indagine (n. 268194 RG) si è conclusa con richiesta di rinvio a giudizio — ovviamente a carico di autori identificati — del 4.5.1995 da parte del dott. Saracini per i reati di cui agli artt. 81, 595, 368, 494 C.P.; il Giudice dell'udienza preliminare con sentenza del 18.10.1995 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore dell'Autorità giudiziaria di Padova.

Quindi gli atti sono stati trasmessi a quella Procura il 9.1.1996.

L'indagine penale sui fatti relativi all'acquisto del complesso immobiliare UTE inizialmente seguita dal dott. Saracini, venne assegnata a diverso sostituto dopo la morte di quest'ultimo.

Nel corso delle indagini risultano compiute numerose acquisizioni di documenti sia presso imprese private che presso uffici pubblici, nonché complesse ed approfondite indagini bancarie su soggetti interessati alla vicenda, in particolare sul titolare della AGREDIL, citato dall'On.le Pecoraro Scania.

Il procedimento risulta archiviato dal Giudice per le indagini preliminari di Belluno in data 28 marzo 1997 su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

durante la trasmissione radiofonica *Radio Zorro* del 26 gennaio e quella televisiva *Format/Mixer* del 29 gennaio 1997, è stata denunciata la situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente derivante dalla presenza di numerosi impianti di smaltimento di rifiuti addossati alle frazioni collinari di Pitelli, Pagliari e Ruffino, nel comune di La Spezia, impianti contestati da anni da parte degli abitanti delle zone circostanti, già interessate dalle fabbriche di piombo di Pertusola e Saturnia, oltre che dall'emissione di fumi della maxicentrale termoelettrica dell'Enel;

si tratta della discarica per rifiuti speciali della Sistemi ambientali srl, con forno inceneritore e stoccaggio di tossicocivi; dell'ex discarica non bonificata e ora stoccaggio di tossicocivi della Ipo-dec (già Rtr) collocata in zona di servitù militare di massima sorveglianza a pochi metri dal perimetro della polveriera di Villagrande; sempre lungo il perimetro esterno del muro perimetrale della polveriera insistono le discariche di Saturnia (novecentomila metri cubi), destinate alle ceneri dell'Enel, ma che la Sistemi ambientali srl, proprietaria delle stesse, vorrebbe usare per i rifiuti speciali; adiacente si trova anche la discarica per i rifiuti urbani di monte Montada (« sito di stoccaggio provvisorio prolungato »), attiva dal 1994 e estesa nel 1996 con la distruzione di mezza collina lato mare, e quella cosiddetta « della Marina » in zona militare, da bonificare; gli enti locali avrebbero proposto, per di più, un'altra discarica adiacente a queste, val Bosca, per i rifiuti urbani;

nella zona vi sono inoltre due bacini di lagunaggio per le ceneri Enel, e numerose discariche abusive dismesse ma non risanate, le più discusse delle quali sono quella del Campetto (a cinque metri dalle abitazioni) e quella dell'ex tiro a volo (chiuso dalla Marina militare con sfratto per motivi di sicurezza nel 1983);

come si può ben notare, tutto ciò insiste su un'area oggettivamente incapace di ospitare tutti questi impianti e su cui grava pericolosamente un concentrato di attività inquinanti;

i rischi per la sanità pubblica sono stati più volte denunciati da varie associazioni ambientaliste (Legambiente, Comitato difesa ambiente) e da gruppi di cittadini, ma sempre ignorati;

il disastro delle colline spezzine era ed è visibile dall'intero golfo dei Poeti, dalle rotte internazionali per la Corsica e la Sardegna e dalle strade statali panoramiche e litoranee per Portovenere e Cinque terre;

le discariche sono in zone protette dalla legge sui beni boschivi e quella della Sistemi ambientali srl è addirittura in zona panoramica protetta dalla legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali;

il 2 gennaio 1995 la divisione della direzione generale per i beni ambientali e architettonici ha invitato la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Genova a fornire elementi chiarificatori sulla leggittimità degli impianti citati;

la procura di Asti ha spiccato un ordine di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore delegato della società Sistemi ambientali srl succitata, per il reato di associazione a delinquere finalizzata a disastro ambientale per la presenza negli impianti della citata società di materiali tossico-nocivi;

per questo motivo le popolazioni vengono esposte a rischi gravissimi e a disastrose conseguenze e si lascia spazio a fenomeni di elusione delle normative vigenti e a conseguenti speculazioni —:

se sia a conoscenza della pericolosa vicinanza della polveriera di Villagrande a una delle citate aree di stoccaggio di rifiuti tossico-novici;

come mai siano stati concessi i permessi per la dislocazione delle citate discariche in una zona ad alto rischio vista la presenza di materiale esplosivo. (4-07234)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.

Sulla questione si riferisce quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Autorità Giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta « Contenitori e Trasporti » cui dal 1993 è subentrata la « Sistemi Ambientali srl », ha operato fino al novembre 1984 quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale autorizzazione era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/92, rilasciate anche in base al parere dell'Ufficio d'Igiene Pubblica ed alle analisi del Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perché caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonché alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 915/92 prima, e del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10.11.1993 (prot. 18337/ARS/R) e 27.10.1994 (prot. 17852/ARS/R) sollecitava la Regione, la Provincia e il Comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla Procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con

delibera n. 96 del 19.11.1996, il Consiglio Regionale ha istituito una Commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli Enti e gli Organismi interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, USL, Protezione Civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in corso. Alla riunione era presente anche il Procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21.1.1997 si è riunito il Comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica, comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto Comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in presenza di solventi organici, idrocarburi e

derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossico nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contaminazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo;

in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, Provincia, Comune, USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del Comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'Autorità Giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con DL 22/97, articolo 47, comma 3, prevede, in primis, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree

inquinata e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della L. 24.2.92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inadempienze, è di competenza del Ministero della Protezione civile, delegato ai sensi del DPCM 14.5.96, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione Grandi Rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossici-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge 1497/1939, da parte della Regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge 431/85 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria, il 13.7.89, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica

del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (Regione, Provincia, Comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi 1497/39 e 47/85.

Per tale motivo l'Amministrazione per i Beni ambientali ha richiesto alla Regione Liguria, all'Amministrazione Provinciale della Spezia ed al Comune della Spezia con nota 16486 dell'8.1.97 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla Regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della Sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della Difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal T.U. di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24.12. 1976 n. 898, i Comandanti in Capo del Dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rilasciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/ubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta « della Marina », osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal Comune di La Spezia, in particolari situazioni di « emergenza rifiuti », richieste di conferimento di rifiuti urbani — per periodi limitati di tempo — su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ed altri Enti interessati, in data 11.12.96, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7.3.95 e del Programma di Emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonché per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in loc. Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni, nonché la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali Enel non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

durante la trasmissione radiofonica *Radio Zorro* del 26 gennaio e quella televisiva *Format/Mixer* del 29 gennaio 1997, è stata denunciata la situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente derivante dalla presenza di numerosi impianti di smaltimento di rifiuti addossati alle frazioni collinari di Pitelli, Pagliari e Ruffino, nel comune di La Spezia, impianti contestati da anni da parte degli abitanti delle zone circostanti, già interessate dalle fabbriche di piombo di Pertusola e Saturnia, oltre che dall'emissione di fumi della maxicentrale termoelettrica dell'Enel;

si tratta della discarica per rifiuti speciali della Sistemi ambientali srl, con forno inceneritore e stoccaggio di tossicocivi; dell'ex discarica non bonificata e ora stoccaggio di tossicocivi della Ipo-dec (già Rtr) collocata in zona di servitù militare di massima sorveglianza a pochi metri dal perimetro della polveriera di Villagrande); sempre lungo il perimetro esterno del muro perimetrale della polveriera insistono le discariche di Saturnia (novecentomila metri cubi), destinate alle ceneri dell'Enel, ma che la Sistemi ambientali srl, proprietaria delle stesse, vorrebbe usare per i rifiuti speciali; adiacente si trova anche la discarica per i rifiuti urbani di monte Montada (« sito di stoccaggio provvisorio prolungato »), attiva dal 1994 e estesa nel 1996 con la distruzione di mezza collina lato mare, e quella cosiddetta « della Marina » in zona militare, da bonificare; gli enti locali avrebbero proposto, per di più, un'altra discarica adiacente a queste, val Bosca, per i rifiuti urbani;

nella zona vi sono inoltre due bacini di lagunaggio per le ceneri Enel, e numerose discariche abusive dismesse ma non risanate, le più discusse delle quali sono quella del Campetto (a cinque metri dalle abitazioni) e quella dell'ex tiro a volo (chiuso dalla Marina militare con sfratto per motivi di sicurezza nel 1983);

come si può ben notare, tutto ciò insiste su un'area oggettivamente incapace di ospitare tutti questi impianti e su cui grava pericolosamente un concentrato di attività inquinanti;

i rischi per la sanità pubblica sono stati più volte denunciati da varie associazioni ambientaliste (Legambiente, Comitato difesa ambiente) e da gruppi di cittadini, ma sempre ignorati;

il disastro delle colline spezzine era ed è visibile dall'intero golfo dei Poeti, dalle rotte internazionali per la Corsica e la Sardegna e dalle strade statali panoramiche e litoranee per Portovenere e Cinque terre;

le discariche sono in zone protette dalla legge sui beni boschivi e quella della Sistemi ambientali srl è addirittura in zona panoramica protetta dalla legge n. 149 del 1939 sulle bellezze naturali;

il 2 gennaio 1995 la divisione della direzione generale per i beni ambientali e architettonici ha invitato la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Genova a fornire elementi chiarificatori sulla legittimità degli impianti citati;

la procura di Asti ha spiccato un ordine di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore delegato della società Sistemi ambientali srl succitata, per il reato di associazione a delinquere finalizzata a disastro ambientale per la presenza negli impianti della citata società di materiali tossicocivi;

per questo motivo le popolazioni vengono esposte a rischi gravissimi e a disastrose conseguenze e si lascia spazio a fenomeni di elusione delle normative vigenti e a conseguenti speculazioni —;

quali iniziative intenda adottare per verificare il rispetto delle normative vigenti relativamente all'autorizzazione dell'insediamento dei citati impianti;

quali iniziative intenda adottare per impedire la riaccensione del forno incene-

ritore per tossico-nocivi della Sistemi ambientali srl a pochi metri dal paese di Ruffino;

se non ritenga vada sospeso il funzionamento degli impianti di discarica ancora attivi, come monte Montada e Saturnia, e che vada bloccato il progetto della nuova discarica per rifiuti urbani prevista a Val Bosca;

se vi sia il reale pericolo che i forni siano utilizzati per far fronte all'emergenza dopo il sequestro delle discariche.

(4-07235)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.

Sulla questione si riferisce quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Autorità Giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta « Contenitori e Trasporti » cui dal 1993 è subentrata la « Sistemi Ambientali srl », ha operato fino al novembre 1984

quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale autorizzazione era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/92, rilasciate anche in base al parere dell'Ufficio d'Igiene Pubblica ed alle analisi del Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perché caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonché alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 915/92 prima, e del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10.11.1993 (prot. 18337/ARS/R) e 27.10.1994 (prot. 17852/ARS/R) sollecitava la Regione, la Provincia e

il Comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla Procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con delibera n. 96 del 19.11.1996, il Consiglio Regionale ha istituito una Commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli Enti e gli Organismi interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, USL, Protezione Civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in corso. Alla riunione era presente anche il Procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21.1.1997 si è riunito il Comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica; comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto Comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in presenza di solventi organici, idrocarburi e derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossico nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contaminazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo;

in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, Provincia, Comune, USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del Comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'Autorità Giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con DL 22/97, articolo 47, comma 3, prevede, in primis, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie

spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della L. 24.2.92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inadempienze, è di competenza del Ministero della Protezione civile, delegato ai sensi del DPCM 14.5.96, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione Grandi Rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossici-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge 1497/1939, da parte della Regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge 431/85 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria, il 13.7.89, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica

del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (Regione, Provincia, Comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi 1497/39 e 47/85.

Per tale motivo l'Amministrazione per i Beni ambientali ha richiesto alla Regione Liguria, all'Amministrazione Provinciale della Spezia ed al Comune della Spezia con nota 16486 dell'8.1.97 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla Regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della Sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della Difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal T.U. di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24.12. 1976 n. 898, i Comandanti in Capo del Dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rilasciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/ubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta « della Marina », osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal Comune di La Spezia, in particolari situazioni di « emergenza rifiuti », richieste di conferimento di rifiuti urbani - per periodi limitati di tempo - su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ed altri Enti interessati, in data 11.12.96, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7.3.95 e del Programma di Emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonché per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in loc. Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni, nonché la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali Enel non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. - *Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:*

durante la trasmissione radiofonica Radio Zorro del 26 gennaio e quella televisiva Format/Mixer del 29 gennaio 1997, è stata denunciata la situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente derivante dalla presenza di numerosi impianti di smaltimento di rifiuti addossati alle frazioni collinari di Pitelli, Pagliari e Ruffino, nel comune di La Spezia, impianti contestati da anni da parte degli abitanti delle zone circostanti, già interessate dalle fabbriche di piombo di Pertusola e Saturnia, oltre che dall'emissione di fumi della maxicentrale termoelettrica dell'Enel;

si tratta della discarica per rifiuti speciali della Sistemi ambientali srl, con forno inceneritore e stoccaggio di tossicocivi; dell'ex discarica non bonificata e ora stoccaggio di tossico-nocivi della Ipo-dec (già Rtr) collocata in zona di servitù militare di massima sorveglianza a pochi metri dal perimetro della polveriera di Villagrande); sempre lungo il perimetro esterno del muro perimetrale della polveriera insistono le discariche di Saturnia (novecentomila metri cubi), destinate alle ceneri dell'Enel, ma che la Sistemi ambientali srl, proprietaria delle stesse, vorrebbe usare per i rifiuti speciali; adiacente si trova anche la discarica per i rifiuti urbani di monte Montada (« sito di stoccaggio provvisorio prolungato »), attiva dal 1994 e estesa nel 1996 con la distruzione di mezza collina lato mare, e quella cosiddetta « della Marina » in zona militare, da bonificare; gli enti locali avrebbero proposto, per di più, un'altra discarica adiacente a queste, val Bosca, per i rifiuti urbani;

nella zona vi sono inoltre due bacini di lagunaggio per le ceneri Enel, e numerose discariche abusive dismesse ma non risanate, le più discusse delle quali sono quella del Campetto (a cinque metri dalle abitazioni) e quella dell'ex tiro a volo (chiuso dalla Marina militare con sfratto per motivi di sicurezza nel 1983);

come si può ben notare, tutto ciò insiste su un'area oggettivamente incapace

di ospitare tutti questi impianti e su cui grava pericolosamente un concentrato di attività inquinanti;

i rischi per la sanità pubblica sono stati più volte denunciati da varie associazioni ambientaliste (Legambiente, Comitato difesa ambiente) e da gruppi di cittadini, ma sempre ignorati;

il disastro delle colline spezzine era ed è visibile dall'intero golfo dei Poeti, dalle rotte internazionali per la Corsica e la Sardegna e dalle strade statali panoramiche e litoranee per Portovenere e Cinque terre;

le discariche sono in zone protette dalla legge sui beni boschivi e quella della Sistemi ambientali srl è addirittura in zona panoramica protetta dalla legge n. 149 del 1939 sulle bellezze naturali;

il 2 gennaio 1995 la divisione della direzione generale per i beni ambientali e architettonici ha invitato la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Genova a fornire elementi chiarificatori sulla leggittimità degli impianti citati;

la procura di Asti ha spiccato un ordine di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore delegato della società Sistemi ambientali srl succitata, per il reato di associazione a delinquere finalizzata a disastro ambientale per la presenza negli impianti della citata società di materiali tossico-nocivi;

per questo motivo le popolazioni vengono esposte a rischi gravissimi e a disastrose conseguenze e si lascia spazio a fenomeni di elusione delle normative vigenti e a conseguenti speculazioni —:

se non ritenga di voler avviare un'indagine per verificare le ragioni dell'aumento delle morti per tumore ai polmoni e/o per malattie polmonari (per queste ultime La Spezia risulta avere il triste primato in Italia) e quali iniziative intenda adottare per salvaguardare la salute delle popolazioni menzionate. (4-07268)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.*

Sulla questione si riferisce quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Autorità Giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta « Contenitori e Trasporti » cui dal 1993 è subentrata la « Sistemi Ambientali srl », ha operato fino al novembre 1984 quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale autorizzazione era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/92, rilasciate anche in base al parere dell'Ufficio d'Igiene Pubblica ed alle analisi del Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perché caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonché alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 915/92 prima, e del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10.11.1993 (prot. 18337/ARS/R) e 27.10.1994 (prot. 17852/ARS/R) sollecitava la Regione, la Provincia e il Comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla Procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con delibera n. 96 del 19.11.1996, il Consiglio Regionale ha istituito una Commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di

informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli Enti e gli Organismi interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, USL, Protezione Civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in corso. Alla riunione era presente anche il Procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21.1.1997 si è riunito il Comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica; comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto Comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in presenza di solventi organici, idrocarburi e derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossico nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contami-

nazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo;

in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, Provincia, Comune, USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del Comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'Autorità Giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con DL 22/97, articolo 47, comma 3, prevede, in primis, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della L. 24.2.92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inadempienze, è di competenza del Ministero della Protezione civile, delegato ai sensi del DPCM

14.5.96, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione Grandi Rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossici-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge 1497/1939, da parte della Regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge 431/85 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria, il 13.7.89, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (Regione, Provincia, Comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi 1497/39 e 47/85.

Per tale motivo l'Amministrazione per i Beni ambientali ha richiesto alla Regione Liguria, all'Amministrazione Provinciale della Spezia ed al Comune della Spezia con nota 16486 dell'8.1.97 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla Regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della Sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della Difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal T.U. di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24.12. 1976 n. 898, i Comandanti in Capo del Dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rilasciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al

regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/ubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta « della Marina », osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal Comune di La Spezia, in particolari situazioni di « emergenza rifiuti », richieste di conferimento di rifiuti urbani — per periodi limitati di tempo — su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ed altri Enti interessati, in data 11.12.96, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7.3.95 e del Programma di Emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonché per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in loc. Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni, nonché la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali Enel non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

si è appreso dagli organi di stampa, nei giorni scorsi, del suicidio dell'imprenditore Ambrogio Mauri di Desio (Milano), il quale avrebbe motivato il tragico gesto

con il blocco delle forniture pubbliche della Mauri & Co. e con l'esigenza di protestare contro i meccanismi di corruzione che ancora riguarderebbero gli appalti pubblici;

la stessa società aveva partecipato, senza successo, a una gara da 60 miliardi di lire indetta dall'Atm di Milano per l'acquisto di cento autobus;

contro l'esclusione Ambrogio Mauri presentò un esposto alla magistratura milanese e lo stesso fece anche un consigliere comunale, Valter Molinaro;

l'azienda di trasporti milanese avrebbe sostenuto il carattere del tutto trasparente delle procedure adottate;

ciononostante, i figli del signor Mauri, Carlo e Umberto, hanno chiesto un pubblico faccia a faccia con i vertici dell'Atm e insistono, anche dopo la morte del genitore, per avere chiarezza sulla gara —:

se risulti che gli uffici giudiziari competenti abbiano avviato indagini a riguardo e, in caso affermativo, quale ne sia lo stato.
(4-09492)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha riferito che l'esposto presentato dal consigliere comunale Valter Molinaro ha dato luogo alla creazione di un fascicolo processuale confluito in altro procedimento nei confronti di ignoti per un'ipotesi di corruzione propria.*

Lo stesso Procuratore ha rappresentato che, essendo le indagini in corso, ogni ragguaglio sulla vicenda sarebbe prematuro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta

applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia

a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in

campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11178)

RISPOSTA. — Per quanto richiesto con l'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è provveduto a rendere uniforme l'elenco delle specie cacciabili, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/92, a quello della direttiva 79/409/CEE.

Tale atto era dovuto, dal momento che era in corso presso la Commissione comunitaria una specifica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, nonché a seguito di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa in data 7 marzo 1996 promossa da una richiesta interpretativa da parte del TAR Veneto.

L'allora Ministero delle risorse agricole inoltrò contestualmente al DPCM summenzionato una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sostanzialmente ripristinava la caccia a tutte le specie non cacciabili mediante il richiamo alle deroghe previste nell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

A questo secondo atto non è stato dato seguito da parte del Ministero dell'ambiente, poiché esso rilevava palesi illegittimità.

Da una parte nei confronti della legge n. 157/92, che, disciplinando l'attività venatoria, recepisce ed attua la direttiva 79/409/CEE nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima e consensuamente non consente di attivare alcuna deroga, se non quelle previste espressamente dalla medesima legge. Poiché una simile deroga, non viene prevista dalla legge n. 157/92, un atto amministrativo in tale direzione sarebbe chiaramente in violazione di legge.

Dall'altra parte si aggiunga che anche in ambito comunitario si ritiene discutibile la legittimità di una deroga che consenta l'attività venatoria (intesa come attività ricreativa) su specie protette. Infatti l'atto proposto dall'allora Ministero delle risorse agricole si basa esclusivamente su di un'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva particolarmente estensiva e contraria allo spirito della normativa comunitaria, non

condivisa dall'Avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Pertanto l'emanazione di un simile atto da parte dello Stato italiano potrebbe dar luogo ad una nuova, ed ulteriore procedura di infrazione.

In merito alle preoccupazioni riguardanti danni causati alle colture agricole dall'avifauna protetta bisogna ricordare che questa ipotesi trova già una esplicita disciplina nella legge n. 157/92, laddove all'articolo 19, comma 2, si attribuisce alle regioni il potere/dovere di autorizzare abbattimenti, allorché tali pericoli possano verificarsi. Pertanto questo potere, essendo già trasferito con legge alle regioni, non potrebbe essere abrogato o surrogato dallo Stato con atto amministrativo.

Quindi, a seguito dell'emanazione del DPCM del 21 aprile 1997, sembra decaduta ogni lamentela da parte della Commissione comunitaria in merito alla caccia a specie protette.

Rimane, comunque, fermo che le deroghe previste dalla legge italiana (articoli 4 e 5 riguardo alla cattura di avifauna per uso di richiami vivi, e articolo 19, comma 2, riguardo agli abbattimenti per i danni alle colture o ad altri interessi rilevanti) prevedono comunque l'obbligo in capo allo Stato italiano di comunicare i dati alla Commissione comunitaria. Per questo motivo il Ministero dell'ambiente ha proposto un atto di indirizzo e coordinamento per adempiere a tale compito.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:*

presso l'Ufficio centrale della giustizia minorile è stato riammesso in servizio un funzionario di nona qualifica funzionale, nel profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario;

nel profilo suindicato esiste, nei ruoli organici della giustizia minorile, un soprannumero di sette unità;

pertanto, non sussistevano le condizioni ed i requisiti per la riammissione in servizio del predetto funzionario;

la direzione dell'ufficio era a conoscenza dell'esistenza del soprannumero, tant'è che, a precedente richiesta di altro funzionario, inoltrata nel mese di settembre 1996, fu data risposta negativa;

ciò nonostante il rappresentante dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nella seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso sulla riammissione, non fece presente la carenza dei requisiti per la riammissione stessa;

il consiglio di amministrazione, com'era suo dovere, non verificava la consistenza dell'organico di profilo e, fidandosi della dichiarazione del rappresentante dell'ufficio minorile, approvava illegittimamente la riammissione;

la ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, cui spetta il controllo di legittimità sui provvedimenti emanati dagli uffici ministeriali, ometteva di effettuare il controllo, in verità di routine e preliminare, sull'effettiva disponibilità di posti vacanti nel profilo di coordinatore di istituto penitenziario e, quindi, vistava il decreto, consentendo la riammissione in servizio;

tutto ciò ha comportato per lo Stato un danno erariale, essendo stato assunto illegittimamente e retribuito un funzionario non avente diritto alla riammissione in servizio nel profilo sopra citato —:

se non ritengano gravissimo tutto quanto accaduto;

se i fatti suesposti fossero o siano a conoscenza dei Ministri interrogati;

se non ritengano opportuno e necessario intervenire al fine di accertare ed individuare le conseguenti responsabilità personali;

se, una volta appurati i fatti, non intendano trasmettere una nota informativa agli organi giudiziari ed agli organi di controllo della Corte dei conti. (4-08766)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato istituito con legge 29.2.1992, n. 213.

Le piante organiche relative alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali sono state disposte con il D.P.C.M. 12.1.1994 registrato alla Corte dei Conti il 16.2.1994.

In conseguenza, tutto il personale in servizio presso detto Ufficio al 16.2.1994 e che non aveva esercitato il diritto di opzione per essere inquadrato nei ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di quelli della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, è stato inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

In particolare, per quanto concerne la IX qualifica funzionale, profilo professionale di « direttore coordinatore di istituto penitenziario », furono inquadrati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7.7.1988, n. 254, con decreto ministeriale 2.3.1995 n. 14 unità, già in servizio alla data del 16.2.1994, pur essendo state previste nel D.P.C.M., per detto profilo, n. 7 unità.

La grave carenza di personale dirigenziale e l'assoluta impossibilità di reclutare con immediatezza, attraverso i concorsi, detto personale, ha comportato la necessità di dover continuare a mantenere (sostituendo di volta in volta le unità che per varie ragioni non facevano più parte dei ruoli della Giustizia minorile) le dette 14 unità di personale appartenente alla IX qualifica funzionale, profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, al fine di garantire una sufficiente funzionalità dei servizi minorili, sedi dirigenziali tuttora in gran parte affidate a funzionari appartenenti alla citata qualifica funzionale.

Giova sottolineare in proposito che su 22 dirigenti previsti nel citato D.P.C.M. del 12.1.1994, tuttora ne sono in servizio soltanto 11.

Tale indirizzo è stato sempre uniformemente adottato dall'Ufficio Centrale per la giustizia minorile; e, infatti, negli anni 1995/1996 sono stati sostituiti quattro direttori coordinatori di istituto penitenziario che

hanno cessato di far parte dei ruoli della Giustizia minorile.

Tutti i funzionari in questione sono transitati nei ruoli della Giustizia minorile attraverso la procedura prevista dall'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e previo il prescritto visto della Ragioneria Centrale.

Le nuove piante organiche dell'Ufficio centrale in questione, definite il 3 aprile 1997 ed approvate dalla Conferenza dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedono che la dotazione organica del personale appartenente al profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario XI q.f. sia complessivamente di 15 unità che assorbono quelle soprannumerarie.

Nel contesto di cui sopra si inserisce l'accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio del Signor Franco Vanni, effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, e l'attribuzione al medesimo della reggenza della Divisione I, che si occupa di formazione professionale, in considerazione della sua lunga carriera presso i Servizi minorili, in particolare presso la Scuola di formazione del personale per i minorenni di Roma diretta per circa 30 anni.

Per quanto concerne il diniego ad altro funzionario di far parte dei ruoli in questione con inquadramento alla IX q.f., profilo professionale dei Direttori coordinatori di istituto penitenziario, è da precisare che la situazione è del tutto diversa da quella del Sig. Vanni. Infatti, nella fattispecie non si trattava di una riammissione in servizio, ma di un passaggio dai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a quelli della giustizia minorile attraverso la procedura di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57; l'istanza dell'interessato fu accolta, peraltro, come distacco presso le strutture minorili con provvedimento emesso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previo parere favorevole dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La riammissione in servizio del Sig. Vanni, disposta legittimamente in base al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, non può comportare alcun danno per l'erario, atteso che l'Ufficio in questione opera con solo il 40% degli organici previsti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ROSSI ORESTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

è intenzione del ministero sopprimere la pretura di Canelli, in provincia di Asti;

le dichiarazioni dell'avvocato Benzi, Presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Asti, e la decisione del giudice dottor Lari, che hanno rispettivamente richiesto e acconsentito il rinvio di una, udienza perché nei locali del tribunale di Asti « manca decoro e dignità per amministrare la giustizia », contraddicono clamorosamente le argomentazioni addotte per addivenire alla soppressione della pretura di Canelli;

problemi analoghi si presentano anche nel corso delle udienze presso la pretura;

il bacino di utenza dell'attuale pretura di Canelli è di circa ventimila persone —:

se, alla luce dei fatti sopra riportati, intenda intervenire al fine di non sopprimere la pretura di Canelli. (4-07510)

RISPOSTA. — *La pretura di Canelli rientra tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1996 n. 289.*

La predetta pretura è stata accorpata alla pretura circondariale di Asti. Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione (che hanno avuto concreta esecuzione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione) sono stati adottati a

seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La Direzione ha acquisito da parte dei Presidenti di Corte di Appello pareri propositivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti e all'orografia;

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi di Corte perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione Generale, i pareri dei rispettivi Consigli Giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995 si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il CSM ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

così è stato fatto per la sezione di Canelli, anche se non è stato possibile seguire tale criterio per tutti gli accorpamenti, in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla eventuale presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altre sezioni distaccate allo stato non sopprimibili.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere

favorevole alla soppressione. Così è stato per la sezione di Canelli.

La Pretura di Canelli ha cessato di funzionare in data 10 marzo 1997.

Per quanto attiene alle opere di ristrutturazione dell'edificio costruito nel 1967, per essere adibito a sede della Sezione distaccata di Canelli, si precisa che non risulta pervenuto alla data del 29.4.97 alla Direzione Generale competente il relativo progetto.

Si fa presente altresì che, a seguito dell'alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte aveva stanziato fondi a favore del Comune di Canelli per opere di sistemazione degli edifici di proprietà comunale; in particolare parte dei suddetti fondi, per un ammontare di lire 400 milioni sono stati utilizzati per il restauro delle strutture e per la fornitura di arredi nell'edificio, già sede della Pretura recentemente soppressa, da destinare all'ufficio del Giudice di Pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ROSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'ordine degli avvocati di Vercelli, nella persona del suo presidente, avvocato Francesco Ferraris, ha ripetutamente denunciato la gravissima situazione della pretura circondariale di Vercelli, carente sia di magistrati che di personale di cancelleria;

nessun provvedimento è stato preso;

si è giunti alla paralisi pressoché totale dell'amministrazione della giustizia, negandosi al cittadino le più elementari garanzie costituzionali;

le sezioni distaccate di Varallo e di Santhià sono sostanzialmente « chiuse »;

la cancelleria delle esecuzioni mobiliari di Vercelli è stata chiusa per assenza di personale. Le cancellerie di Santhià e di Varallo sono chiuse da tempo immemorabile;

nella sede di Vercelli i rinvii per le cause di merito si susseguono d'ufficio, sempre per carenza di personale, e addirittura le dichiarazioni di terzo sono sospese, sempre e comunque per carenza di personale. Nelle sedi di Varallo e di Santhià ciò avviene da tempo;

l'organico dei magistrati è assolutamente insufficiente a svolgere il carico di lavoro pendente, in quanto dei quattro magistrati in organico (si era proposto di portarlo a sei), uno è in maternità e l'altro inspiegabilmente non c'è;

tale situazione, in uno Stato civile che dovrebbe essere di diritto, è inammissibile ed inconcepibile, né ad essa si può ovviare con la nomina dei vicepretori onorari, in quanto continuerebbe a mancare il personale di cancelleria e la loro nomina creerebbe una situazione di incompatibilità —:

quali provvedimenti intenda effettuare per porre rimedio a tale disastrosa situazione;

se sia previsto il potenziamento o, perlomeno, il completamento della pianta organica della pretura di Vercelli.

(4-08181)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione in oggetto il dep. Rosso lamenta la carenza di personale presso la Pretura di Vercelli e le sezioni distaccate di Santhià e Varallo e chiede quali iniziative si intenda assumere in proposito.*

1. L'attuale dotazione organica della pretura circondariale di Vercelli è la seguente:

2 Funzionari di cancelleria: presenti;

3 Collaboratori di cancelleria: 2 presenti ed uno in entrata;

2 Assistenti giudiziari: uno presente;

4 Operatori amministrativi: presenti;

1 Dattilografo: presente;

1 Conducente di automezzi speciali: presente;

1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente;

La percentuale di scopertura è pari al 7%.

2. Con specifico riferimento alla situazione del personale di magistratura si comunica che la dotazione organica della pretura di Vercelli prevede:

1 Consigliere pretore dirigente: presente;

4 Pretori: 3 presenti;

In data 14.12.1997, dopo il termine di tirocinio previsto, un uditore giudiziario nominato con decreto ministeriale 30.5.1996 prenderà possesso in questa sede.

3. La dotazione organica della sezione distaccata di Santhià prevede:

1 Funzionario di cancelleria: non presente;

1 Collaboratore di cancelleria: presente;

2 Operatori amministrativi: presenti;

1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente.

4. La dotazione organica della sezione distaccata di Varallo prevede:

1 Funzionario di cancelleria: non presente;

1 Collaboratore di cancelleria: non presente;

2 Operatori amministrativi: presenti;

1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente.

5. Recenti innovazioni di natura normativa assumono particolare rilievo per le esigenze di organico degli uffici giudiziari.

a) Giudice Unico.

È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di « Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado » che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

b) Tabelle infradistrettuali.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni

di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici, oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di incompatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di giudice e delle indagini preliminari presso un Tribunale e quelle di giudice della udienza preliminare presso un altro Tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio Superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al Consiglio Superiore della Magistratura. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

6. Ampliamento delle piante organiche.

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico si evidenzia che il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di Corte d'Appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le Preture e le relative Procure piuttosto che per i Tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici giudicanti si pronunziano i rispettivi Capi di Corte, Procuratori Generali, Consigli giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i Presidenti di Corte d'Appello e Procuratori

Generali una ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei Dirigenti di tutti gli uffici, dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'Ordine Forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressione di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei Capi di Corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla Commissione per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il consiglio provinciale dell'ordine degli avvocati dell'Aquila ha recentemente deciso la cancellazione dell'albo degli avvocati che svolgono il ruolo di magistrati onorari;

questa decisione improvvisa, assunta dopo che per anni i magistrati onorari hanno assicurato con la loro opera un minimo di funzionalità alla giustizia, appare inopportuna ed ingiusta per i seguenti motivi: a) i magistrati onorari in Abruzzo, come del resto in tutta Italia, sono molto più numerosi dei giudici effettivi, per cui il venir meno di questa figura arrecherebbe un grave danno ai cittadini, attraverso ulteriori intralci e ritardi alla giustizia; b)

non si capisce perché dovrebbero essere cancellati dall'ordine forense avvocati che in modo del tutto volontario e disinteressato hanno prestato la loro opera in favore della giustizia, consentendo in qualche modo ad essa di poter funzionare, laddove l'estrema carenza dei magistrati effettivi e la pleora dei processi pendenti la renderebbero ancora più lenta;

le considerazioni che precedono non esimono comunque dal ribadire la necessità e l'urgenza che si proceda ad una riforma complessiva della giustizia, da attuare con la dovuta gradualità, che consenta il superamento delle anomalie legate al fatto che avvocati liberi professionisti svolgano le funzioni di magistrati presso aule di giustizia ove svolgono anche la loro preminente attività professionale privata —:

quali iniziative intenda assumere in merito alla questione denunciata, onde evitare che venga effettivamente messa in atto la decisione di cancellare dall'ordine degli avvocati dell'Aquila i professionisti che hanno prestato la loro opera in favore della giustizia, svolgendo le mansioni di magistrato onorario;

se non ritenga opportuno assumere un'iniziativa nel merito della questione sollevata per chiarire che, nelle more dell'auspicata riforma della giustizia, vada mantenuta la possibilità di consentire agli avvocati di aiutare il funzionamento della macchina giudiziaria, attraverso lo svolgimento della mansione di magistrato onorario. (4-10351)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il tema delle incompatibilità tra le funzioni di giudice onorario e l'esercizio della professione di avvocato è all'attenzione della Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento forense presieduta dal Sottosegretario On. Antonino Mirone.*

In tale contesto — pertanto — verranno considerati i profili problematici concernenti la magistratura onoraria, anche in considerazione delle iniziative assunte da taluni consigli dell'ordine che hanno deciso

la cancellazione di alcuni iscritti che svolgevano le funzioni di magistrati onorari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SOSPIRI e ARMAROLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità, dell'ambiente e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nessuna risposta è stata ancora fornita dal Governo all'interrogazione n. 3-00572 presentata dall'onorevole Armaroli in data 18 dicembre 1996, il che lascia adito a sospetti di insabbiamento o ammorbidimento dell'inchiesta cui si fa riferimento, viste le connivenze tra potere politico, amministrativo e elementi malavitosi che operano nel settore dello smaltimento rifiuti;

l'auspicata commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti (seconda fase) e sul traffico illecito ad essi connesso non è stata ancora attivata;

il trasferimento dell'inchiesta dalla magistratura di Asti a quella di La Spezia non ha finora giovato ad accelerare le indagini ed i rilevamenti sul campo (carotaggi, analisi), per cui si profilano tempi molto lunghi per arrivare alla verità dei fatti;

nella zona della collina di Pitelli pullulano discariche abusive di rifiuti di tutte le tipologie, compresi due grossi bacini per lo smaltimento delle ceneri dell'Enel con gravissimi rischi per la salute della popolazione esposta;

vi sono evidenze di un grosso collettore che nel presente passato scaricava il percolato della discarica direttamente nel golfo di La Spezia, con danni incalcolabili alla fauna e flora marina;

da una trasmissione televisiva del TG3 (*Mixer* del 29 gennaio 1997) è emerso il racconto drammatico di un trasportatore pentito, che ha fatto preciso riferimento a rifiuti altamente tossici interrati in disca-

rica ed anche ai confini della stessa nel 1988, senza alcuna regola ed autorizzazione;

lo smaltimento di veleni ha interessato anche la zona di Sarzana e la Lunigiana, trasformando tutto il comprensorio spezzino in un'enorme pattumiera;

le indagini aeree in campo ambientale (satelliti, aerei attrezzati con radar, lidar eccetera) sono ormai utilizzate in tutto il mondo per « vedere »: l'estensione della contaminazione di terreni, laghi, mari, fondali, sottosuolo; la tipologia della contaminazione; le escavazioni abusive, i materiali interrati fino a decine di metri dalla superficie; lo stato di salute della vegetazione; le eventuali fughe di gas; le contaminazioni delle falde idriche;

tali indagini aeree, definite « non invasive », hanno risposte pressocché immediate (qualche giorno) —

se al fine di: *a)* accorciare notevolmente i tempi delle indagini in campo; *b)* accertare lo stato di contaminazione globale della zona, compreso il golfo di La Spezia; *c)* dare una risposta certa, univoca, immediata alla gente di Pitelli e delle frazioni vicine sull'entità dei rischi cui la popolazione è esposta, non ritenga di richiedere un intervento immediato del laboratorio aereo per le ricerche ambientali (Lara) del Cnr, organo tecnico dello Stato, utilizzando anche dalla Nasa e da altre nazioni europee. Tale laboratorio, potendo vantare, unico al mondo, un sistema Mivis/Midas di acquisizione di dati iperspettrali da piattaforma aerea con una ripresa simultanea di un alto numero di canali, con un'alta risoluzione spettrale e spaziale (centodue bande spettrali che vengono simultaneamente digitalizzate e registrate), ha una copertura spettrale compresa da 0,43 a 12,7 micrometri ed ha permesso di interpretare brillantemente situazioni ambientali complesse relative a scarichi idrici abusivi, discariche abusive, eutrofizzazione, inquinamenti costieri, in varie località (laguna di Venezia, Orbetello, lago di Garda, stretto di Messina, isola d'Elba, eccetera);

se non ritenga di dare ai cittadini di La Spezia e dintorni una risposta immediata e forte da parte dello Stato e del suo maggior organo tecnico-scientifico di ricerca, per alleviare lo stato di sofferenza e di preoccupazione della popolazione, con l'obiettivo di eliminare le cause in tempi brevi. (4-08410)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda la grave situazione di degrado ambientale in cui versa il territorio di La Spezia a causa della cattiva gestione delle discariche ivi presenti, in particolare quelle sulla collina di Pitelli.

Sulla questione si riferisce quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata oggetto di vari accertamenti anche da parte del NOE che, unitamente all'Arma locale, ha compiuto campionamenti del percolato della discarica, dai pozzi e dalle vasche di raccolta; ha controllato i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e le autorizzazioni relative alla gestione della discarica e del forno inceneritore.

Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Autorità Giudiziaria di La Spezia. Il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha riferito che per tali avvenimenti è in corso un procedimento penale per disastro ambientale ed altre ipotesi delittuose a carico di quaranta indagati tra i quali anche dipendenti pubblici, suscettibile di ulteriori sviluppi. Trattandosi di fatti coperti dal segreto istruttorio non è possibile, al momento, fornire più precise delucidazioni.

L'attività della discarica è iniziata nella seconda metà degli anni 70, con l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo smaltimento di rifiuti inerti ed interrimento di rifiuti speciali.

Con successive autorizzazioni regionali la ditta « Contenitori e Trasporti » cui dal 1993 è subentrata la « Sistemi Ambientali srl », ha operato fino al novembre 1984 quando, a fronte di un sequestro/dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale autorizzazione era limitata al solo smaltimento di materiali inerti da scavo e demolizione.

L'attività stessa proseguiva sulla base di ordinanze sindacali, ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/92, rilasciate anche in base al parere dell'Ufficio d'Igiene Pubblica ed alle analisi del Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi sulla natura dei rifiuti conferiti.

L'esercizio dell'impianto nella sua complessità ha presentato via via una serie di irregolarità riguardanti:

le emissioni di gas maleodoranti per la presenza di rifiuti putrescibili;

la fuoriuscita di acque sporche;

la presenza di rifiuti non ammessi perché caratterizzati da eluato con valori superiori ai limiti consentiti.

Tutto ciò ha prodotto molti provvedimenti restrittivi comunali, regionali e dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha seguito puntualmente, per suo conto ed in più occasioni, l'attività dell'impianto.

Nel dicembre del 1994 è intervenuta la revoca dei vari provvedimenti restrittivi emanati cui, tuttavia, è seguita una diffida al gestore sulla coltivazione controllata della discarica, nonché alla presentazione di un progetto di adeguamento che tenesse conto degli inconvenienti occorsi e delle osservazioni e prescrizioni nel frattempo imposte.

Si precisa che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 915/92 prima, e del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 ora, il Ministero dell'ambiente non ha responsabilità dirette in termini di vigilanza sull'attività degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio. Tuttavia, già a partire dal 1993, avendo ricevuto segnalazioni di inconvenienti riguardanti sia la gestione della discarica che il vicino inceneritore, il Servizio ARS di questo Ministero, con note del 10.11.1993 (prot. 18337/ARS/R) e 27.10.1994 (prot. 17852/ARS/R) sollecitava la Regione, la Provincia e il Comune ad intervenire. L'ultima nota veniva inoltrata anche alla Procura della Repubblica. Alle predette note non seguiva alcuna risposta.

Il problema attualmente è sotto stretto controllo delle Autorità locali. Infatti, con delibera n. 96 del 19.11.1996, il Consiglio Regionale ha istituito una Commissione speciale di indagine sulla attività della discarica e, più complessivamente, sulla situazione delle discariche liguri.

In data 16 dicembre, a seguito delle allarmanti notizie fornite dagli organi di informazione circa la presenza di sostanze altamente tossiche nella discarica e di un possibile rischio sanitario ed ambientale per la popolazione ivi residente, ha avuto luogo presso la Prefettura, tra tutti gli Enti e gli Organismi interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, USL, Protezione Civile), una riunione per esaminare lo stato in cui versa la discarica e l'area circostante, al fine di individuare gli eventuali rischi per la popolazione e di assumere i conseguenti provvedimenti cautelativi, fermo restando lo svolgimento autonomo dell'indagine giudiziaria in corso. Alla riunione era presente anche il Procuratore della Repubblica di La Spezia, che metteva a disposizione dei tecnici un rapporto preliminare, pervenutogli in data 15 dicembre, sui risultati delle analisi e delle indagini disposte dall'A.G. sui campioni prelevati nelle aree oggetto di accertamento.

In data 21.1.1997 si è riunito il Comitato ed ha concordato, a seguito del sopralluogo effettuato il 16 dicembre nella discarica, sulla necessità di adottare alcuni urgenti interventi per la messa in sicurezza della discarica, valutando di intervenire sull'impianto con opere di manutenzione e controlli costanti, al fine di impedire inquinamenti e dissesti idrogeologici. La discarica; comunque, posta sotto sequestro, alla fine del mese di ottobre interrompeva l'attività di smaltimento.

In data 25 marzo si è nuovamente riunito il predetto Comitato, che, sulla base degli accertamenti effettuati nell'area della discarica, prendeva atto che:

non si era rilevata contaminazione specifica da sostanze radioattive, quindi si escludeva la presenza delle medesime;

le ulteriori analisi chimiche avevano confermato l'inquinamento del sito in pre-

senza di solventi organici, idrocarburi e derivati petroliferi specifici depositati sia direttamente nel suolo sia in fusti;

non erano stati inoltre identificati nuovi rifiuti tossico nocivi ed in particolare salini;

per quel che attiene le diossine i dati analitici avevano confermato una contaminazione molto bassa in rifiuti presumibilmente provenienti da operazioni di scorticamento superficiale per contaminazione da ricaduta. Non era stato tuttavia evidenziato il tipo di diossina proveniente dall'incidente di Seveso (tetra cloro di benzo diossina);

ricerche specifiche di gas nervini avevano dato esito negativo;

in considerazione delle sostanze rinvenute, dal loro posizionamento e dalle misure, sia pure provvisorie adottate di messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, non si ritenevano possibili pericoli specifici per la popolazione residente nelle aree limitrofe;

il tipo di rifiuti rilevato, nonché le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dei siti, determinavano la necessità di un'azione continuativa di controllo e la successiva bonifica. Di queste, la prima attuata dagli enti preposti, Provincia, Comune, USL, ciascuno per quanto di competenza, con il coordinamento del Comitato costituito presso la Prefettura e con l'assenso dell'Autorità Giudiziaria, mentre la bonifica, potrà essere attuata non appena termineranno gli atti attualmente in corso per lo svolgimento dell'incidente probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria e quando potranno valutarsi con esattezza gli aspetti quantitativi dell'inquinamento del suolo nonché lo stato dell'eventuale contaminazione sia superficiale che sotterranea.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di emergenza, si segnala che la normativa vigente, da ultimo confermata con DL 22/97, articolo 47, comma 3, prevede, in primis, la diffida ai responsabili dell'inquinamento a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree

inquinata e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

In caso di impossibilità di espletamento di tale procedura l'eventuale ricorso alla dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della L. 24.2.92, n. 225, per tamponare più gravi conseguenze sopperendo alle inadempienze, è di competenza del Ministero della Protezione civile, delegato ai sensi del DPCM 14.5.96, e del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, delegato ai sensi del decreto del Ministro degli interni.

Quest'ultimo ha attivato la Commissione Grandi Rischi, sezione rischio chimico industriale e rischio idrogeologico, incaricando due esperti nei settori corrispondenti di effettuare un sopralluogo congiunto presso la discarica al fine di verificare la portata sia quantitativa che qualitativa dei rifiuti tossici-nocivi in essa rinvenuti ed eventuale inquinamento della falda. Sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente con altri organismi tecnici territorialmente competenti, è stato costituito il comitato di emergenza di cui si è già detto.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per quanto di sua competenza ha fatto sapere che dall'esame della documentazione in suo possesso risulta che la procedura amministrativa seguita in ordine alla tutela paesistica ex legge 1497/1939, da parte della Regione è stata corretta.

Per quanto attiene l'attività di controllo esercitata dalla medesima amministrazione, in ordine alla legge 431/85 questa non ha ritenuto di annullare il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria, il 13.7.89, in quanto nel progetto era contenuta una soddisfacente sistemazione finale, sotto il profilo paesaggistico, dell'area di intervento della discarica a lavori ultimati.

La visione attuale dell'area, ancora interessata da scavi, movimenti di terra e depositi di materiale da smaltire, non corrisponde a quella prevista a progetto ultimato, ove verrà prevista la ricostituzione del manto arboreo, la sistemazione del terreno a gradoni secondo la configurazione tipica

del paesaggio collinare ligure, la realizzazione di impianti sportivi di pubblico interesse.

Dovrà comunque essere accertato se l'attuale invaso della discarica corrisponda a quello del progetto o, invece, abbia comportato un ampliamento abusivo, nel qual caso gli Enti preposti al controllo (Regione, Provincia, Comune) dovranno applicare le sanzioni previste dalle leggi 1497/39 e 47/85.

Per tale motivo l'Amministrazione per i Beni ambientali ha richiesto alla Regione Liguria, all'Amministrazione Provinciale della Spezia ed al Comune della Spezia con nota 16486 dell'8.1.97 di effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se siano state rispettate le previsioni progettuali autorizzate dalla Regione Liguria con il citato provvedimento del 1989.

Nel contempo è stata sollecitata l'attuazione del progetto di rinaturalizzazione del sito, come previsto dal progetto, evitando di lasciare a nudo lo squarcio del fianco della collina visibile dal mare.

Interessato al problema pure il Ministero della Sanità, ha riferito che al momento non è dimostrabile un sicuro rapporto causa-effetto circa i danni alla salute umana dovuti alla presenza di impianti di smaltimento, i quali sono pur sempre fonte di preoccupazione per la popolazione locale. Ha precisato che per una utile valutazione del rischio a cui è esposta la medesima, occorre verificare attraverso un monitoraggio delle acque profonde e superficiali e dell'aria, la presenza di sostanze di origine xenobiotica che possono considerarsi provenienti dall'ammasso dei rifiuti.

È stato sentito anche il Ministero della Difesa, il quale ha riferito che le servitù militari imposte per i depositi di materiali esplosivi afferiscono sostanzialmente, (in relazione a quanto disposto dal T.U. di Pubblica sicurezza) alla sicurezza degli insediamenti esterni ai predetti depositi. Al riguardo nell'ambito del potere discrezionale conferito dalla legge 24.12. 1976 n. 898, i Comandanti in Capo del Dipartimento militare marittimo di La Spezia hanno rila-

sciato, nel tempo, nella zona in questione, delle autorizzazioni sulla base delle seguenti valutazioni:

non comportavano modifiche di rilievo allo stato di fatto della zona soggetta a servitù, nè apprezzabile aumento della concentrazione di persone;

non interferivano con la sicurezza esterna dell'opera stessa.

I provvedimenti autorizzativi emessi concernevano peraltro la sola deroga al regime di servitù, essendo estranea all'Amministrazione militare ogni altra valutazione di merito, concernente la realizzazione/lubicazione delle discariche di che trattasi.

Per quanto riguarda la discarica detta « della Marina », osserva che a partire dal 1985, sono state avanzate più volte dal Comune di La Spezia, in particolari situazioni di « emergenza rifiuti », richieste di conferimento di rifiuti urbani — per periodi limitati di tempo — su terreni, per la gran parte di proprietà privata, in area di servitù militare. Gli ultimi conferimenti, richiesti e autorizzati risalgono al 1992.

Risulta infine che tra la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ed altri Enti interessati, in data 11.12.96, è stato firmato un accordo di programma per la parziale modificazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, della sua variante approvata in data 7.3.95 e del Programma di Emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, nonché per il recupero ambientale.

In tale accordo di programma è prevista l'eliminazione dal piano degli impianti per rifiuti speciali e tossico nocivi, della discarica in loc. Pitelli in corso di esaurimento, dei due inceneritori, di cui uno mai attivato, gestiti dalla Sistemi Ambientali con conseguente cessazione dell'attività e bonifica dei siti alla scadenza delle concessioni, nonché la chiusura e la bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di Monte Montada e Saturnia, in quest'ultima potranno tuttavia essere conferite le ceneri di altre centrali

Enel non oltre il 2002 data entro la quale la discarica andrà chiusa e bonificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TURRONI, PECORARO SCANIO e PROCACCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 9 marzo 1993 il comando polizia municipale di Finale Emilia (Reggio Emilia) procedeva al sequestro presso il signor Giuliano Poletti di due emù, due leoni, una volpe argentata, venticinque tartarughe, un pitone di Seba e un pappagallo Ara, affidandoli in custodia giudiziale all'Enpa di Modena;

in data 23 marzo 1993 il sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Modena nominava custode giudiziale degli animali, in sostituzione dell'Enpa, il signor Rudi Berti, titolare del Centro recupero fauna selvatica ed esotica, sito in via Brento, n. 9 a Sasso Marconi (Bologna);

gli animali sono rimasti in custodia giudiziale presso il Centro recupero fauna selvatica fino alla conclusione delle indagini;

in data 15 settembre 1995 il signor Rudi Berti inviava alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Modena istanza di liquidazione delle spese sostenute fino a quel giorno per il mantenimento e la custodia degli animali;

in seguito a tale richiesta la predetta procura affidava al Corpo forestale dello Stato il compito di verificare la congruità dei costi invocati;

in data 20 gennaio 1996 l'ufficio del giudice per le indagini preliminari della pretura di Modena disponeva l'estinzione del procedimento a carico del signor Poletti Giuliano rinnovando, per altro titolo, l'affidamento giudiziale degli animali al signor Rudi Berti senza provvedere peraltro in ordine alla richiesta di liquidazione;

in data 10 ottobre 1996 la procura della Repubblica presso la pretura di Modena respingeva l'istanza di liquidazione presentata dal signor Rudi Berti;

l'incredibile motivazione addotta per il rigetto della richiesta consisteva nel fatto che il signor Rudi Berti, nel febbraio del 1994 e quindi un anno dopo rispetto all'affidamento in questione, aveva stipulato una convenzione con l'Enpa per l'installazione, la manutenzione e la gestione delle strutture di ricovero degli animali del Centro recupero fauna selvatica ed esotica;

la convenzione stipulata tra l'Enpa, un ente di diritto privato, e una struttura altrettanto privata quale il centro del signor Rudi Berti, non prevede in alcun caso che il mantenimento degli animali affidati al centro medesimo in qualità di affidatario o custode giudiziario possa essere posto a carico del centro né riserva all'Enpa alcun titolo per disporre di spese di giustizia, che non sono ovviamente a suo carico né che la riguardano —:

se non intenda, alla luce dei fatti sovraesposti, intervenire affinché venga disposta la liquidazione delle spese di custodia e mantenimento degli animali che spettano al centro recupero fauna selvatica del signor Rudi Berti, in applicazione della legislazione vigente;

se non ritenga inammissibile un comportamento da parte di organi dello Stato che, senza alcuna preoccupazione, scaricano sulle spalle di privati cittadini ingenti costi per il mantenimento di animali esotici e selvatici, peraltro dichiarati pericolosi dalle stessi leggi dello Stato, che richiedono una costante cura e particolari attenzioni, confidando esclusivamente nell'amore che i gestori di centri analoghi nutrono nei confronti degli animali;

se non ritenga altrettanto inammissibile la disparità di trattamento applicata dalla medesima amministrazione dello Stato nei confronti di coloro che custodiscono animali, che richiedono costanti, quotidiane e qualificate cure, rispetto a chi

semplicemente custodisce, senza alcun intervento, autoveicoli;

in virtù della conclusione del procedimento e della successiva restituzione degli animali al Centro recupero, a chi sia da ascrivere la proprietà degli animali;

qualora la proprietà degli stessi sia da ascrivere allo Stato, a chi competano le spese di mantenimento dei predetti animali successive alla decisione di restituirli al Centro di recupero fauna selvatica;

se non ritenga di dover assumere le spese per il mantenimento ed il ricovero dei predetti animali, della loro eventuale remissione in natura, qualora sia possibile, o della loro perpetua custodia in considerazione della loro pericolosità e della impossibilità della loro reintroduzione;

se non intenda, in considerazione del fatto che le spese di giustizia per la custodia e il mantenimento di animali, che riguardano numerose procure, non sono determinate in modo equo e sulla base di criteri univoci, impartire disposizioni agli uffici periferici dell'amministrazione della giustizia affinché siano stabiliti rigorosi criteri di valutazione dei costi di mantenimento e sistemazione e perché vi sia uniformità di comportamento. (4-07746)

RISPOSTA. — Nella richiesta di rifusione di spese giudiziarie il G.I.P. di Modena ha deciso in funzione di giudice dell'esecuzione come da decisione che si allega.

Contro la decisione la parte ha diritto di far valere i mezzi d'impugnazione previsti.

Il Ministro non ha titolo per interferire sulla questione oggetto di giudizio, per lo più decisa in via interlocutoria e non definitivamente, anche perché essa non presenta profili di macroscopica erroneità o abnormità.

(ALLEGATO IN VISIONE PRESSO IL SERVIZIO STENOGRAFIA).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VALPIANA. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con atto del 15 febbraio 1994, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi localizzato in Caluri di Villafranca di Verona, presentato dalla società Bastian Beton;

tale giudizio è stato formulato sulla base di una istruttoria che, ad avviso dell'interrogante, è contrassegnata dalla errata od omessa indicazione di dati essenziali che, se valutati dalla Commissione, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio negativo;

in particolare, la Commissione Via ha assunto il suo parere: *a)* considerando che nell'area della discarica preesistesse una cava di argilla e quindi di materiale di elevata impermeabilità, anziché di ghiaia; *b)* ignorando il piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto e la previsione contenuta nel suo articolo 16, secondo la quale, fino all'approvazione del piano regionale di settore, la realizzazione di impianti per rifiuti speciali anche tossico-nocivi può avvenire solo in aree industriali, mentre quella di Caluri di Villafranca di Verona è classificata zona agricola; *c)* trascurando totalmente che il sito ricade, secondo il piano regionale di risanamento delle acque, nella fascia di ricarica degli acquiferi; *d)* trascurando altresì che, in un territorio di tre chilometri dall'impianto di Caluri sono censiti ventidue pozzi, dei quali ben sei ad uso acquedottistico e che, nella fascia di rispetto dei duecento metri da una discarica 2 B « funzionalmente collegata » con l'impianto di incenerizzazione dei rifiuti tossico-nocivi, si trova dal 1957 un pozzo all'interno dell'area degli alloggiamenti del terzo Stormo dell'Aeronautica militare; *e)* omettendo di indicare che esistono una decina di case di abitazione ad una distanza variabile tra i quindici metri e i centosettan-

tanove metri e che l'abitato di Caluri è di circa 130 nuclei familiari;

tali errori ed omissioni sono stati segnalati al Ministro dell'ambiente dal locale comitato degli abitanti di Caluri —:

in quale stadio si trovi la revisione del giudizio di compatibilità che appare con tutta evidenza necessario e urgente;

se non ritenga indispensabile, in attesa della nuova valutazione, sospendere cautelativamente i lavori dell'impianto, onde evitare compromissioni irreversibili all'ambiente ed alla salute degli abitanti della zona;

quali provvedimenti abbia adottato nei confronti dei funzionari del servizio Via e nei confronti dei componenti della commissione Via, responsabili di carenze istruttorie così gravi;

se sia a conoscenza che il legale rappresentante che ha richiesto per la società Bastian Beton il giudizio di compatibilità ambientale è stato sottoposto a numerosi procedimenti penali che già hanno fatto registrare condanne, anche definitive.

(4-04143)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto riguarda l'impianto di inertizzazione dei rifiuti tossico-nocivi della soc. Bastian Beton spa, sito nel comune di Villafranca (VE) in località Caluri. Si premette, innanzitutto, che la predetta società è presente sul territorio del Comune per svolgere la sua attività fin dal 1979, quando con delibera della Regione Veneto n. 6634 veniva autorizzata ad aprire e coltivare una cava di ghiaia denominata « Caluri », catastalmente censita ai mappali 2-9-10-30, Fg.6, Sez. C del comune di Villafranca (VE).*

Successivamente la medesima ditta presentava in epoche diverse varie richieste sia al fine di adibire parte dell'area della cava a discarica di materiale di inerti provenienti da scavi, sbancamenti, sterri, demolizioni fabbricati, sia per un impianto di discarica di 2° cat. B con esclusione dei rifiuti putrescibili, quindi adeguamenti e varianti.

In data 21.1.91 la soc. Bastian Beton presentava il progetto per un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi in un capannone di circa 2000 mq nello stesso comune e nella stessa località all'interno dell'area adiacente alla discarica di cui in premessa.

Si sottolinea anche con riferimento all'esposto del comitato civico di Caluri che dalla documentazione agli atti non risulta alcun equivoco tra l'impianto di inertizzazione e la discarica già in esercizio alla data di presentazione dell'istanza di Via da parte della società interessata al progetto dell'impianto medesimo.

Inoltre, sia gli atti consultivi del Ministero dell'Ambiente sia quelli della Regione Veneto nonché i decreti di autorizzazione rilasciati non lasciano margine a dubbi sulla natura geologica del sottosuolo dell'area della ex cava di Caluri, che, peraltro, risultano anche dall'ampia relazione tecnica allegata al progetto dell'impianto di inertizzazione ove è stato dedicato un intero capitolo della ex cava, ora autorizzata a discarica 2B.

Le valutazioni sulla natura geologica del sito, sulla vulnerabilità della falda e sull'efficacia degli apprestamenti di sicurezza messi in atto al fine di salvaguardare l'integrità, sarebbero state espletate in sede di approvazione del progetto di discarica.

Anche lo studio di valutazione di impatto ambientale precisa che « Nell'area dell'impianto e della discarica esistente, il sottosuolo è costituito da un pacco di sedimenti granulari il cui spessore è di almeno 200 metri ».

Circa il contrasto tra il piano regionale di risanamento delle acque, ed il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) del 13.12.91, n. 250, che all'articolo 16 dà direttive in materia di smaltimento dei rifiuti nel senso che: « fino all'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti tossico-nocivi, la realizzazione di impianti per rifiuti speciali anche tossico-nocivi, deve avvenire in aree industriali (zona D), previste dai P.R.G. comunali », si precisa che la circostanza qui richiamata è stata puntualmente evidenziata anche nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-

nale del Veneto del Comune di Villafranca in data 22.2.1995, avverso il DPGR n. 2392 del 26.9.94, di approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi.

Già in sede di esame del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, presentato dal Comune di Villafranca avverso l'ordinanza T.A.R. n. 459 del 22.3.1995, che rigettava analoga istanza presentata sempre dal medesimo comune, la regione evidenziava che « il progetto de quo », presentato dalla ditta in data 21.1.1991, era stato favorevolmente licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente, con parere n. 1336 del 5.12.1991.

Il pronunciamento sulla compatibilità ambientale dell'impianto di competenza ministeriale (ambiente e beni culturali e ambientali) veniva espresso positivamente con dec. VIA 1831 in data 15.2.1994 ed il progetto veniva quindi approvato con DPGR n. 2392 il 28.9.1994, cioè, in data successiva all'entrata in vigore della norma ostativa del PTRC.

Il presupposto indefettibile per il rilascio dell'approvazione, senza necessità di ulteriori valutazioni di ordine tecnico, si basava sul fatto che l'iter procedimentale amministrativo relativo all'impianto era stato avviato in epoca largamente antecedente e ne aveva esaminato le fasi di considerevole importanza ai fini del rilascio medesimo.

Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello proposto dal comune di Villafranca per l'annullamento dell'ordinanza TAR.

Considerata la natura dell'impianto approvato « inertizzatore di rifiuti speciali anche tossico-nocivi » e i presidi di sicurezza messi in atto al fine di evitare ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sia superficiali che di falda, il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione.

È evidente, quindi, che l'impianto ha la fondamentale funzione di « migliorare » la natura chimico-fisica dei rifiuti tossico-nocivi, smaltibili in discarica mediante un processo di « blocco chimico » dei metalli pesanti contenuti nei rifiuti e, a seguito dell'intimo mescolamento di questi con ce-

mento, ossido di magnesio e acqua, si riduce sostanzialmente la possibilità di essere lisciviati dall'acqua e trasferiti, pertanto, dallo stato solido (rifiuto) allo stato liquido (percolato).

Tale blocco chimico rende quindi il rifiuto meno pericoloso nei confronti della falda acquifera proprio in conseguenza del fatto che i metalli pesanti, potenziali inquinanti della falda, restano « imprigionati » nella miscela formata che, oltretutto, nel giro di qualche settimana viene ad assumere una consistenza notevole, paragonabile a quella di una malta bastarda, con conseguente ulteriore miglioramento delle caratteristiche fisiche del rifiuto che risulta essere una massa compatta, meno facilmente attraversabile dalle acque meteoriche che potrebbero entrare nella discarica e, pertanto, più sicuro nei confronti della falda freatica sottostante la discarica che, ha avuto una vita tecnica amministrativa completamente indipendente dall'impianto di cui si tratta.

La presenza di pozzi ad uso acquedottistico nell'intorno dell'area risulta dalla documentazione cartografica predisposta dalla Bastian Beton Spa (tavola B4-5B-4 e dalle informazioni riportate a pag. 37 dell'allegato B4 « quadro di riferimento ambientale ».

Gli elaborati predetti mai contestati da alcuno degli enti interessati, indicano che i pozzi ad uso acquedottistico del comune di Villafranca e del comune di Povegliano Veronese sono ubicati a valle del sito dove è situato l'impianto di inertizzazione e la discarica 2B.

Ad una distanza superiore a 200 metri dall'impianto si trova un pozzo per l'attingimento di acqua destinata al consumo umano e ad usi sanitari, situato in un'area di pertinenza della caserma del terzo stormo aeronautico militare, all'interno dei limiti della fascia di rispetto individuata ai sensi dell'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 236/1988. Tale pozzo risulta essere stato terebrato nel luglio 1987, in epoca pertanto successiva all'approvazione del progetto generale della discarica e prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 236, che avrebbe modificato la situazione.

Aggiungo ancora che le cartografie allegare allo studio VIA riferito all'impianto consentono di valutare la distanza delle varie abitazioni della frazione Caluri dall'impianto stesso.

Non risulta, pertanto, che si sia tentato di omettere la rappresentazione della reale situazione ambientale dell'area di progetto; dalle informazioni acquisite si evince che nel raggio di 100 metri dall'impianto vi è una sola abitazione e che la scuola elementare e la scuola materna si trovano ad una distanza di 350 metri.

Tale situazione è stata ritenuta compatibile con l'impianto approvato.

Per quanto concerne la distanza dell'impianto dalla zona logistica dell'aeronautica, valgono le stesse considerazioni espresse e, inoltre, si fa notare che a suo tempo: Comune, Provincia e USL, nulla hanno avuto da eccepire circa la vicinanza della zona logistica con la discarica che, per caratteristiche intrinseche, poteva presentare ben maggiori problemi di dispersione nell'aria di odori molesti.

L'ulteriore anello che si aggiunge alla vicenda della Società Bastian Beton riguarda la nota della ditta del 25.6.1996 con la quale questa trasmetteva il progetto di seconda variante all'impianto di inertizzazione dei rifiuti (il primo progetto di variante in corso d'opera relativo al sistema di raccolta delle acque di lavaggio interne al capannone veniva approvato dalla regione con DPGR 1654 del 4.8.1995), successivamente, con nota del 21.8.1996 la ditta comunicava la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto come da progetto approvato e l'avvio dell'esercizio provvisorio dal 26.8.1996.

In merito alla predetta dichiarazione di fine lavori come da progetto approvato, l'amministrazione provinciale di Verona, con nota prot. 9301/E del 23.8.1996, comunicava che la stessa non rispondeva a verità « poiché le opere sono state realizzate come da variante e non in conformità al progetto approvato. Pertanto ogni iniziativa assunta in ordine all'avvio dell'impianto è da ritenersi illegittima ».

Veniva nel frattempo convocata dai competenti uffici regionali una apposita riu-

nione in data 30.9.1996 allo scopo di valutare il progetto di variante in argomento nella quale i rappresentanti della provincia di Verona, del comune di Villafranca e della USL n. 22 chiedevano che, preliminarmente all'esame del progetto della Commissione Tecnica Regionale fosse acquisito il parere del Ministero dell'ambiente in ordine alla necessità o meno di sottoporre il progetto di variante alla procedura VIA prevista dalla legge 349/86.

Con nota dell'11.10.1996 l'amministrazione regionale inviava il quesito sulla VIA al Ministero dell'ambiente che, con nota del 28.11.1996, rispondeva che « non si ravvisano le condizioni di ritenere la variante proposta una modifica sostanziale rispetto al progetto su cui è stata espressa la procedura VIA e, quindi, non si ritiene applicabile la procedura in parola. Pertanto la questione sarà sottoposta all'esame in una seduta della Commissione Tecnica Regionale.

Si può affermare, quindi, che tutte le osservazioni presentate con l'interrogazione avevano trovato risposta sia nel corso dell'istruttoria del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, presentato dalla ditta, sia in sede di esame davanti al TAR dei ricorsi presentati dal comune.

A seguito di istanza del comitato di Caluri del 16.12.1996 con la quale ha riproposto all'attenzione l'impianto, il Servizio VIA ha dato corso ad una verifica tecnica, in modo da poter stabilire l'eventuale sussistenza di scostamenti tra gli elementi forniti nello studio di impatto ambientale e la documentazione tecnica fornita dal comitato.

Da tale verifica è emerso che riguardo all'esattezza della documentazione presentata a suo tempo dal proponente ed esaminata nel corso dell'istruttoria per la pronuncia di compatibilità ambientale non risultano riscontrabili elementi di contrasto con i dati forniti dal Comitato riguardo alla descrizione del contesto ambientale e della adiacente discarica realizzata, come documentato dal proponente, in una ex cava di ghiaia, nonché riguardo alla distanza dell'impianto e della discarica dalle abitazioni,

come rilevabile anche dalla cartografia fornita dal proponente; inoltre i dati considerati per gli aspetti urbanistici e programmatici si basano anche sulle indicazioni fornite in merito dalla Regione Veneto.

Con nota del 18 aprile 1997 il Servizio VIA ha provveduto a informare la Regione circa gli esiti di tale verifica, confermando le precedenti valutazioni in merito all'impianto di inertizzazione oggetto della procedura VIA.

Peraltro, in considerazione delle preoccupazioni della popolazione interessata relativamente alla presenza della discarica adiacente all'impianto di inertizzazione, nella stessa nota sono state richieste sempre alla Regione informazioni dettagliate circa l'iter autorizzativo espletato, nonché riguardo ai controlli e alle garanzie attivate per la migliore tutela dell'ambiente e della salute.

Dalla prima documentazione acquisita, il Servizio VIA ha potuto rilevare che a seguito di una approvazione in data 25.7.1986 per un « progetto generale » di discarica, la Giunta Regionale ha deliberato in data 8.2.1991 un progetto di variante relativamente al secondo lotto della medesima discarica applicando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 3 bis della legge 441/87. Ricordando che la vigente normativa concernente la Valutazione di Impatto Ambientale inserisce l'applicazione di tale procedura all'interno della sopracitata procedura di approvazione regionale attivata ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 441/87, secondo il disposto congiunto dell'articolo 8 della legge 475/88, si ritiene che in tale ambito avrebbe dovuto applicarsi per il progetto di variante del secondo lotto della discarica la procedura di valutazione del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 6 della legge 349/86. Sulla base della documentazione acquisita il Servizio VIA sta valutando con la Regione l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Comunque, questa Amministrazione sta valutando l'opportunità di un ulteriore sopralluogo, ove necessario con la collaborazione del NOE.

Si ha notizia che il legale rappresentante della ditta Bastian Beton, Sebastiano Cordioli, è stato denunciato per vari reati e che ha subito numerosi procedimenti penali. Degli stessi non se ne conoscono gli sviluppi.

Si precisa infine che ai sensi della legge regionale 61/85 il comune di Villafranca Veronese dovrà procedere all'irrogazione delle sanzioni per quanto attiene agli interventi edilizi realizzati in difformità del progetto approvato mentre alla provincia di Verona competerà, invece, l'irrogazione delle eventuali sanzioni previste in base all'articolo 65 della legge regionale 33/85.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

VALPIANA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con decreto 28 settembre 1994, n. 2392 il presidente della giunta regionale Veneto Bottin approvava il progetto presentato dalla ditta Bastian Beton spa relativo alla realizzazione di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi da ubicarsi in località Caluri, nel comune di Villafranca di Verona;

in detto decreto veniva disposto che il parere della commissione tecnica regionale, sezione ambiente, n. 1336 del 5 dicembre 1991, e il giudizio di compatibilità ambientale del ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, n. 1831 del 15 febbraio 1994, costituivano presupposto e parte integrante del provvedimento presidenziale;

con successivo decreto n. 1654 del 4 agosto 1995, il presidente della giunta regionale Galan, previo parere della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, n. 2197 del 30 maggio 1995, approvava il progetto di « variante in corso d'opera » relativo alle modifiche alla rete di raccolta delle acque inquinate dell'impianto di inertizzazione di rifiuti speciali, tossiconocivi, approvato con il decreto n. 2392 del 1994;

il comitato civico di controllo della discarica di Caluri ha denunciato tutto ciò in un *dossier*, suffragato anche da una perizia del geometra Raffaele Vitale;

l'istruttoria, sia ministeriale che regionale, nonché i decreti presidenziali, appaiono inficiati da evidenti omissioni di dati ed elementi di rilevanza decisiva ai fini delle determinazioni definitive;

è errato il presupposto per cui la cava preesistente fosse di argilla (altamente impermeabile) e non di ghiaia (permeabile) come in effetti è;

si tratta di una zona ad alto rischio dal punto di vista idrogeologico; la località Caluri è stata, infatti, ricompresa dal Piano regionale di risanamento delle acque nella « fascia discarica degli acquiferi », in cui l'elevata permeabilità dei terreni comporta un forte rischio di contaminazione soprattutto da parte di inquinamenti conservativi di corsi idrici sotterranei, con grave pregiudizio per le numerose utilizzazioni, anche idropotabili esistenti e in progetto;

il progetto contrasta con le norme di piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto in cui si prevede che « fino all'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi la realizzazione di impianti per rifiuti speciali, anche tossico-nocivi deve avvenire in aree industriali previste dai piani regolatori regionali comunali »;

l'area interessata dall'impianto in questione è classificata dallo strumento urbanistico comunale come « zona agricola »;

la valutazione relativa alla distanza dell'impianto dalle abitazioni e dalla scuola elementare e materna sarebbe stata omessa;

l'area di ubicazione dell'impianto confina, a sud con la zona logistica dell'aeronautica nella quale vivono alcune centinaia di persone al cui all'interno è presente un pozzo d'acqua potabile entro la fascia di rispetto dei 200 m dall'impianto;

risulta all'interrogante che il titolare della ditta Bastian Beton è stato più volte condannato per reati ambientali (due volte per la gestione irregolare della discarica di Caluri) e non sembra più avere requisiti previsti dalla legge n. 324/1991 (articoli 1 e seguenti), non essendo iscritto all'albo regionale smaltitori —:

quali provvedimenti abbia intrapreso o intenda intraprendere per evitare che si pervenga alla attivazione dell'impianto che produrrebbe gravissime conseguenze sul piano ambientale e alla salute dei cittadini.
(4-10717)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto riguarda l'impianto di inertizzazione dei rifiuti tossici-nocivi della soc. Bastian Beton spa, sito nel comune di Villafranca (VE) in località Caluri.*

Si premette, innanzitutto, che la predetta società è presente sul territorio del Comune per svolgere la sua attività fin dal 1979, quando con delibera della Regione Veneto n. 6634 veniva autorizzata ad aprire e coltivare una cava di ghiaia denominata « Caluri », catastalmente censita ai mappali 2-9-10-30, Fg.6, Sez. C del comune di Villafranca (VE).

Successivamente la medesima ditta presentava in epoche diverse varie richieste sia al fine di adibire parte dell'area della cava a discarica di materiale di inerti provenienti da scavi, sbancamenti, sterri, demolizioni fabbricati, sia per un impianto di discarica di 2° cat. B con esclusione dei rifiuti putrescibili, quindi adeguamenti e varianti.

In data 21.1.91 la soc. Bastian Beton presentava il progetto per un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi in un capannone di circa 2000 mq nello stesso comune e nella stessa località all'interno dell'area adiacente alla discarica di cui in premessa.

Si sottolinea anche con riferimento all'esposto del comitato civico di Caluri che dalla documentazione agli atti non risulta alcun equivoco tra l'impianto di inertizzazione e la discarica già in esercizio alla data di presentazione dell'istanza di Via da parte della società interessata al progetto dell'impianto medesimo.

Inoltre, sia gli atti consultivi del Ministero dell'Ambiente sia quelli della Regione Veneto nonché i decreti di autorizzazione rilasciati non lasciano margine a dubbi sulla natura geologica del sottosuolo dell'area della ex cava di Caluri, che, peraltro, risultano anche dall'ampia relazione tecnica allegata al progetto dell'impianto di inertizzazione ove è stato dedicato un intero capitolo della ex cava, ora autorizzata a discarica 2B.

Le valutazioni sulla natura geologica del sito, sulla vulnerabilità della falda e sull'efficacia degli apprestamenti di sicurezza messi in atto al fine di salvaguardare l'integrità, sarebbero state espletate in sede di approvazione del progetto di discarica.

Anche lo studio di valutazione di impatto ambientale precisa che « Nell'area dell'impianto e della discarica esistente, il sottosuolo è costituito da un pacco di sedimenti granulari il cui spessore è di almeno 200 metri ».

Circa il contrasto tra il piano regionale di risanamento delle acque, ed il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) del 13.12.91, n. 250, che all'articolo 16 dà direttive in materia di smaltimento dei rifiuti nel senso che: « fino all'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti tossico-nocivi, la realizzazione di impianti per rifiuti speciali anche tossico-nocivi, deve avvenire in aree industriali (zona D), previste dai P.R.G. comunali », si precisa che la circostanza qui richiamata è stata puntualmente evidenziata anche nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto del Comune di Villafranca in data 22.2.1995, avverso il DPGR n. 2392 del 26.9.94, di approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi.

Già in sede di esame del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, presentato dal Comune di Villafranca avverso l'ordinanza T.A.R. n. 459 del 22.3.1995, che rigettava analoga istanza presentata sempre dal medesimo comune, la regione evidenziava che « il progetto de quo », presentato dalla ditta in data 21.1.1991, era stato favorevolmente

licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente, con parere n. 1336 del 5.12.1991.

Il pronunciamento sulla compatibilità ambientale dell'impianto di competenza ministeriale (ambiente e beni culturali e ambientali) veniva espresso positivamente con dec. VIA 1831 in data 15.2.1994 ed il progetto veniva quindi approvato con DPGR n. 2392 il 28.9.1994, cioè, in data successiva all'entrata in vigore della norma ostativa del PTRC.

Il presupposto indefettibile per il rilascio dell'approvazione, senza necessità di ulteriori valutazioni di ordine tecnico, si basava sul fatto che l'iter procedimentale amministrativo relativo all'impianto era stato avviato in epoca largamente antecedente e ne aveva esaminato le fasi di considerevole importanza ai fini del rilascio medesimo.

Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello proposto dal comune di Villafranca per l'annullamento dell'ordinanza TAR.

Considerata la natura dell'impianto approvato « inertizzatore di rifiuti speciali anche tossico-nocivi » e i presidi di sicurezza messi in atto al fine di evitare ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sia superficiali che di falda, il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione.

È evidente, quindi, che l'impianto ha la fondamentale funzione di « migliorare » la natura chimico-fisica dei rifiuti tossico-nocivi, smaltibili in discarica mediante un processo di « blocco chimico » dei metalli pesanti contenuti nei rifiuti e, a seguito dell'intimo mescolamento di questi con cemento, ossido di magnesio e acqua, si riduce sostanzialmente la possibilità di essere lisciviati dall'acqua e trasferiti, pertanto, dallo stato solido (rifiuto) allo stato liquido (percolato).

Tale blocco chimico rende quindi il rifiuto meno pericoloso nei confronti della falda acquifera proprio in conseguenza del fatto che i metalli pesanti, potenziali inquinanti della falda, restano « imprigionati » nella miscela formatasi che, oltretutto, nel giro di qualche settimana viene ad assumere una consistenza notevole, paragonabile a

quella di una malta bastarda, con conseguente ulteriore miglioramento delle caratteristiche fisiche del rifiuto che risulta essere una massa compatta, meno facilmente attraversabile dalle acque meteoriche che potrebbero entrare nella discarica e, pertanto, più sicuro nei confronti della falda freatica sottostante la discarica che, ha avuto una vita tecnica amministrativa completamente indipendente dall'impianto di cui si tratta.

La presenza di pozzi ad uso acquedottistico nell'intorno dell'area risulta dalla documentazione cartografica predisposta dalla Bastian Beton Spa (tavola B4-5B-4 e dalle informazioni riportate a pag. 37 dell'allegato B4 « quadro di riferimento ambientale ».

Gli elaborati predetti mai contestati da alcuno degli enti interessati, indicano che i pozzi ad uso acquedottistico del comune di Villafranca e del comune di Povegliano Veronese sono ubicati a valle del sito dove è situato l'impianto di inertizzazione e la discarica 2B.

Ad una distanza superiore a 200 metri dall'impianto si trova un pozzo per l'attingimento di acqua destinata al consumo umano e ad usi sanitari, situato in un'area di pertinenza della caserma del terzo stormo aeronautico militare, all'interno dei limiti della fascia di rispetto individuata ai sensi dell'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 236/1988. Tale pozzo risulta essere stato terebrato nel luglio 1987, in epoca pertanto successiva all'approvazione del progetto generale della discarica e prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 236, che avrebbe modificato la situazione.

Aggiungo ancora che le cartografie allegare allo studio VIA riferito all'impianto consentono di valutare la distanza delle varie abitazioni della frazione Caluri dall'impianto stesso.

Non risulta, pertanto, che si sia tentato di omettere la rappresentazione della reale situazione ambientale dell'area di progetto; dalle informazioni acquisite si evince che nel raggio di 100 metri dall'impianto vi è una sola abitazione e che la scuola elementare e la scuola materna si trovano ad una distanza di 350 metri.

Tale situazione è stata ritenuta compatibile con l'impianto approvato.

Per quanto concerne la distanza dell'impianto dalla zona logistica dell'aeronautica, valgono le stesse considerazioni espresse e, inoltre, si fa notare che a suo tempo: Comune, Provincia e USL, nulla hanno avuto da eccepire circa la vicinanza della zona logistica con la discarica che, per caratteristiche intrinseche, poteva presentare ben maggiori problemi di dispersione nell'aria di odori molesti.

L'ulteriore anello che si aggiunge alla vicenda della Società Bastian Beton riguarda la nota della ditta del 25.6.1996 con la quale questa trasmetteva il progetto di seconda variante all'impianto di inertizzazione dei rifiuti (il primo progetto di variante in corso d'opera relativo al sistema di raccolta delle acque di lavaggio interne al capannone veniva approvato dalla regione con DPGR 1654 del 4.8.1995), successivamente, con nota del 21.8.1996 la ditta comunicava la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto come da progetto approvato e l'avvio dell'esercizio provvisorio dal 26.8.1996.

In merito alla predetta dichiarazione di fine lavori come da progetto approvato, l'amministrazione provinciale di Verona, con nota prot. 9301/E del 23.8.1996, comunicava che la stessa non rispondeva a verità « poiché le opere sono state realizzate come da variante e non in conformità al progetto approvato. Pertanto ogni iniziativa assunta in ordine all'avvio dell'impianto è da ritenersi illegittima ».

Veniva nel frattempo convocata dai competenti uffici regionali una apposita riunione in data 30.9.1996 allo scopo di valutare il progetto di variante in argomento nella quale i rappresentanti della provincia di Verona, del comune di Villafranca e della USL n. 22 chiedevano che, preliminarmente all'esame del progetto della Commissione Tecnica Regionale fosse acquisito il parere del Ministero dell'ambiente in ordine alla necessità o meno di sottoporre il progetto di variante alla procedura VIA prevista dalla legge 349/86.

Con nota dell'11.10.1996 l'amministrazione regionale inviava il quesito sulla VIA

al Ministero dell'ambiente che, con nota del 28.11.1996, rispondeva che « non si ravvisano le condizioni di ritenere la variante proposta una modifica sostanziale rispetto al progetto su cui è stata espressa la procedura VIA e, quindi, non si ritiene applicabile la procedura in parola. Pertanto la questione sarà sottoposta all'esame in una seduta della Commissione Tecnica Regionale ».

Si può affermare, quindi, che tutte le osservazioni presentate con l'interrogazione avevano trovato risposta sia nel corso dell'istruttoria del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, presentato dalla ditta, sia in sede di esame davanti al TAR dei ricorsi presentati dal comune.

A seguito di istanza del comitato di Caluri del 16.12.1996 con la quale ha riproposto all'attenzione l'impianto, il Servizio VIA ha dato corso ad una verifica tecnica, in modo da poter stabilire l'eventuale sussistenza di scostamenti tra gli elementi forniti nello studio di impatto ambientale e la documentazione tecnica fornita dal comitato.

Da tale verifica è emerso che riguardo all'esattezza della documentazione presentata a suo tempo dal proponente ed esaminata nel corso dell'istruttoria per la pronuncia di compatibilità ambientale non risultano riscontrabili elementi di contrasto con i dati forniti dal Comitato riguardo alla descrizione del contesto ambientale e della adiacente discarica realizzata, come documentato dal proponente, in una ex cava di ghiaia, nonché riguardo alla distanza dell'impianto e della discarica dalle abitazioni, come rilevabile anche dalla cartografia fornita dal proponente; inoltre i dati considerati per gli aspetti urbanistici e programmatici si basano anche sulle indicazioni fornite in merito dalla Regione Veneto.

Con nota del 18 aprile 1997 il Servizio VIA ha provveduto a informare la Regione circa gli esiti di tale verifica, confermando le precedenti valutazioni in merito all'impianto di inertizzazione oggetto della procedura VIA.

Peraltro, in considerazione delle preoccupazioni della popolazione interessata re-

lativamente alla presenza della discarica adiacente all'impianto di inertizzazione, nella stessa nota sono state richieste sempre alla Regione informazioni dettagliate circa l'iter autorizzativo espletato, nonché riguardo ai controlli e alle garanzie attivate per la migliore tutela dell'ambiente e della salute.

Dalla prima documentazione acquisita, il Servizio VIA ha potuto rilevare che a seguito di una approvazione in data 25.7.1986 per un « progetto generale » di discarica, la Giunta Regionale ha deliberato in data 8.2.1991 un progetto di variante relativamente al secondo lotto della medesima discarica applicando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 3 bis della legge 441/87. Ricordando che la vigente normativa concernente la Valutazione di Impatto Ambientale inserisce l'applicazione di tale procedura all'interno della sopracitata procedura di approvazione regionale attivata ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 441/87, secondo il disposto congiunto dell'articolo 8 della legge 475/88, si ritiene che in tale ambito avrebbe dovuto applicarsi per il progetto di variante del secondo lotto della discarica la procedura di valutazione del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 6 della legge 349/86. Sulla base della documentazione acquisita il Servizio VIA sta valutando con la Regione l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Comunque, questa Amministrazione sta valutando l'opportunità di un ulteriore sopralluogo, ove necessario con la collaborazione del NOE.

Si ha notizia che il legale rappresentante della ditta Bastian Beton, Sebastiano Cordioli, è stato denunciato per vari reati e che ha subito numerosi procedimenti penali. Degli stessi non se ne conoscono gli sviluppi.

Si precisa infine che ai sensi della legge regionale 61/85 il comune di Villafranca Veronese dovrà procedere all'irrogazione delle sanzioni per quanto attiene agli interventi edilizi realizzati in difformità del progetto approvato mentre alla provincia di Verona competerà, invece, l'irrogazione delle

eventuali sanzioni previste in base all'articolo 65 della legge regionale 33/85.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

VENDOLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Scarciglia di Lizzano (Taranto) è attualmente detenuto in un istituto penitenziario nella Repubblica Ceca avendo subito una condanna per omicidio;

infatti, nel gennaio del 1994, a Olomuc, nei pressi dell'Interhotel Flora, lo Scarciglia aveva ucciso nel corso di un litigio il cittadino serbo Naser Purova;

nel corso dei vari gradi del processo, la versione dello Scarciglia — secondo cui la sua vittima lo avrebbe aggredito — è stata accettata, tanto che il delitto è stato derubricato a ciò che nel codice italiano è denominato omicidio preterintenzionale;

lo Scarciglia, appellandosi alla convenzione di Strasburgo, oggi chiede di poter scontare la sua pena in un istituto penitenziario in Italia, anche per riavvicinarsi alla sua famiglia;

a rendere particolarmente pressante la sua legittima richiesta di trasferimento vi è la estrema gravità della documentata malattia di sua madre, la quale chiede disperatamente di poter rivedere il figlio prima di concludere il suo destino —:

quali interventi tempestivi il Governo intenda porre in essere presso le autorità della Repubblica Ceca affinché venga rapidamente accolta la richiesta di trasferimento del signor Scarciglia. (4-09966)

RISPOSTA. — In risposta all'atto ispettivo dell'On. Vendola, il competente Ufficio della Direzione Generale degli Affari Penali comunica che, in seguito a richiesta di trasferimento ai sensi della convenzione europea firmata a Strasburgo il 22.3.1983 e previa acquisizione della documentazione necessaria, in data 10 maggio 1997, questo

Ministero, esprimendo parere favorevole, trasmetteva la richiesta al Ministro della Giustizia della Repubblica Ceca.

Le competenti Autorità ceche acconsentivano al trasferimento ed inviavano copia della sentenza di condanna dello Scariglia per omicidio.

Successivamente, il 19.5.1997, questo Ministero trasmetteva detta sentenza, per il riconoscimento, alla competente Procura Generale italiana la quale, in data 27.5.1997, comunicava di avere richiesto il riconoscimento alla Corte d'Appello.

La relativa udienza è stata fissata al 3.11.1997 davanti alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto.

L'Ufficio ha comunicato che provvederà a sollecitare l'Autorità Giudiziaria a determinarsi nel più breve tempo possibile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ZACCHERA. Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

è stato a suo tempo istituito il parco nazionale della Valgrande, con ampio territorio nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

come dotazione di organici, è ad oggi attiva la presidenza ed il direttore, ma non è disponibile altro personale;

in questi anni è stata encomiabile l'attività svolta negli obiettivi limiti imposti sia dalle ristrettezze di bilancio sia, soprattutto, dalla mancanza assoluta di personale;

recentemente il ministero del tesoro, con nota 21617 del Gabinetto del Ministro in data 5 dicembre 1996 avrebbe espresso perplessità per l'indizione sollecita dei necessari concorsi;

il ministero per la funzione pubblica stabilirebbe che non è possibile operare

spostamenti di personale già dipendente dello Stato al di fuori dei rispettivi comparti, cosa non possibile visto che il parco della Valgrande è di nuova istituzione ed il personale di altri parchi nazionali è già ridotto al minimo —:

se non ritengano che il parco, istituito e funzionante, per poter svolgere le proprie funzioni debba avere un minimo di personale in organico (era stata predisposta una mini-struttura di sei unità);

se sia corretta l'interpretazione dei ministeri del tesoro e per la funzione pubblica in merito al trasferimento di personale già dipendente dello Stato e, in caso che sia quindi ciò impossibile, quali iniziative intendano prendere per permettere una sollecita indizione dei concorsi atti a coprire al più presto i posti in pianta organica, sottolineando che — dall'intera vicenda — traspare un quadro di assoluta inefficienza dell'organizzazione ministeriale, alla quale ci si augura si vorrà ovviare con provvedimenti concreti. (4-06427)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica relativo alla pianta organica del Parco Nazionale della Valgrande è stato approvato il 22.9.1995, prot. 421, e registrato alla Corte dei conti il 10.11.1995.

Circa le procedure di concorso per la copertura dei posti in pianta organica, rilevata la inopportunità e pratica impossibilità di poter utilmente esperire un'unica procedura in ambito nazionale, si evidenzia la necessità che gli Enti provvedano al compimento degli adempimenti preordinati all'autonomo svolgimento della procedura.

Tali adempimenti debbono necessariamente essere preceduti dalla richiesta e dall'adempimento dell'autorizzazione di cui al 2° comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 (nulla osta che comunque risulta essere stato richiesto da molti degli Enti interessati).

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.